



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 8 del 27 Gennaio 2017

**PSR REGIONE ABRUZZO 2014-2020
TIPOLOGIE D'INTERVENTO 8.6.1 E 8.5.1 ANNO 2016-APPROVAZIONE BANDI**

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E FORESTALI E PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE 23.12.2016, n. DPD021/284

Reg.(UE) n° 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo (CCI2014IT06RDRP001) - Approvazione Avviso Pubblico Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - Sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" - Tipo di Intervento 8.6.1 "Investimenti in nuove tecnologie silvicole" 4

DETERMINAZIONE 23.12.2016, n. DPD021/285

Reg.(UE) n° 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo (CCI2014IT06RDRP001) - Approvazione Avviso Pubblico Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Tipo di Intervento 8.5.1 "Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"71

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

 DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO
 RURALE E DELLA PESCA
*SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI
 AGROAMBIENTALI E FORESTALI E
 PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE
 RISORSE*

DETERMINAZIONE 23.12.2016, n.
 DPD021/284

**Reg.(UE) n° 1305/2013 del Consiglio del
 17/12/2013 - Programma di Sviluppo
 Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo
 (CCI2014IT06RDRP001) - Approvazione
 Avviso Pubblico Misura M08 "Investimenti
 nello sviluppo delle aree forestali e nel
 miglioramento della redditività delle
 foreste" - Sottomisura 8.6 "Sostegno agli
 investimenti in tecnologie silvicole e nella
 trasformazione, mobilitazione e
 commercializzazione dei prodotti delle
 foreste" - Tipo di Intervento 8.6.1
 "Investimenti in nuove tecnologie silvicole".**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:

- il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e

- la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17

- luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - la Decisione di esecuzione della Commissione del 13.11.2015 (C82015)7994, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale nella versione notificata il 29.10.2015;
 - la Decisione di esecuzione della Commissione del 9.11.2016, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1056 del 19.12.2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della regione Abruzzo CCI2014IT06RDRP001;
 - il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo;

VISTI altresì:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

- la Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo".

PRESO ATTO:

- delle Determinazioni DPD/141/2016 del 15.04.2016 e DPD178/2016 del 14.12.2016, con le quali l'Autorità di Gestione ha approvato il documento "Linee guida operative per l'attuazione del PSR 2014/2020" e la successiva revisione dello stesso, nel quale è tra l'altro stabilito che per la Misura in oggetto il soggetto attuatore è individuato nel Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso efficiente delle Risorse;
- dei Criteri di Selezione da applicare alla Sottomisura in oggetto, come approvati dall'AdG con propria Determinazione n. DPD161/16 del 21.07.2016;
- di quanto comunicato dall'AdG con nota prot. 0068875/16 del 14.10.2016 in merito agli adempimenti, posti a carico di questo Servizio, inerenti la compatibilità degli aiuti previsti con il mercato interno e le dovute comunicazioni previste per i regimi di aiuto in esenzione;
- che con nota prot. 114680/16 del 07.12.2016 l'Autorità di Gestione ha comunicato di aver assegnato la somma di € 2.000.000,00 (euro due milioni) quale budget per l'attuazione della Sottomisura in oggetto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale;

APPURATO che è necessario porre in essere, per il tramite del competente Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato (DRG005) gli adempimenti inerenti le comunicazioni di cui all'articolo 9 (Pubblicazione ed informazione), paragrafo 1, secondo alinea, del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione;

DATO ATTO che con nota prot. RA0117970/16 del 13.12.2016 questo Servizio

ha formulato al Servizio Avvocatura Regionale apposito quesito volto a chiarire la natura giuridica delle Amministrazioni Separate Beni di Uso Civico al fine di determinare con certezza se dette Amministrazioni possano accedere alla presentazione delle domande di sostegno nell'ambito della Sottomisura 8.6 del PSR 2007/2014;

VISTI i documenti predisposti dall'Ufficio Politiche di sostegno agli investimenti per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento della silvicoltura, promozione della cooperazione per lo sviluppo della filiera legno-energia" di questo Servizio, recanti:

- "Avviso Pubblico Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - Sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste"" - Tipo di Intervento 8.6.1 "Investimenti in nuove tecnologie silvicole" composto da n. 49 facciate, che allegato al presente provvedimento sotto il n. 1 ne forma parte integrante e sostanziale;
- "Disposizioni in ordine all'inquadramento della Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - Sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste"" - Tipo di Intervento 8.6.1 "Investimenti in nuove tecnologie silvicole" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Abruzzo", composto da n. 14 facciate, che allegato al presente provvedimento sotto il n. 2 ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'importo complessivo posto a bando con il presente provvedimento risulta pari a € 2.000.000,00 (euro due milioni) a valere sulle risorse del PSR 2014/2020 ;

DATO ATTO che con l'Avviso in oggetto sono rispettate le condizioni di cui al Capo I (Disposizioni Comuni), al Capo II (Requisiti

procedurali) e al Capo III (categorie di aiuti), articolo 41, del Reg. (UE) n. 702/2014;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per approvare i documenti sub allegato 1 e sub allegato 2;

RITENUTO altresì di dover procedere in raccordo con il competente Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato (DRG005) agli adempimenti inerenti le comunicazioni di cui all'articolo 9 (Pubblicazione ed informazione), paragrafo 1, secondo alinea, del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione;

RITENUTO di conferire, ai sensi della L.241/90 e s.m.i e della L.R. 31/2013 e al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del Servizio nonché la tempestività nell'espletamento dei procedimenti tecnico-amministrativi di competenza, l'incarico di responsabile del procedimento di competenza del Servizio alla Dott.ssa Agr.ma Valeria Agnese ZEMA, responsabile del competente Ufficio;

RITENUTO, altresì, di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti finali;

VISTA la legge regionale 77/1999

DETERMINA

Per le motivazioni espone in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di approvare** l'Avviso Pubblico Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - Sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste"- Tipo di Intervento 8.6.1 "Investimenti in nuove tecnologie silvicole", documento composto da n. 49 facciate a stampa, che allegato al presente provvedimento sotto il n. 1 ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** le "Disposizioni in ordine all'inquadramento della Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della

redditività delle foreste” – Sottomisura 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste” – Tipo di Intervento 8.6.01 “Investimenti in nuove tecnologie silvicole” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo”, composto da n. 14 facciate, che allegato al presente provvedimento sotto il n. 2 ne forma parte integrante e sostanziale;

3. **di pubblicare** il presente provvedimento completo degli allegati, come da disposizioni dell’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020:
 - sul sito web della Regione Abruzzo, Sezione Agricoltura, dedicato al PSR Abruzzo 2014/2020;
 - nella sezione del sito della Regione Abruzzo “amministrazione trasparente”;
 - sul BURAT a fini meramente notiziali;
4. **di disporre** l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno per l’Avviso di cui al precedente punto 1 per un importo a bando di euro 2.000.000,00 (due milioni) a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Abruzzo, Sezione Agricoltura, dedicato al PSR Abruzzo 2014/2020;
5. **di inviare** il presente provvedimento, completo dei relativi allegati al Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato (DRG005) per gli adempimenti inerenti le comunicazioni di cui all’articolo 9 (Pubblicazione ed informazione), paragrafo 1, secondo alinea, del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione attraverso il sistema SANI2;
6. **di attestare** che gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 9 del Reg. UE 702/2014 saranno soddisfatti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta Regionale dei dati e delle informazioni previste dal medesimo art. 9;
7. **di conferire**, ai sensi della L.241/90 e s.m.i e della L.R. 31/2013, l’incarico di

responsabile dei procedimenti in questione alla Dott.ssa Agr.ma Valeria Agnese ZEMA;

8. **di inviare** il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020 per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Pasquale Di Meo

Segue Allegato



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PSR 2014-2020
ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali
e Promozione dell'Uso efficiente delle Risorse

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Reg. (UE) 1305/2013

AVVISO PUBBLICO

(Reg. (UE) 702/2014 art. 41)

Allegato 1 alla DD DPD021 n. 284 del 23/12/2016

MISURA 08	INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE
Sottomisura 8.6	Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
Intervento 8.6.1	Investimenti in nuove tecnologie silvicole

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca
DPD021 Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali
e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse

INDICE

1.	Descrizione generale	4
1.1.	Descrizione del tipo di intervento	4
1.2.	Obiettivi operativi	5
1.3.	Zona geografica interessata dall'intervento	5
2.	BENEFICIARI DEGLI AIUTI	5
2.1.	Soggetti richiedenti	5
2.2.	Condizioni soggettive di ammissibilità	5
3.	INTERVENTI AMMISSIBILI	6
3.1.	Spese ammissibili	6
3.2.	Condizioni oggettive di ammissibilità	6
3.3.	Impegni del Beneficiario	8
3.4.	Eleggibilità delle spese	8
3.5.	Costi ammissibili	10
3.6.	Costi non ammissibili	11
3.7.	Termini di esecuzione degli interventi	11
4.	PROFILI FINANZIARI	11
4.1.	Budget dell'Avviso	11
4.2.	Limiti stabiliti all'intervento	12
4.3.	Cumulo con altri sostegni e agevolazioni	12
5.	Domanda di sostegno	12
5.1.	Modalità e termini per la presentazione della Domanda di Sostegno	12
5.2.	Documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno	12
6.	IL PROCESSO VALUTATIVO	16
6.1.	Criteri di selezione e punteggi	16
6.2.	Acquisizione delle domande e assegnazione per la valutazione	17
6.3.	Ricevibilità delle istanze	17
6.4.	Ammissibilità delle istanze	17
6.5.	Valutazione di merito	18
6.6.	Approvazione della graduatoria	18
6.7.	Concessione dei benefici	19
7.	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	20
7.1.	Avvio dei lavori	20
7.2.	Termine di esecuzione dei lavori	20
7.3.	Varianti	20
7.4.	Proroghe	21

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della PescaDPDC21 Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali
e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse

2

8.	DOMANDA DI PAGAMENTO	22
8.1.	Modalità e termini delle domande di pagamento.....	22
8.2.	Documentazione da allegare	22
8.3.	Istruttoria delle domande di pagamento.....	24
8.4.	Errore palese	25
9.	OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	25
10.	SANZIONI.....	26
11.	VINCOLI DI INALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE.....	27
12.	ESCLUSIONE, DECADENZA, IRREGOLARITA', RIDUZIONI, RECUPERI.....	28
13.	RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI	29
14.	IL SISTEMA DI CONTROLLO	29
15.	ULTERIORI INFORMAZIONI	30
16.	RIFERIMENTI NORMATIVI	31
17.	ALLEGATI TECNICI	35

1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento prevede l'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni di produzione e trasformazione nel settore forestale, l'introduzione di nuove tecnologie e processi di lavorazione al fine di aumentare il valore patrimoniale delle aziende e ridurre i costi di produzione e di prima lavorazione del legno. La produzione di prodotti legnosi e non legnosi consente infatti la creazione di nuovi sbocchi di mercato per gli operatori del settore, così come la realizzazione di filiere aziendali legno-energia consente di migliorare la competitività e l'efficienza delle aziende, nonché il livello qualitativo delle loro produzioni.

Propone inoltre la diffusione di una gestione pianificata del patrimonio forestale regionale, nonché la diffusione di criteri di una gestione forestale sostenibile, recepiti all'interno della L.R. 3/2014, al fine di valorizzare le potenzialità del bosco, aumentare la stabilità dello stesso sotto il profilo ecologico ed ambientale, contribuendo indirettamente al raggiungimento degli obiettivi specifici connessi a "Conservazione della biodiversità", "Tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico", "Riduzione dei gas serra" e "Tutela del territorio".

Azioni sovvenzionabili

Fermo restando quanto definito nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR, gli investimenti ammissibili di seguito elencati, sono quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.6 del PSR

Nell'ambito della presente sottomisura sono ammissibili i seguenti interventi.

a) Interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi

Nell'ambito di tale tipologia di intervento sono ammissibili al sostegno le spese sostenute per l'acquisto di macchinari e attrezzature relativi al taglio, allestimento, concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi, nonché quelle sostenute per l'acquisto di macchinari e attrezzature utili per la raccolta dei prodotti secondari del bosco, comprese le attrezzature minute.

Relativamente a tale tipologia di intervento, pena la non ammissibilità, è necessario attenersi a quanto indicato nell'Allegato 1.

b) Interventi in strutture e attrezzature funzionali alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi

Sono ammissibili a finanziamento la realizzazione di strutture e gli acquisti di nuovi macchinari e attrezzature idonee alla lavorazione, produzione e prima trasformazione dei prodotti legnosi e non legnosi.

Relativamente a tale tipologie di intervento, pena la non ammissibilità, è necessario attenersi a quanto definito nell'Allegato 2.

c) Interventi in infrastrutture logistiche necessarie alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi, quali piattaforme, piazzali di stoccaggio e movimentazioni macchine in bosco.

Sono ammissibili a finanziamento la realizzazione di piattaforme, piazzali di stoccaggio da realizzare lungo la viabilità forestale o ai bordi del bosco inerenti la prima trasformazione dei prodotti.

d) Interventi selvicolturali finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati o degradati.

Nell'ambito di tale tipologia di intervento sono ammesse a contributo le spese sostenute per la realizzazione di interventi selvicolturali volti al recupero di boschi non più produttivi volti ad incrementare il valore del potenziale forestale.

In dettaglio saranno oggetto di finanziamento le operazioni di seguito indicate specifiche per le diverse tipologie di bosco.

- boschi cedui: diradamenti, avviamento all'alto fusto, taglio di tramarratura e successione, ripulitura;

- fustaie di latifoglie: sfollo, diradamenti, tagli di preparazione;
- fustaie di conifere: diradamento, rinfoltimento, spalcatura.

L'attuazione degli interventi deve rispondere alle specifiche tecniche contenute nell'Allegato 3.

e) Interventi selvicolturali finalizzati al recupero ed alla valorizzazione economico produttiva di popolamenti forestali specifici, quali boschi di castagno

Sono ammissibili a finanziamento interventi di diradamenti volti ad ottenere a fine turno assortimenti legnosi di dimensioni adeguate e con caratteristiche tecnologiche di pregio.

Gli interventi per il miglioramento dei castagneti da legno è ammesso esclusivamente se sono effettuati in cedui produttivi ubicati in aree vocate.

La realizzazione di tale intervento deve avvenire secondo le specifiche tecniche, di cui all'Allegato 4.

f) Interventi volti alla valorizzazione economica produttiva di prodotti non legnosi per una diversificazione della produzione di superfici forestali

Gli interventi ammessi a finanziamento riguardano interventi di diradamento e rinfoltimento di tartufaie naturali poste nelle aree vocate individuate nella "Carta delle potenzialità tartufigole della regione Abruzzo" in scala 1:100.000 realizzata dall'ARSSA nell'ambito del progetto cofinanziato dal Servizio Foreste della regione Abruzzo (LR 2/94 e successive modifiche ed integrazioni "Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale" – Programma Triennio 2014-2006.

Si precisa che, il finanziamento è subordinato al rilascio dell'attestato di riconoscimento di tartufaia controllata, così come definito dall'art. 7 della LR 66/2012 "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi d'Abruzzo".

Sia in sede di progettazione, sia in sede di realizzazione degli impianti, è prescritto, a pena di esclusione, il rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Allegato 5.

1.2. Obiettivi operativi

Le azioni oggetto di finanziamento prima elencate determineranno, per il settore forestale regionale, un miglioramento qualitativo delle produzioni, una maggiore diversificazione dell'offerta dei prodotti nonché una maggiore diffusione della gestione pianificata dei boschi e della certificazione delle produzioni legnose

1.3. Zona geografica interessata dall'intervento

La zona geografica di applicazione della Sottomisura 8.6 – Intervento 8.6.1 è rappresentata dall'intero territorio della Regione Abruzzo.

2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

2.1. Soggetti richiedenti

I beneficiari del sostegno sono:

- imprese forestali e agro-forestali singole e associate
- cooperative e consorzi forestali di cui alla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 – art. 23
- proprietari, titolari e gestori di territori agro silvo-pastorali, singoli o associati
- PMI. Tali beneficiari possono accedere alla misura esclusivamente per la realizzazione di interventi inerenti la trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi e non legnosi, a condizione che acquisiscano direttamente la materia prima dai soggetti prima elencati.

Sono esclusi gli Enti Pubblici e le loro associazioni

2.2. Condizioni soggettive di ammissibilità

Al momento della presentazione della domanda deve essere garantito il rispetto di specifiche condizioni di ammissibilità. In dettaglio il beneficiario deve:

- possedere, in relazione alla natura dell'investimento da realizzare, almeno uno dei seguenti codici ATECO: 02.10.00, 02.20.00, 02.30.00;
- essere titolare del fascicolo aziendale ai sensi del D.Lgs. 173/98, del DPR n. 503 del 01.12.1999 e delle Circolari AGEA di riferimento. La non concordanza dei dati dichiarati nel fascicolo con la situazione aziendale o la non corrispondenza degli stessi con i dati riportati nella domanda di sostegno comportano la pronuncia di non ammissibilità di quest'ultima, con conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase dell'iter istruttorio;
- essere titolare di un conto corrente dedicato o comunque adottare apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento oggetto di finanziamento;
- avere la piena disponibilità delle superfici oggetto di intervento nelle forme previste dal presente bando per la durata dei lavori previsti e per tutto il periodo di impegno;
- per gli interventi ascrivibili alle tipologie a) e b), dimostrare, nelle modalità di cui al paragrafo 5.2 lettera d), di aver lavorato la superficie minima boscata utile per l'acquisizione delle specifiche tipologie di macchine e attrezzature;
- essere in regola con la certificazione antimafia esclusivamente per erogazioni superiori a 150.000,00 Euro;
- i consorzi forestali devono essere costituiti in base a quanto definito dall'art. 23 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3;
- le PMI devono:
 - ✓ possedere i requisiti definiti dal Reg. (UE) 702/2014;
 - ✓ operare nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, prodotti secondari del bosco);
 - ✓ dimostrare di acquisire un quantitativo minimo di assortimenti legnosi pari almeno al 50% della capacità produttiva massima dai soggetti di cui al paragrafo 2.1

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai fini dei principi sull'ammissibilità delle spese si rinvia a quanto indicato nel documento "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" disponibile sul sito www.politicheagricole.it.

3.1. Spese ammissibili

Il riferimento guida per determinare l'ammissibilità e l'eleggibilità delle spese è il documento MIPAF "Linee guide sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" approvato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute subito dopo la presentazione della domanda di sostegno.

Per i soli interventi selvicolturali ascrivibili alle Tipologie di Intervento d), e) ed f), sono ammissibili a sostegno le spese sostenute successivamente alla data di effettuazione, in sede di esecuzione dei controlli amministrativi, della visita in situ necessaria al fine di verificare lo stato dei luoghi ante intervento, la congruità dei costi rappresentati negli elaborati progettuali, l'efficace degli interventi proposti in termini di perseguimento degli obiettivi della Sottomisura. In tal caso, fanno eccezione le spese relative alla progettazione, ammissibili a premio anche se sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno.

3.2. Condizioni oggettive di ammissibilità

Nell'ambito del presente bando ogni beneficiario deve presentare un'unica domanda relativa ad uno o più interventi, tra quelli previsti dalla misura di cui al paragrafo 1.1, per i quali richiede il finanziamento.

Gli interventi proposti, per poter accedere al finanziamento richiesto, devono presentare i requisiti di seguito elencati:

- devono essere realizzati esclusivamente nel territorio della regione Abruzzo;
- gli interventi ascrivibili alla Tipologie di Intervento d), e) ed f) di cui al paragrafo 1.1 devono:
 - ✓ essere realizzati su superfici destinate a bosco così come definito nell'art. 3 della L.R. n. 3 del 10/01/2014;
 - ✓ avere un valore di macchiatico, calcolato secondo le specifiche dell'Allegato 9 del presente bando, negativo;
 - ✓ essere effettuati in base alle previsioni e prescrizioni dei piani di assestamento forestali approvati o in corso di istruttoria, dei Criteri Minimi di Conservazione delle Aree Natura 2000 e dei Piani di gestione delle stesse, anche se non approvati
- per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori ai 50 ettari, la concessione del sostegno è condizionato dalla presenza di un piano di gestione forestale, come definiti dagli articoli 12, 13, 14 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo", vigente e/o adottato dal proprietario o gestore ed inviato al servizio competente regionale e comunque coerenti con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
- devono determinare, a seguito della loro realizzazione, un miglioramento economico delle produzioni forestali. A tal fine i soggetti proponenti sono tenuti alla presentazione di un piano di investimento che fornisca un'informazione oggettiva e verificabile dell'aumento del valore economico delle aree forestali in conseguenza dell'intervento proposto, secondo i criteri definiti nell'Allegato 8 – Piano di Investimento;
- devono essere limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti legnosi e non legnosi;
- non devono essere riconducibili:
 - alle operazioni di rinnovamento dopo il taglio definitivo di utilizzazione
 - a spese di manutenzione e costi di funzionamento
 - a costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado che trova sostegno nell'ambito dell'art. 17 (UE) n. 1305/2013
 - a costi di beni non durevoli

Inoltre:

- la natura e l'entità degli interventi deve essere pertinente e commisurata alle reali esigenze dell'impresa richiedente e deve essere opportunamente motivata e giustificata in rapporto alle indicazioni e previsioni contenute nella documentazione progettuale allegata alla domanda di sostegno;
- i macchinari da destinare alle operazioni in bosco devono avere caratteristiche tali da garantire il mantenimento del buon stato del suolo ed il non danneggiamento delle risorse forestali (Allegato 1);
- gli impianti destinati alla trasformazione pre-industriale di assortimenti legnosi non devono avere capacità superiore a 10.000 m³ annui;
- gli interventi devono raggiungere un punteggio minimo così come disposto dall'AdG del PSR Abruzzo 20013-2020 nelle Linee Guida operative per l'avvio di attuazione del PSR 2014-2020 (paragrafo 4.8) (la soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno è costituita dal raggiungimento di un punteggio non inferiore al 50% della media aritmetica semplice dei punteggi assegnati alle domande ammissibili, e comunque un punteggio assoluto non inferiore al 30% di quello massimo) Il punteggio da attribuire alla singola domanda è determinato in base a quanto definito dal paragrafo 6.1 Criteri di selezione e punteggi;
- il sostegno non può essere concesso ad una "impresa in difficoltà", con riferimento agli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", di cui al Reg. UE 702/14 e alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02

- riguardare progetti per i quali non sono stati richiesti o ottenuti contributi ai sensi di norme comunitarie, statali o regionali;
- le imprese destinatrici di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- l'importo richiesto per la realizzazione dell'intervento non deve essere inferiore a Euro 30.000,00.

3.3. Impegni del Beneficiario

Per poter accedere ai benefici il Beneficiario si impegna a:

- a) realizzare l'intervento nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato e approvato;
- b) dimostrare, esclusivamente per le Tipologie di Intervento a) e b), di aver lavorato, durante i cinque anni del periodo di impegno, la superficie minima boscata relativa alla tipologie di macchine o attrezzature che sono state oggetto di finanziamento. Il beneficiario è pertanto tenuto a presentare, all'Ufficio Competente, entro i 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale dalla data di decorrenza dell'impegno e per i cinque anni successivi, apposita documentazione comprovante quanto richiesto. Il termine della scadenza annuale è individuato nel 31 dicembre di ogni anno; per il primo anno di vincolo il 31 dicembre è riferito a quello dell'anno successivo alla presentazione della domanda di pagamento;
- c) le PMI devono dimostrare durante i cinque anni del periodo di impegno, di aver lavorato un quantitativo di materia prima pari almeno al 50% della capacità produttiva massima e di averla acquisita dai soggetti di cui al paragrafo 1.1. Tale dimostrazione deve avvenire nei tempi e nelle modalità indicate nel punto b) del presente paragrafo;
- d) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato durante i 5 anni del periodo di impegno;
- e) non richiedere o ottenere, nel caso di ammissione al contributo della domanda di sostegno, altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali o regionali per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- f) acquisire, al fine della concessione del contributo, le eventuali autorizzazioni richieste per la realizzazione dell'intervento secondo i tempi e le modalità di cui al paragrafo 6.7 Concessione dei benefici;
- g) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti dal bando;
- h) presentare la domanda di pagamento nei termini e nei modi indicati dal bando.

3.4. Eleggibilità delle spese

Relativamente all'ammissibilità, alla congruità ed eleggibilità delle spese si fa riferimento a quanto definito nel Documento MIPAAF "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" approvato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Gli importi delle spese ammissibili, fino alla determinazione dei costi standard delle tipologie di intervento finanziate, saranno verificate a consuntivo dalla Regione, sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta dal direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione.

Per la stima delle spese necessarie alla realizzazione degli interventi proposti si dovrà procedere con le modalità di seguito dettagliate.

Investimenti materiali

Nell'acquisizione di beni materiali, quali impianti e componenti non a misura o non compresi nelle voci dei prezzi ufficiali, perché la spesa possa essere considerata ammissibile il beneficiario è tenuto ad adottare una procedura di selezione del fornitore basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dal venditore, devono riportare:

- a. l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA;

- b. lo sconto percentuale rispetto al listino ufficiale della ditta produttrice;
- c. il prezzo netto;
- d. i termini di pagamento;
- e. i tempi di consegna.

Qualora il criterio di scelta non sia il prezzo più basso, la scelta del fornitore deve essere illustrata con una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, che dovrà essere allegata alla domanda di finanziamento.

Il ricorso ai tre preventivi potrà essere omesso nel caso in cui il fornitore sia esclusivista, per la specifica tipologia di bene, a livello almeno di territorio regionale. Tale situazione dovrà opportunamente essere attestata e documentata nella relazione di cui sopra.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture nelle quali deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto (natura e quantità e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

Realizzazione di opere a misura.

La realizzazione di opere a misura è ammessa quando sono presentati progetti corredati da disegni, una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari ufficiali, come individuati dall'AdG nelle "Linee Guida" approvate con Determinazione Direttoriale DPD141/16 al paragrafo "20. Parametri di riferimento".

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario per la predisposizione della documentazione richiesta dai bandi deve far riferimento:

- al "Prezzario Regionale per interventi di forestazione" di cui alla determinazione DH31/714 del 6 agosto 2013 pubblicata sul BURA ordinario n. 33 del 18/9/2013 per gli interventi di forestazione. Per gli interventi da realizzarsi in zone di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013, i prezzi riportati nel vigente prezzario, possono essere incrementati del 10%: tale incremento può essere applicato, nell'ambito del presente bando, solo nei comuni ricadenti nell'Elenco Comuni in zone svantaggiate ex art. 18 del Reg. (UE) 1257/1999 di cui al documento "Zonizzazione PSR 2014-2020". Per i comuni montani parzialmente svantaggiati la frazione del territorio classificato come svantaggiato ricadente all'interno del territorio comunale, per il quale può essere applicato l'incremento del 10%, è individuata con riferimento catastale;
- per le voci di spesa non contemplate nel Prezzario di cui sopra e per le opere edili ed affini propriamente dette, all'Elenco Regionale dei "Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo" approvato con DGR 469 del 8/7/2014. All'importo complessivo dei lavori dovrà essere applicata la percentuale di ribasso medio di gara dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia, come riportata per l'annualità di più recente rilevazione nel "Rapporto regionale sui contratti pubblici" elaborato dal competente Servizio del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali.

L'analisi dei costi è ammessa esclusivamente per voci di costo non contemplate nei Prezzari sopra indicati. La stessa è redatta applicando alle quantità di materiali, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi prezzi elementari, dedotti da listini ufficiali o dai listini delle C.C.I.A.A. o, in difetto, da indagini di mercato opportunamente documentate. Per la manodopera si dovrà fare riferimento al vigente C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. All'importo così determinato andrà aggiunta, per tener conto dei normali costi relativi alla sicurezza nei cantieri, una percentuale pari al 2% dell'importo stesso.

I richiedenti, utilizzando il computo metrico di progetto, sono tenuti a richiedere ad almeno tre ditte in concorrenza fra di loro appositi preventivi, nei quali dovrà essere riportato il ribasso in termini percentuali rispetto al costo determinato nel computo metrico.

Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dalla ditta interpellata, devono riportare:

- a. il ribasso percentuale rispetto all'importo dei lavori come determinato nel computo metrico di progetto;
- b. l'importo netto;
- c. i termini di pagamento;

d. i tempi di consegna dei lavori ultimati.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.

La spesa effettuata è comunque documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro

Nell'ambito di tale misura è prevista la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro esclusivamente per la realizzazione degli interventi selvicolturali. Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché da piccoli proprietari che gestiscono in maniera diretta l'intervento realizzandolo con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali.

Tali operazioni sono ammesse a finanziamento a condizione che la spesa cofinanziata dal FEASR sia minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura nonché tutti gli altri requisiti previsti dalle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 emanate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

3.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della sottomisura 8.6 - intervento 8.6.1 sono ammissibili a sostegno le spese sostenute per le voci di costo di seguito elencate:

- macchine, attrezzature e impianti per la gestione e utilizzazione del bosco, l'esbosco, la raccolta di biomasse legnose e lo stoccaggio;
- macchine e attrezzature per interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali
- macchine, attrezzature e impianti per raccolta, stoccaggio, lavorazione, commercializzazione di prodotti non legnosi;
- realizzazione o adeguamento di immobili e infrastrutture logistiche destinate alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e dei prodotti non legnosi;
- realizzazione o adeguamento di immobili destinati alla trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi;
- realizzazione di piattaforme logistiche per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti legnosi;
- conversioni permanenti della struttura del bosco volte a modificarne la composizione specifica al fine di ottenere assortimenti legnosi di maggior pregio;
- tagli colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari di eliminazione di essenze alloctone, tagli di conversione e avviamento, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate, purché previsti una sola volta nel periodo di programmazione, compreso il miglioramento o recupero di boschi a prevalenza di castagno (1 tantum);
- spese preliminari alla certificazione forestale ai sistemi FSC, PEFC o di altre forme di certificazione. Tali spese saranno ammesse a finanziamento soltanto se collegate agli interventi elencati al paragrafo 1.1. Le specifiche tecniche relative a tale intervento sono riportate nell'Allegato 6;
- elaborazione e revisioni dei Piani di Gestione forestali. Tali spese saranno ammesse a finanziamento soltanto se collegate agli interventi elencati al paragrafo 1.1. Le specifiche tecniche relative a tale intervento sono riportate nell'Allegato 7.

Sono inoltre ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali connessi agli interventi previsti dal bando, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato, nella misura massima al 6% rispetto all'importo complessivo delle precedenti voci.

Nell'ambito dei costi relativi alla realizzazione dell'intervento potranno essere contemplati anche eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Legislativo 821/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente".

3.6. Costi non ammissibili

Relativamente ai costi non ammissibili si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento UE 1305/2013.

Nell'ambito della presente misura non sono ammissibili a contributo:

- le spese sostenute dal beneficiario prima della presentazione della domanda di pagamento e, per i soli interventi selvicolture ascrivibili alle tipologie di intervento d), e) ed f) prima della data di effettuazione, in sede di esecuzione dei controlli amministrativi, della visita in situ: in tal caso, fanno eccezione le spese relative alla progettazione, ammissibili a premio anche se sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- tutte le spese che in fase di istruttoria saranno motivatamente ritenute non ammissibili;
- spese per interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di assestamento forestali approvati o in corso di approvazione;
- spese inerenti l'acquisto di macchinari o attrezzature relative alla trasformazione industriale dei prodotti legnosi e non legnosi;
- spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefoni e simili;
- spese inerenti interventi eseguiti in castagneti da frutto;
- spese sostenute da soggetti che operano esclusivamente la commercializzazione (acquisto, stoccaggio e vendita);
- spese sostenute per l'acquisto di macchinari e attrezzature non incluse negli Allegati 1 e 2;
- spese inerenti l'acquisto di macchine e attrezzature usate;
- spese sostenute per il rilascio della certificazione forestale da parte dell'organismo di certificazione;
- tutte le spese che pur essendo necessarie per la corretta esecuzione degli interventi non sono esplicitate nel computo metrico estimativo
- IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

3.7. Termini di esecuzione degli interventi

Il termine massimo per il completamento degli interventi a cura del beneficiario è fissato in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di concessione dei benefici, salvo concessione di eventuali proroghe richieste e concesse.

4. PROFILI FINANZIARI

4.1. Budget dell'Avviso

La dotazione finanziaria resa disponibile per il presente bando dall'Autorità di gestione del PSR Abruzzo 2007-2014 è pari a Euro 2.000.000,00 (euro due milioni).

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 40% dei costi ritenuti ammissibili ed effettivamente sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento.

Qualora gli investimenti realizzati comportino un ritorno economico, il contributo erogabile sarà determinato in relazione agli introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato (compreso autoconsumo) come indicato nell'Allegato 10.

4.2. Limiti stabiliti all'intervento

Per ogni singolo progetto presentato è previsto un importo massimo di spesa ammissibile pari a Euro 500.000,00 e un importo minimo di spesa richiesto pari a euro 30.000,00.

Si specifica che:

- sono ammissibili a finanziamento i progetti che contemplino una spesa superiore all'importo massimo ammissibile a finanziamento a condizione che il beneficiario presenti apposita dichiarazione nella quale attesti di farsi carico della quota eccedente;
- non sono ammissibili a finanziamento progetti che presentino un importo di spesa richiesto inferiore a quello previsto.

4.3. Cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti fondi strutturali e d'investimenti europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. UE 1303/2013 e art. 59 del Reg. UE 1305/2013)

5. DOMANDA DI SOSTEGNO

5.1. Modalità e termini per la presentazione della Domanda di Sostegno

Nell'ambito del presente bando è prevista esclusivamente la presentazione della domanda in modalità "dematerializzata".

La domanda deve essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'AGEA sul portale SIAN, previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati.

La domanda di sostegno deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni continuativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale della Regione Abruzzo settore Agricoltura (www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

Nel caso in cui i termini sopra stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.

Ai fini della dimostrazione della data di presentazione vale la data di rilascio sul Portale SIAN.

L'inoltro con modalità diverse da quelle prescritte determina la pronuncia di non ricevibilità

Gli aspiranti beneficiari possono richiedere, fino a 15 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di sostegno, chiarimenti procedurali e documentali al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali. Detti chiarimenti possono essere richiesti, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: dpd021@pec.regione.abruzzo.it. I chiarimenti richiesti saranno pubblicati sul sito istituzionale (www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

5.2. Documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno

Alla domanda di sostegno deve essere allegata, in formato elettronico, la documentazione di seguito elencata. Al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per la conclusione della procedura di istruttoria delle domande di sostegno, la mancanza anche di uno solo dei documenti di cui all'elenco che segue, eccezion fatta per l'indice di cui alla lettera a), comporta l'archiviazione della domanda, che è considerata non ricevibile..

- a) indice dei documenti trasmessi con la domanda;
- b) scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- c) documentazione attestante i titoli di possesso delle particelle o dei manufatti interessati dagli interventi. Nell'ambito del presente bando sono previsti esclusivamente i titoli di proprietà, contratti di

affitto o altre forme di concessione attestante il diritto di disporre delle particelle o dei manufatti registrati a norma di legge, per la durata dei lavori previsti e per tutto il periodo di impegno. Qualora nell'atto non sia esplicitamente dichiarato l'assenso del proprietario dei terreni o dei manufatti all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto, tale documentazione dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario con firma autenticata nei modi di legge. Non costituiscono titolo di possesso valido per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla presente misura i contratti di Comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, neanche se registrati;

- d) documentazione attestante la superficie minima boscata lavorata per gli Interventi ascrivibili alle Tipologie di intervento a) e b). Per la determinazione della superficie minima boscata si deve far riferimento alla superficie lavorata nell'esercizio precedente la presentazione della domanda o in alternativa a quella media riferita ai tre anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno. A tal fine dovranno essere allegati contratti di acquisto di bosco in piedi, atti autorizzativi, scritture private, e altri documenti comprovanti quanto richiesto;
- e) progetto definitivo/esecutivo elaborato nel rispetto delle definizioni di cui alla normativa sui lavori pubblici, predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati all'esercizio della professione, composto dagli elaborati di seguito elencati:
1. relazione tecnica dettagliata dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati gli aspetti di seguito elencati :
 - descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali, personalità giuridica, titolo di possesso delle aree oggetto di intervento, ecc.);
 - localizzazione dell'intervento: Comune, Provincia, estremi catastali delle particelle interessate, riferimento alle cartografie ufficiali della Regione Abruzzo;
 - sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi;
 - per i soli interventi di natura selvicolturali: studio del clima e inquadramento fitoclimatico inquadramento geo-pedologico, caratteri morfologici e dati topografici, vegetazione, descrizione del soprassuolo (composizione, struttura, dati dendrometrici, ecc.), stima del volume degli assortimenti utili ritraibili dagli interventi selvicolturali di cui all'allegato 10; calcolo del valore di macchiatico (calcolato in base a quanto definito nell'Allegato 9);
 - obiettivi dell'intervento;
 - descrizione analitica delle operazioni e delle opere per le quali si richiede il finanziamento, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzate per la loro quantificazione fisica ed economica;
 - cronoprogramma e stima dei tempi di esecuzione delle operazioni di progetto;
 - particolari costruttivi delle opere previste;
 - calcolo del punteggio proposto per il progetto;
 - Business Plan a firma del tecnico progettista di cui alla lettera a) del par. 6.1, al fine della Valutazione di Merito relativa al Criterio di Selezione "Redditività dell'intervento";
 - certificazione delle macchine oggetto di finanziamento e dichiarazione del rivenditore o della ditta costruttrice di cui alla lettera b) del par. 6.1, al fine della Valutazione di Merito relativa al Criterio di Selezione "Innovazione";
 - dichiarazione a firma del beneficiario, opportunamente motivata, attestante il numero dei soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto di cui alla lettera c) del par. 6.1, al fine della Valutazione di Merito relativa al Criterio di Selezione "Progetti presentati in forma aggregata";
 2. copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse interessate dai lavori;
 3. cartografia, costituita esclusivamente da estratto della carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 o 1:5.000 o dell'Ortofotocarta in scala 1:10.000 con evidenziate i confini dell'area oggetto dell'intervento;

4. planimetria stato futuro in scala idonea, con l'indicazione degli interventi previsti distinti in base alle tipologie ammissibili. Questo elaborato potrà essere omesso nel caso in cui il progetto preveda esclusivamente interventi selvicolturali;
5. computo metrico estimativo relativo alla realizzazione dell'investimento redatto secondo quanto previsto per le singole tipologie di intervento. Si specifica quanto segue:
 - ✓ eventuali voci di spesa non riportate nel computo metrico estimativo non potranno essere considerate ammissibili a finanziamento;
 - ✓ la realizzazione di opere, operazioni e/o acquisti non previsti in progetto, ma considerati, in sede di istruttoria necessari per la buona riuscita del progetto dovranno essere oggetto di apposita prescrizione e dovranno essere realizzati con oneri a completo carico del beneficiario;
- g) piano di manutenzione e conservazione delle opere realizzate o adeguate, secondo le specifiche relative alle diverse tipologie di intervento per i cinque anni successivi alla realizzazione, con indicazione delle operazioni da porre in atto nelle singole annualità;
- h) estratto dell'eventuale Piano di Gestione Silvo-Pastorale o del Piano di gestione del SIC o della ZPS, dal quale sia possibile rilevare le operazioni previste sulle superfici oggetto di intervento;
- i) tavole e disegni necessari in funzione della tipologia di intervento, con particolare riferimento agli interventi inerenti la realizzazione delle infrastrutture;
- j) documentazione attestante l'avvenuta attivazione, nei casi previsti, delle procedure di cui alle normative sulla Valutazione di Incidenza.
- k) dichiarazione rilasciata da un istituto di Credito recante i canti evidenziati nell'Allegato "A" denominato "affidamento bancario" di cui alle Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020
- l) dichiarazione di Pantouflage di cui all'Allegato 11
- m) tre preventivi di tre ditte concorrenti controfirmati dal venditore nelle modalità indicate nel paragrafo 3.4;
- n) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, inerente il pagamento dell'IVA in relazione alla recuperabilità o meno della relativa spesa.
- o) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, inerente il rispetto del divieto di cumulo di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, art. 8.
- p) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di non essere "impresa in difficoltà" come da definizione di cui all'art. 2 punto (14) del Reg. (UE) 702/2014

I **sogetti aventi caratteristiche di forma associativa** (società, cooperative, consorzi, ecc.) oltre alla documentazione relativa ai punti precedenti, dovranno produrre:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente dell'Associazione richiedente;
- b) copia conforme della delibera dell'organo sociale competente con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici;
- c) copia conforme dell'atto che autorizza il rappresentante legale all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresi la presentazione della domanda e la riscossione del contributo, nonché a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nell'atto dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
- d) dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente il finanziamento, contenente l'indicazione della data di nascita ed attività esercitata dei singoli soci, in caso di forme associative, o dei singoli componenti l'organo deputato ad approvare la presentazione della domanda, nel caso di Consorzi;
- e) autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A..

Le **PMI** dovranno allegare copie dei contratti di fornitura. Tali contratti dovranno soddisfare i requisiti minimi di seguito indicati, pena la non ammissibilità a finanziamento:

- a) devono riferirsi all'esercizio corrispondente a quello di attuazione degli interventi di cui alla domanda di sostegno;
- b) essere stipulati con i soggetti di cui al paragrafo 2.1;
- c) prevedere l'acquisto di un quantitativo minimo di assortimenti legnosi pari al 50% della capacità produttiva massima.

I contratti dovranno inoltre presentare le seguenti clausole:

- denominazione, partita IVA o Codice Fiscale, sede legale o residenza dei contraenti;
- data di stipulazione del contratto di fornitura;
- durata del contratto;
- specie legnosa o tipo di bosco o di impianto arboreo che fornisce la materia prima, con indicazione delle superfici e dati catastali e del relativo titolo di possesso;
- quantitativo della fornitura annua.

6. IL PROCESSO VALUTATIVO

6.1. Criteri di selezione e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito della sottomisura 8.6- intervento 8.6.1 fanno riferimento ai criteri di selezione approvati dal CdS ed adottati dall'AdG e sono i seguenti:

Valutazione di merito		
Criteri di selezione	Punteggio massimo	Modalità di valorizzazione
Redditività dell'intervento	30	100%: l'intervento è sviluppato nell'ambito di un accordo di filiera legno-energia/mobile 50%: l'investimento determina riduzione dei costi ed incremento del valore economico del bosco. 0%: l'investimento non determina almeno riduzione dei costi ed incremento del valore economico del bosco
Superficie prevalente nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	20	100%: interventi prevalentemente realizzati in zone montane di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013. Il requisito della prevalenza è posseduto ove le superfici interessate dagli interventi ricadono per più del 50% nei territori dei Comuni ricompresi nell'"Elenco comuni in zone svantaggiate ex art. 18 regolamento 1257/1999" di cui al documento "Zonizzazione PSR 2014-2020" 50%: interventi prevalentemente realizzati in zone svantaggiate diverse dalle zone montane di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013. Il requisito della prevalenza è posseduto ove le superfici interessate dagli interventi ricadono per più del 50% nei territori dei Comuni ricompresi nell'"Elenco comuni in zone svantaggiate ex art. 19 regolamento 1257/1999" di cui al documento "Zonizzazione PSR 2014-2020" 0%: interventi non localizzati nelle aree di cui sopra ovvero localizzati in una di esse in misura non prevalente.
Innovazione	10	100%: l'investimento è diretto, in misura superiore al 50% della spesa totale, all'acquisto di macchinari ed attrezzature ad alta innovazione, introdotte sul mercato da non più di 5 anni 50% l'investimento è diretto, in misura superiore al 25% della spesa totale, all'acquisto di macchinari ed attrezzature ad alta innovazione, introdotte sul mercato da non più di 5 anni 0%: assenza dei requisiti sopra indicati
Adesione al PEI	10	100%: presenza del requisito 0%: assenza del requisito
Progetti presentati in forma aggregata	10	100%: l'investimento è proposto da almeno 5 soggetti associati tra loro 50%: l'investimento è proposto da almeno 3 soggetti associati tra loro 0%: l'investimento è proposto da una singola impresa o da meno di 3 imprese associate tra loro
Adesione ai sistemi di certificazione forestale	10	100 % l'investimento è proposto da soggetti in possesso di almeno una certificazione forestale 0% assenza del requisito di cui sopra
Maggiore estensione della superficie forestale del Piano di Gestione (o strumento equivalente) o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari	10	100% estensione maggiore di 40 ettari 50% estensione compresa fra 10 e 40 ettari 0% estensione inferiore a 10 ettari

Per i sottoelencati di Criteri di Selezione vale quanto di seguito specificato.

a) Redditività dell'intervento. Deve essere presentato Business Plan sottoscritto da un tecnico abilitato che descriva la situazione ante e post intervento nella quale si dimostri che, a seguito della realizzazione dell'intervento oggetto di richiesta di finanziamento, ci sarà una riduzione dei costi variabili ed un incremento del valore economico del bosco.

b) Innovazione. Il livello di innovazione è dimostrata tramite acquisizione apposita certificazione ENAMA, ENTAM, BBA.

dimostrazione della determinazione dell'anno di introduzione sul mercato della macchina oggetto di finanziamento sarà valuta mediante apposita dichiarazione rilasciata dal Venditore o dalla Ditta Costruttrice

c) Progetti presentati in forma aggregata. Per la determinazione del numero dei soggetti sono presi in considerazione solo i soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto.

6.2. Acquisizione delle domande e assegnazione per la valutazione

Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, il servizio competente procede al protocollo ad alla presa in carico delle domande di sostegno. L'iter istruttorio viene avviato mediante l'individuazione del responsabile di procedimento e degli incaricati delle valutazioni di ricevibilità, ammissibilità, merito che verranno comunicati ai beneficiari ai sensi della L. 241/90, **comunicata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo**.

L'istruttoria delle domande di sostegno prevede le fasi previste dal paragrafo 6.3 al paragrafo 6.7

6.3. Ricevibilità delle istanze

La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza (modalità di trasmissione della domanda e completezza della documentazione)

La domanda è considerata ricevibile dal Servizio Competente se rispondente ai seguenti requisiti:

- presentazione entro i termini previsti
- completezza della documentazione allegata
- sottoscrizione dell'istanza (firma OTP)
- presenza di valido documento di identità

Sono considerate non ricevibili con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative le domande:

- presentate oltre i termini stabiliti
- non compilate con le modalità previste
- non "rilasciate" dal sistema
- prive della firma del richiedente
- prive del documento di identità valido
- prive della documentazione obbligatoria richiesta
- diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAN

I tecnici incaricati dell'istruttoria redigono e sottoscrivono la lista di controllo (check-list) distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.

In caso di esito negativo della valutazione l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata e l'esito negativo viene comunicato al beneficiario mediante PEC

In caso di esito positivo della valutazione, l'istanza è dichiarata ricevibile e viene avviata alla valutazione di ammissibilità.

6.4. Ammissibilità delle istanze

Tutte le domande ritenute ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità.

La valutazione di ammissibilità consiste nella verifica:

- della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
- della congruità dell'investimento proposto con gli obiettivi del bando;
- della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando;
- della completezza e rispondenza sotto il profilo formale e contenutistico della documentazione prodotta su richiesta del servizio a fini di integrazione/ chiarimento;
- del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dal bando;
- della ragionevolezza dei costi presentati e della conformità di essi rispetto alla categoria di operazione che si vuole realizzare;
- della congruità dei costi;
- della presenza di almeno tre preventivi per ciascun lavoro/fornitura/servizio da acquisire e, ove previsto, delle motivazioni di scelta del preventivo selezionato;
- del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM.

Esclusivamente per gli interventi ascrivibili alle tipologie d), e) ed f) del paragrafo 1.1, è previsto un apposito sopralluogo sui luoghi oggetto dell'intervento, da comunicare al beneficiario non oltre 48 ore prima. Il sopralluogo dovrà svolgersi in presenza del beneficiario o di un suo delegato munito di delega scritta, e del tecnico progettista e valuterà la fattibilità tecnica del progetto. Alla conclusione del sopralluogo si redigerà un verbale in duplice copia (una per il tecnico e l'altra per il beneficiario)

Nel caso in cui la documentazione tecnica e/o amministrativa necessaria per l'istruttoria sia carente il Servizio Tutela assegna un termine decadenziale non superiore a 10 giorni per la presentazione di documentazione integrativa.

In tal caso, trascorso il termine di 10 giorni, in assenza di invio delle integrazioni richieste o in caso di invio di documentazione inidonea a rendere i documenti rispondenti, sul piano formale e contenutistico, alle prescrizioni del bando, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.

6.5. Valutazione di merito

Per tutte le domande risultate ammissibili si procede con la valutazione di merito.

Essa consiste nella valorizzazione, a cura di incaricati del Servizio competente, dei progetti attraverso l'applicazione a ciascuno di essi dei punteggi contemplati nei criteri di selezione approvati dall'AdG e indicati al precedente par.6.1

Per la selezione delle domande da ammettere a finanziamento è stabilita una soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno. Tale soglia è stabilita in un punteggio non inferiore al 50% della media aritmetica semplice dei punteggi assegnati ai progetti ammissibili, e comunque in un punteggio assoluto non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.

6.6. Approvazione della graduatoria

Dopo la valutazione di merito il Dirigente del Servizio competente approva con proprio provvedimento, una graduatoria provvisoria costituita dai seguenti elenchi:

- elenco provvisorio delle domande ammissibili in ordine di punteggio;
- elenco provvisorio, delle domande ammissibili e finanziabili fino a concorrenza del finanziamento, indicando per ciascuna la spesa ammessa e il contributo concedibile;
- elenco provvisorio, delle domande non ammissibili in ordine di punteggio;
- elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili;
- elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili.

Il provvedimento è pubblicato sul sito della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura). La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes. L'avvenuta pubblicazione è altresì comunicata tramite PEC ai beneficiari o ai soggetti da essi formalmente delegati.

Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase, associando all'evento la data di pubblicazione e il nominativo del funzionario responsabile.

Richiesta di riesame. Gli interessati possono produrre richiesta di riesame ed inviarla entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione, al Servizio competente. Tale richiesta può riguardare esclusivamente gli esiti relativi al punteggio attribuito o al contributo assegnato, facendo riferimento esclusivamente a dati desumibili dalla documentazione già prodotta e non può riguardare gli esiti della ricevibilità e dell'ammissibilità in quanto già oggetto di atti definitivi.

Le domande oggetto di richiesta di riesame sono segnalate sul sistema ai fini della riapertura delle funzioni, sono valutate da apposita Commissione e l'esito è comunicato ai richiedenti mediante PEC.

Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, Il Dirigente del Servizio quindi approva, con proprio atto la graduatoria definitiva, costituita dai seguenti elenchi:

- elenco definitivo, in ordine di punteggio, delle aziende idonee;
- elenco definitivo, in ordine di punteggio, delle domande ammesse e finanziate fino a concorrenza dello stanziamento, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo concesso;
- elenco definitivo, in ordine di punteggio, delle aziende idonee ma non finanziate.

L'elenco dei beneficiari è pubblicato in base alla normativa comunitaria e alle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura, nonché sul sito istituzionale di "Amministrazione Trasparente"

6.7. Concessione dei benefici

Sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco definitivo delle aziende idonee in ordine di punteggio (fino a concorrenza dello stanziamento)

L'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto. (Punto 4.10 Linee Guida operative)

Le risorse indicate nel presente bando al paragrafo 4.1 costituiscono il limite finanziario di utilizzabilità delle corrispondenti graduatorie.

L'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio Competente. Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione specifica:

- numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN
- il codice unico di progetto (CUP)
- nominativo o ragione sociale del beneficiario
- codice fiscale o Partita IVA del beneficiario
- spesa ammessa
- contributo concesso
- la data massima per l'avvio dell'intervento e quella per la sua conclusione.

Al provvedimento di concessione sono allegati il quadro economico degli investimenti e/o interventi approvati e la contabilità conseguentemente revisionata.

Il provvedimento di concessione è notificato tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati.

Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo, ma che abbiano allegato all'istanza autorizzazioni/certificazioni in itinere e/o dichiarazioni sostitutive, verrà richiesto, a mezzo PEC, di produrre, entro il termine decadenziale di 15 giorni decorrenti dal ricevimento di essa, le certificazioni/autorizzazioni non ancora prodotte.

7. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

7.1. Avvio dei lavori

Entro 90 giorni a decorrere dalla concessione del finanziamento, i beneficiari sono tenuti a dare avvio ai lavori e a darne relativa comunicazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 al Servizio Tutela degli Ecosistemi, per gli adempimenti di competenza.

E' ammessa la possibilità di eseguire i lavori e le opere ritenute ammissibili a proprio rischio, anche per i richiedenti le cui istanze siano state classificate ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi.

In tal caso, per non perdere il diritto alla corresponsione dei contributi cui potrebbero accedere in caso di ammissione a finanziamento, gli stessi sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme procedurali stabilite nel presente bando.

La dichiarazione è supportata dalla documentazione attestante l'avvio dei lavori e da copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità.

Nel caso di interventi che comportino esclusivamente acquisti, la data di inizio lavori corrisponde a:

- data del primo d.d.t. o fattura accompagnatoria
- data della caparra confirmatoria
- data del contratto di fornitura (qualora registrato).

La comunicazione di inizio lavori riporta le seguenti informazioni:

- nominativo del beneficiario
- localizzazione dell'intervento (comune, provincia, località)
- numero di domanda AGEA
- nominativo del direttore dei lavori
- dichiarazione del direttore dei lavori attestante la categoria di lavori, fra quelle riportate nel computo metrico di progetto, con le quali è dato avvio all'intervento.

Non sono previste proroghe per l'avvio dei lavori.

7.2. Termine di esecuzione dei lavori

Il termine massimo per il completamento degli interventi a cura del beneficiario è fissato in 24 mesi, a decorrere dalla concessione dei benefici, salvo proroga concessa secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 7.4

7.3. Varianti

Il Beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, una sola variante debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva.

Sono considerate varianti, ed in quanto tali oggetto di approvazione preventiva da parte del Servizio competente la realizzazione di opere e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi. Sono inoltre considerate varianti il cambio del beneficiario ed il cambio di sede dell'investimento

Non sono considerate varianti, ed in quanto tali non soggette ad approvazione preventiva, fermo restando contenuti e finalità del progetto presentato, l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente identici a quelli originariamente proposti, nonché adeguamenti non sostanziali e coerente con l'intervento delle opere e degli impianti. Tali circostanze verranno comunque valutate in sede di verifica finale.

Si precisa che:

- non è ammessa la presentazione di perizie di variante prima dell'approvazione e pubblicazione delle graduatorie. Eventuali perizie di variante presentate in data antecedente non saranno prese in considerazione e verranno pertanto archiviate;

- non sono ammissibili varianti che comportino modifiche agli obiettivi previsti dal bando o il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità;
- l'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già attribuito in sede di concessione;
- la minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo;
- non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari ad un importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa;
- se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili;
- qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla Amministrazione concedente, le diverse spese sostenute ma non autorizzate, sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa
- nel caso di **cambio del beneficiario**, per cessione totale o parziale dell'azienda, ai sensi dell'art.8 del Reg (CE) n.809/2014 e fermo restando le ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore – AGEA, dopo la concessione dell'aiuto, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (**cedente**) può subentrare un altro soggetto (**cessionario**) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione dell'azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente in sede di domanda.

Il progetto di variante dovrà essere presentato al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali fino a massimo 90 giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori

Il progetto di variante, dovrà contenere un quadro di raffronto, e ad esso dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria in sostituzione o in integrazione a quella già approvata. Le varianti debbono essere corredate da elaborati grafici modificati, dalle autorizzazioni aggiuntive a quelle iniziali eventualmente occorrenti, da una relazione esplicativa corredata dalla seguente documentazione:

- modello xxxx
- quadro comparativo delle opere concesse e di quelle di variante
- contabilità delle opere redatta secondo le indicazioni riportate nell'atto di concessione del beneficio
- nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere a fornitura completi della relazione tecnico economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

L'istruttoria dei progetti di variante è effettuata con le stesse modalità previste per il progetto originale. Il servizio valuterà le modifiche proposte subordinandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria.

7.4. Proroghe

Il beneficiario per la realizzazione degli interventi può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate e dimostrabili, **una sola proroga** dei termini per l'ultimazione degli investimenti per un periodo non superiore a tre mesi (sei mesi per interventi la cui attuazione è subordinata al rilascio di autorizzazioni comunque denominate), fatto salvo il limite temporale del programma. La proroga è valutata e se del caso formalmente assentita dal Servizio competente entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

8. DOMANDA DI PAGAMENTO

8.1. Modalità e termini delle domande di pagamento

Nell'ambito del presente bando è prevista esclusivamente la presentazione delle domande di pagamento in modalità "dematerializzata" e le stesse possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione.

Le domande devono essere compilate e trasmesse utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'AGEA sul portale SIAN, previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati.

Nell'ambito del presente bando è prevista la richiesta delle domande di pagamento di seguito indicate:

- domanda di anticipazione. Il beneficiario, a pena di decadenza dai benefici, è tenuto a presentare all'avvio dei lavori entro 90 (novanta) giorni dalla concessione del finanziamento, una domanda di pagamento di anticipazione, per un importo minimo del 20% e comunque fino al 50% del contributo concesso, o in alternativa una domanda di acconto;

L'avvio dei lavori coincide con la data:

- ✓ del primo d.d.t. o fattura accompagnatoria
- ✓ della lettera di incarico di servizi o forniture
- ✓ dell'eventuale contratto di servizi o forniture

- domanda di acconto per stato di avanzamento dei lavori (SAL). Il beneficiario, può presentare contestualmente all'avvio dei lavori (se non ha presentato la domanda di anticipo), o in fase di avanzamento degli stessi, una domanda di acconto. Si precisa che è ammessa la richiesta fino a due domande di acconto e che la somma dell'anticipazione e degli acconti non può superare l'80% del contributo ammesso a finanziamento;

- domanda di saldo. Il beneficiario deve presentare domanda di pagamento del saldo entro i 30 (trenta) giorni successivi alla conclusione dei termini previsti per l'esecuzione degli interventi. Le domande devono essere presentate secondo le modalità procedurali fissate dall'AGEA utilizzando la specifica modulistica prodotta dal Sistema SIAN previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati.

La data di presentazione della domanda coincide con la data di rilascio del portale SIAN

In sede di presentazione delle Domande di Pagamento il Beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale lo stesso attesti che al momento della presentazione delle Domande di Pagamento:

- 1) almeno una sua sede operativa è localizzata nel territorio della Regione Abruzzo;
- 2) di essere in regola con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

La mancata sussistenza delle condizioni oggetto della predetta dichiarazione determina la decadenza dal contributo assentito.

8.2. Documentazione da allegare

Per le domande di pagamento, la documentazione richiesta di seguito elencata, deve essere allegata in formato elettronico.

Domanda di anticipazione

- a) copia della domanda trasmessa all'AGEA in via telematica debitamente sottoscritta;
- b) indice dei documenti trasmessi;
- c) polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso a favore dell'Organismo Pagatore rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1/9/1993 n. 385 ovvero prestata da imprese di assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982 n. 348 a cura dell'ISVAP (Istituto

per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo). Tale Polizza deve essere conforme allo "Schema di garanzia" prodotto automaticamente dal sistema SIAN sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile

- d) copia dei documenti comprovanti l'avvio dei lavori, così come esplicitato nel paragrafo 8.1;
- e) dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR del 28/12/2000 n. 445, dell'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto con indicazione della data di inizio lavori, coerente con la nozione di avvio delle attività prima esplicitate, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Domanda di acconto per Stato Avanzamento Lavori (SAL)

Le richieste di pagamento di ciascun acconto devono essere corredate, di regola, dalla seguente documentazione:

- domanda di pagamento trasmessa all'AGEA in via telematica debitamente sottoscritta;
- indice dei documenti trasmessi;
- relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi realizzati, firmata dal direttore dei lavori e sottoscritta dal beneficiario;
- contabilità inerente lo Stato Avanzamento dei Lavori redatta e costituita da:
 - ✓ quadro riepilogativo delle spese sostenute comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
 - ✓ libretto delle misure, ove inerente la tipologia di intervento;
 - ✓ prospetto di raffronto fra computo metrico approvato e computo metrico dei lavori realizzati, sia in termini assoluti che percentuali;
- cartografia in scala idonea o opportuni elaborati grafici con la delimitazione precisa degli interventi eseguiti certificata dal professionista, ove necessario, in funzione della tipologia di intervento;
- copia conforme delle fatture debitamente quietanzate, annullate con la dicitura "PSR Abruzzo 2014-2020 Misura 08 sottomisura 8.6" unite a una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la conformità delle stesse con gli originali;
- dichiarazione liberatoria di quietanza delle fatture rilasciate dalla ditta fornitrice con indicazione della modalità e data di pagamento;
- integrazione della fidejussione originaria a garanzia dell'ulteriore erogazione;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati: estratto conto con evidenziazione dei movimenti di interesse a dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute (bonifico o ricevuta bancaria, assegno circolare o assegno bancario, bollettino postale);
- autodichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, relativa all'iscrizione alla C.C.I.A.A., attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata;
- autodichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato parziale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi, che non sono state emesse su tali fatture note di credito; che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non si è beneficiato di altri contributi pubblici e che le attività contemplate nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla regione Abruzzo.

Domanda di pagamento del saldo finale

Le richieste di pagamento del saldo finale devono essere corredate, oltre alla documentazione indicata al paragrafo precedente, anche dei seguenti documenti:

- relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la piena esecuzione del programma degli interventi previsti e la sua conformità alla proposta progettuale approvata in sede di istruttoria o eventualmente alla variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività ed anche il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento.

La relazione dovrà inoltre dimostrare il raggiungimento del requisito "Miglioramenti Attesi" con le modalità indicate nell'allegato 8.

L'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori ed il controllo e la correttezza della documentazione presentata dai beneficiari entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione.

8.3. Istruttoria delle domande di pagamento

Domanda di anticipazione

L'istruttoria, effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalle "Linee Guida Regionali", prevede la verifica del rispetto dei requisiti di seguito elencati.

- presenza della firma sul modulo di domanda;
- rispetto dei termini di presentazione;
- requisiti del soggetto garante così come definiti al precedente punto c) del paragrafo 8.2;
- conformità della Polizza in base allo schema di cui al precedente punto c) del paragrafo 8.2;
- importo della garanzia che deve essere pari all'anticipazione;
- validità della garanzia e la successiva validazione. Il Servizio competente deve richiedere alla sede centrale dell'istituto bancario o dell'impresa assicuratrice che hanno emesso la polizza, la validità della stessa tramite compilazione del modello "Conferma Validità Garanzia" disponibile sul Portale SIAN. La conferma della validità deve essere effettuata compilando la parte inferiore dello stesso modello e inviata alla competente struttura.
- presenza della dichiarazione di inizio lavori;
- regolarità contributiva del richiedente;
- per gli importi di contribuzione superiori ad € 150.000,00 acquisizione del nulla-osta di cui all'art. 91 del D.L.gs 159/11 e successive modifiche ed integrazioni (dichiarazioni anti mafia)

Il tecnico istruttore compila la check-list di controllo fidejussioni prodotte da Sistema SIAN (P.G.I.)

Domanda di pagamento per SAL e Stato Finale Lavori

L'istruttoria delle domande di pagamento prevede verifiche amministrative e tecniche dirette ad accertare la congruità delle spese dedotte con la domanda di aiuto ammessa e la completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda alla luce della documentazione ad essa allegata.

L'istruttoria prevede la verifica dei requisiti di seguito indicati:

- presenza della firma del beneficiario sul modulo di domanda;
- rispetto dei termini di presentazione;
- completezza della domanda allegata, così come richiesto dal bando;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo al/ai soggetto/i fornitore/i dei servizi;
- verifica dell'importo del pagamento complessivo determinato al termine della fase di istruttoria. Si procede secondo le modalità di seguito indicate:
 - ✓ nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato;

- ✓ nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'anticipo ricevuto si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interesse maturati.
- l'istruttoria della domanda di pagamento dello SFL deve inoltre prevedere la verifica del rispetto del requisito "Miglioramenti attesi" nelle modalità indicate nell'allegato 8.
- sottoscrizione degli impegni e degli obblighi di cui al paragrafo 3.3 ed al capitolo 9.

In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.

L'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari saranno eseguiti entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione del saldo; all'esito di detti controlli sarà redatto il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo/saldo.

L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

8.4. Errore palese

Le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette o adattate d'ufficio, in qualsiasi momento, dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede (art. 4 Reg (UE) n. 809/2014 – art. 59 del Reg (UE) 1306/2013).

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni desumibili dai documenti prodotti. A titolo esemplificativo gli errori palesi possono ricondursi a:

- meri errori di trascrizioni che risultano palesi in base ad un esame minimale della domanda:
 - ✓ campo o casella non riempiti o informazioni mancanti;
 - ✓ codice statistico o bancario errato;
- errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
- errori aritmetici;
- discordanza tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda oppure tra quelle fornite nel modulo di domanda e la domanda stessa;
- particella dichiarata per due tipi di utilizzo.

Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità ed ammissibilità. Della correzione apportata si dà comunicazione tempestiva all'interessato.

9. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice progetto nelle casuali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale delle spese sostenute, per tutto il periodo di impegno;
- assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi Comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg 808/2014 Allegato III punto 2 come da disposizioni contenute nel "Manuale d'uso per la predisposizione di materiale informativo del PSR Abruzzo 2014/2020" approvato con determinazione dell'AdG n. DPD158/2016 del 04.07.2016;

- avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sua sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo;
- essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
- nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto esclusivamente con le seguenti modalità:
 - bonifico bancario o ricevuta bancaria. Nella causale dei documenti bancari vanno indicati il numero e la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo, ecc). Ogni fattura deve essere inoltre allegata al corrispondente documento rilasciato dall'istituto di credito;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di presentare l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito al pagamento effettuato e la fotocopia dell'assegno emesso;
 - carta di credito. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito al pagamento effettuato;
 - bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Nella causale devono esser riportati il nominativo del destinatario del pagamento, il numero e la data della fattura, il tipo di pagamento (acconto, saldo, ecc). Il beneficiario deve presentare la copia della ricevuta del bollettino unitamente all'estratto conto in originale.

In fase di controllo si procederà alla verifica delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente in originale sulla quale verranno apposti:

- il timbro dell'ufficio che effettua il controllo;
- la dicitura "Documento utilizzato per la liquidazione del contributo ammesso in applicazione del Bando attuativo della misura 08 sottomisura 8.6 – PSR Abruzzo 2014-2020;
- la data e la firma del funzionario incaricato.

Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti.

10. SANZIONI

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura, sarà sanzionato, previo contraddittorio, con la revoca e il recupero dei benefici concessi. L'applicazione di sanzioni è altresì prevista in caso di esito negativo dei controlli.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla Legge 898/86 e ss.mm.ii.. In base a tale legge il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.

L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEASR.

Competente a determinare l'entità delle sanzioni amministrative è il Dirigente preposto all'attuazione dell'intervento.

Per comminare la sanzione amministrativa si procede a :

- quantificare le somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
- compilare il verbale di accertamento e trasgressione;
- notificare il verbale di contestazione all'interessato nei tempi e modi stabiliti dalla L.898/86.

Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a 150,00 euro, per gli importi indebitamente percepiti superiori a 5.000,00 euro (L. 96 del 4 giugno 2010), oltre alle sanzioni amministrative, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

Ai sensi dell'art.3 co.1 L.898/86, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebitato nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

- 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito
- 50 per cento per la parte di indebitato superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
- 70 per cento per la parte di indebitato superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
- 100 per cento per la parte di indebitato superiore al 50 per cento di quanto percepito.

Qualora in sede di verifica finale sia ritenuta ammissibile una spesa inferiore a quella originariamente riconosciuta, ma superiore al 70% di essa, il contributo è decurtato in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata.

Qualora siano state autorizzate varianti in diminuzione, il contributo è decurtato in misura direttamente proporzionale alla eventuale minore spesa realizzata rispetto a quella variata.

In entrambi i casi, se la spesa finale è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa, il contributo è revocato e gli importi già erogati sono recuperati.

11. VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso" durante il quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato.

Il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione sono pari ad almeno 5 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale.

Per tutta la durata del periodo il beneficiario assume l'impegno di non variare la destinazione d'uso e non alienare i beni oggetto di sostegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito produttivo ubicato nella stessa Regione appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo indicandone espressamente le motivazioni: l'Amministrazione rilascerà il consenso all'operazione, entro 30 gg dalla ricezione della richiesta, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la concessione del finanziamento.

Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario

In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o tale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda, non è tenuto a restituire le somme già percepite ed il subentrante diviene responsabile del rispetto degli impegni assunti per tutta la durata residua.

Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute all'Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.

In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli

impegni assunti dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà aziendale. Se ciò non fosse possibile l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:

- inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato anche per il periodo antecedente al subentro;
- inadempienza rilevata dopo il cambio del beneficiario imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato

12. ESCLUSIONE, DECADENZA, IRREGOLARITA', RIDUZIONI, RECUPERI

Esclusioni

Sono cause di esclusione dalla concessione del finanziamento il mancato rispetto dei requisiti di ricevibilità e dei requisiti di ammissibilità rilevati durante la fase di istruttoria dal tecnico incaricato.

Decadenza

Sono cause di decadenza quelle di seguito elencate.

- a) mancato rispetto degli impegni, obblighi e vincoli previsti dal bando e dai regolamenti comunitari;
- b) perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
- c) mancato raggiungimento degli obiettivi specifici per la sottomisura 8.6;
- d) mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda di aiuto;
- e) superamento del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento Stato Finale dei Lavori;
- f) mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori e della relativa comunicazione al servizio competente;
- g) superamento dei termini fissati per la Fine dei Lavori;
- h) percentuale di spesa sostenuta inferiore al 70% di quella ammessa in fase di istruttoria;
- i) mancata realizzazione dell'intervento;
- j) rinuncia da parte del beneficiario. L'Amministrazione non è tenuta ad avviare alcun procedimento di decadenza;
- k) rifiuto del beneficiario a consentire qualsiasi attività di controllo da parte degli organi competenti;
- l) esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione antimafia;
- m) accertamento da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportino la decadenza dei contributi.
- n) non avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.
- o) non essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

Revoca dei benefici

La revoca comporta il recupero delle somme erogate al beneficiario maggiorate degli interessi previsti dalla normativa vigente in materia, salvo le circostanze di Forza Maggiore come indicato dall'art. 2 del reg. (UE) 1306/2013.

Si riportano le cause che determinano la revoca del finanziamento erogato:

- a) avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati i contributi

- b) accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
- c) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli previsti dal bando o prescritti nell'atto di concessione del contributo;
- d) indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- e) mutamento della situazione di fatto.

La revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle attività di controllo dei Servizi regionali competenti, dell'OP Agea, dei servizi comunitari volti alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento. Essa può essere dichiarata a seguito dei controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di finanza anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo.

La procedura di decadenza/revoca è articolata nelle seguenti fasi:

- a) comunicazione di avvio del procedimento;
- b) esame delle eventuali controdeduzioni pervenute entro il termine assegnato;
- c) valutazione delle controdeduzioni:
 - ✓ archiviazione del procedimento;
 - ✓ provvedimento di decadenza/revoca;
- d) comunicazione esiti del procedimento
- e) recuperi

Il provvedimento di revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario (contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni) e le relative modalità di restituzione.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il beneficiario ha l'obbligo di restituire le somme indebitamente percepite all'Organismo pagatore con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina. Quest'ultimo in caso di mancata restituzione avvia l'escussione della polizza fidejussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.

Riduzioni dei benefici.

Sono causa di riduzione dei benefici:

- decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
- mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
- mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

13. RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI

Oltre a presentare richieste di riesame, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- a) ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
- b) ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
- c) ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

14. IL SISTEMA DI CONTROLLO

Le domande di sostegno e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggette ai controlli effettuati dai competenti servizi della regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore, in base a quanto disposto dal regolamento di esecuzione UE 809/2014 Titolo IV.

Natura dei controlli

Si riporta la tipologia dei controlli in funzione della fase del procedimento amministrativo

Fase istruttoria

- controllo documentale sul 100% delle domande di adesione presentate, per verificare la completezza e la validità di tutta la documentazione allegata;
- visita in situ per le domande in regola con la documentazione amministrativa per verificare lo stato dei luoghi ante intervento;
- controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Fase di controllo prima dei pagamenti

Controllo amministrativo: art 48 reg. (UE) 809/2014

Controllo amministrativo sulle domande di pagamento. Il controllo prevede la verifica degli elementi di seguito indicati:

- conformità dell'operazione con la domanda iniziale
- conformità dei costi e dei pagamenti sostenuti
- assenza di doppi finanziamenti
- visita sul luogo dell'operazione finanziata per verificare la realizzazione dell'investimento

Controllo in loco: art. 49 reg. (UE) 809/2014

Prima del pagamento del saldo – Il controllo viene effettuato su un campione delle domande presentate tale da coprire almeno il 5% della spesa. Gli ispettori che svolgono il controllo in loco non devono aver partecipato al controllo amministrativo. Il controllo prevede la verifica degli elementi di seguito elencati:

- rispetto degli impegni e degli obblighi;
- conformità alle normative;
- verifica dei documenti contabili e non a corredo delle domande di pagamento presentate;
- conformità dell'operazione realizzata con quanto indicato nella domanda iniziale.

Fase di controllo successivo ai pagamenti (ex post)

Controlli ex post: art. 52 reg. (UE) 809/2014. I controlli prevedono la verifica del rispetto degli obblighi contemplati dall'art. 71 del reg. (UE) n. 1303/2013

Separazione delle funzioni

I controlli sono effettuati dai servizi competenti del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca nel rispetto del principio delle "Separazioni delle Funzioni".

15. ULTERIORI INFORMAZIONI**Riferimenti e contatti**

Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca –DPD

Servizio competente: Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse (DPD 021) - Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L'AQUILA.

e-mail dpd021@regione.abruzzo.it - PEC dpd021@pec.regione.abruzzo.it.

Dirigente: Dott. Ing. Pasquale Di Meo – Tel. 0862 364636 – pasquale.dimeo@regione.abruzzo.it

Ufficio competente: Politiche di sostegno agli investimenti per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento della silvicoltura, promozione della cooperazione per lo sviluppo della filiera, legno, energia (DPD021/001).

Responsabile Ufficio e Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Agronoma Valeria Agnese Zema

Tel. 0862 364271 valeriaagnese.zema@regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZODipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della PescaDPD021 Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali
e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse

16. RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

Reg. (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Reg. (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Reg. (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Reg. (UE) n.1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Reg. di Esecuzione (UE) n.184/2014 della Commissione del 25 Febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

Reg. di Esecuzione (UE) n.215/2014 della Commissione del 7 Marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei.

Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 Gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.

Reg. Delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Reg. Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 1306/2013 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Reg. di Esecuzione (UE) n.641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Reg. (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 Giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Reg. (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 Giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Reg. Delegato (UE) n.807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

Reg. di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Reg. di Esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Reg. di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg (UE) 1306/2013 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.

Reg. Delegato (UE) n.907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Reg. di Esecuzione (UE) n.908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Reg. di Esecuzione (UE) n.964/2014 della Commissione dell'11 Settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari.

Provvedimenti: Decisione di esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) n. 7994 di approvazione del PSR 2014-2020 della Regione Abruzzo

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);

D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digital;

DL 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (G. U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O) Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

DL 3 ottobre 2006, n. 262 : disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall'art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;

Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali";

D.M. 11 marzo 2008 (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) "Attuazione della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la Direttiva 97/5/CE";

Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) "Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea";

Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O.;

Modifiche ed **D.P.C.M. 22-7-2011** - integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267;

Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

D.Lgs. 6 settembre 2011 , n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

D.L 9 febbraio 2012 , n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

D.Lgs. 15 novembre 2012 , n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

D.M 18 novembre 2014 n. 6513, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

D.M 26 febbraio 2015 n. 1420, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

D.M 20 marzo 2015 n. 1922, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;

D.M 12 maggio 2015 n. 1566, recante “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”;

D.M 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;

D.M 23 gennaio 2015 n. 180, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

Linee guida spese ammissibili relative allo sviluppo rurale 2014-2020” versione del 30 novembre 2015, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

NORMATIVA E DISPOSIZIONI REGIONALI

Legge Regionale 04.01.2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”;

D.G.R. n. 1238/P del 29.11.2007 con la quale sono state approvate “Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale”;

DPD/92/16 del 17/02/2016 con la quale sono state approvate le “Linee Guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014-2020

DPD/141/16 del 15/04/2016 con la quale sono stati approvati gli Aggiornamenti “Linee Guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014-2020 di cui alla PDP 92/2016 del 17/02/2016

DPD/178/2016 del 14/12/2016 recante “Revisione “Linee guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020” di cui alla DPD 92/16 del 17/02/2016 e DPD 141/16 del 15/4/2016”;

DPD/145/16 del 16/05/2016 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli Interventi

NB: L’aggiornamento della normativa che non comporta modifiche alla procedura di controllo non determina aggiornamento della versione del presente bando; le eventuali modifiche ed integrazioni ai riferimenti normativi sopra citati si intendono automaticamente richiamati.

17. ALLEGATI TECNICI

Allegato 1 - Specifiche tecniche relative alla tipologia di intervento "Interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi"

La scelta della tipologia dei macchinari e delle attrezzature finanziabile dovrà essere valutata in funzione della superficie di bosco lavorata da parte del beneficiario così come definito dalla lettera d) del paragrafo 5.2 del presente Bando.

Durante il periodo di impegno il beneficiario dovrà dimostrare di aver lavorato la superficie minima boscata relativa alla tipologia di macchina oggetto di finanziamento secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.3 lettera b). del presente bando. Si precisa inoltre che:

- l'acquisto di più macchine operatrici ed attrezzature dello stesso tipo potrà essere giustificato in funzione delle superfici boscate lavorate e della presenza di manodopera specializzata idonea ed in numero sufficiente all'utilizzo delle stesse;
- l'acquisto di macchine ed attrezzature accoppiate è subordinato al possesso di almeno di una macchina principale idonea all'utilizzo delle stesse;

Per l'ammissibilità a finanziamento, le trattrici gommate agricole devono avere i seguenti requisiti:

- essere a doppia trazione;
- essere dotate di cabina o di telaio di sicurezza (retinature anteriori e posteriori), del motore, della trasmissione, degli organi meccanici, della calandra, del serbatoio;
- avere pneumatici forestali con valvole di gonfiaggio adeguatamente protette

Inoltre i macchinari devono avere caratteristiche tali da garantire il mantenimento del buon stato del suolo e il non danneggiamento delle risorse forestali.

Si riporta di seguito, in forma tabellare, l'elenco dei macchinari e delle attrezzature utili per i prodotti legnosi suddivisi in funzione delle diverse operazioni e della superficie boscata lavorata dal beneficiario

TABELLA A				
Scelta delle tipologia delle macchine e delle attrezzature, in funzione della superficie boscata lavorata				
Operazione	Superficie minima di bosco lavorata in possesso o in gestione			
	Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni 2 ha	Attrezzature e macchine medio piccole 4 ettari	Attrezzature e macchine medie 8 ettari	Attrezzature e macchine medio/grandi 16 ettari
Taglio allestimento, decespugliamento	Motoseghe Decespugliatori Giratronchi	Decespugliatori portati		
Concentramento ed esbosco	Motocarriola Mulo meccanico	Gabbie affastellatrici Mulo meccanico Carriola meccanica Canalette	Verricello Trattori con gabbie anteriori e posteriori Trattore portante Teleferiche con stazione motrice mobile ma senza motore indipendente o mini gru a cavo anche di tipo tradizionale, purchè con lunghezza della fune portante non superiore a 500 metri	Trasporter (trattore con cassone) Teleferiche con stazione motrice mobile e con motore indipendente o impianti tradizionali di caratteristiche medio-grandi
Trasporto aziendale			Trattore, rimorchio Autocarro con portata max di 60 qli, forche o pinze carica tronchi Gru caricatori forestali	

Allegato 2 - Specifiche tecniche relative alle tipologie di intervento “Interventi in strutture e attrezzature funzionali alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi”.

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi relativi alla prima trasformazione dei prodotti legnosi e non legnosi.

Relativamente alla trasformazione dei prodotti legnosi, sono considerate trasformazioni industriali, e quindi non ammesse a finanziamento, le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, delle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

Per i prodotti non legnosi, gli interventi oggetto di finanziamento devono riguardare esclusivamente le attività precedenti la lavorazione e la conservazione.

Interventi ammissibili

Realizzazione di strutture. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per la realizzazione delle strutture di seguito elencate:

- realizzazione, ampliamento, ristrutturazione, miglioramento ed adeguamento di fabbricati o strutture fisse funzionali alle attività di lavorazione, produzione e prima trasformazione opportunamente motivati in sede di presentazione della proposta progettuale;
- uffici, piazzali pavimentati, opere accessorie, quali recinzioni, impiantistica o altre opere funzionali alle specifiche attività;
- realizzazione di impiantistiche elettrica, idraulica, termo-sanitaria, telefonica connesse alla funzionalità delle macchine e delle attrezzature finanziate;
- lavori ed opere edili per l'installazione e la funzionalità di impianti, macchinari ed attrezzature;
- acquisto ed installazione di informatica hardware e software per la gestione aziendale.

Acquisto di attrezzature. Sono ammessi a contributo le spese sostenute per l'acquisto delle attrezzature di seguito elencate distinte per i prodotti legnosi e non legnosi.

Assortimenti legnosi. E' previsto l'acquisto di macchine ed attrezzature per le operazioni precedenti la fase industriale anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per utilizzi artigianali e/o energetici. In particolare sono ammissibili a finanziamento le macchine ed attrezzature indicate in Tab. A. In relazione alla dimostrazione delle superfici boscate minime lavorate, vale quanto stabilito nel paragrafo 5.2 lettera d) del presente bando.

Assortimenti non legnosi. Sono previsti investimenti relativi allo stoccaggio ed al condizionamento dei prodotti secondari del bosco, quali calibratrici, celle frigorifere, bilance, tavoli o tutto quanto inerenti alla proposta progettuale, altre attrezzature minute idonee per le fasi di preparazione del prodotto preindustriale.

Tabella A			
Macchine e attrezzature relative alle operazioni precedenti alla fase industriale dei prodotti legnosi			
Superficie minima di bosco lavorata in possesso o in gestione			
Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni 2 ha	Attrezzature e macchine medio piccole 4 ettari	Attrezzature e macchine medie 8 ettari	Attrezzature e macchine medio/grandi 16 ettari
	Sega o sega spacca Spaccalegna Cippatrici piccole con motore proprio o azionate da trattore o motrice di potenza massima fino a 50KW Scortecciatrici Sramatrici Puntapali Imballatrici Pesa calibrata	Cippatrici medie con motore proprio o azionate da trattore o motrice di potenza massima tra 51 e 100 KW Segherie mobili	Cippatrici medio-grandi con motore proprio o azionate da trattore o motrice di potenza massima tra 101 e 130 KW

Per l'acquisto di più macchinari della stessa tipologia e per l'acquisto di macchine accoppiate, vale quanto specificato nell'Allegato 1.

Allegato 3 - Interventi selvicolturali finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati o degradati.

Boschi cedui

Avviamento all'alto fusto. Sono finanziabili i tagli di avviamento eseguiti in boschi di faggio o cerro di età minima pari almeno 2 volte il turno minimo previsto nelle PMPF. Tale intervento dovrà essere realizzato mediante taglio delle matricine deperienti rilasciando soggetti preferibilmente provenienti da seme e in mancanza di questi si procede alla scelta dei polloni migliori.

Taglio di tramarratura e succisione

Ripulitura. Tale operazione dovrà essere eseguita mediante taglio dei monconi dei soggetti intristiti, deperienti e striscianti.

Diradamento. L'intervento è effettuato anche con lo scopo di eliminare o a contenere le specie alloctone favorendo lo sviluppo di esemplari di specie autoctone.

Per i costi di riferimento si consideri il Prezzario Regionale per Interventi di Forestazione e Valorizzazione Ambientale (D.D.Dh31 n. 714 del 06.08.2013). Nello specifico i costi di riferimento sono quelli riferiti alle voci **A24a o A24b**, (Conversione di bosco ceduo); **A32a/b** (Operazione culturale per la ripulitura di bosco), **A23a/b/c**, (Intervento selvicolturale su bosco ceduo degradato), **A28**, (Incremento del 10% delle voci A24a/b, A23a/b/c), **A28** (per le voci A23, A24 qualora l'intervento avvenga in terreni con pendenza media superiore al 70%), **A29**, (Sovraprezzo per l'esbosco del materiale legnoso ritraibile dalle operazioni di taglio per le voci A24a/b, A23a/b/c.), **A43**, (Tabellone indicatore dei lavori).

Durante l'esecuzione dell'intervento si dovrà garantire, nei limiti e con le modalità previste dalle PMPF

Fustaie di latifoglie

Sfolli. Gli interventi di sfollo dovranno essere effettuati in fustaie allo stadio di novelletti o spessine hanno la finalità di favorire l'affermarsi di formazioni stabili e di miglior pregio. Gli interventi dovranno quindi favorire lo sviluppo delle specie di miglior pregio e degli esemplari a portamento arboreo ed eliminare le specie o gli esemplari non desiderati al fine di ridurre la competizione con quelle da favorire.

Diradamenti. L'intervento è realizzato in fustaie allo stadio di perticaia o in fustaie adulte. E' teso ad eliminare o a contenere le specie alloctone favorendo lo sviluppo di esemplari di specie autoctone.

Rinfoltimento. Sono previsti nelle aree rimboschite in cui non vi siano stati attecchimenti o nelle radure createsi per disturbi di origine naturale. Sono previsti i seguenti interventi: decespugliamento, apertura manuale meccanica delle buche, messa a dimora dei tutori, collocamento a dimora della piantina forestale.

Tagli di preparazione. Verranno effettuati in fustaie nelle quali durante il ciclo non sono stati effettuati i necessari diradamenti.

Per i costi di riferimento si consideri il Prezzario Regionale per Interventi di Forestazione e Valorizzazione Ambientale (D.D.Dh31 n. 714 del 06.08.2013). Nello specifico i costi di riferimento sono quelli riferiti alle voci **A4**, (Scavo per l'apertura di buca delle dimensioni di cm 40x40x40); **A7**, (La voce A4 è aumentata del 20% qualora il terreno sia frammisto a roccia nella misura fra il 10% ed il 30%); **A10**, (Apertura di buca con trivella della profondità di cm 40); **A14a**, (Collocamento a dimora di piantine forestali); **A15a/b/c**, (Approvvigionamento a piè d'opera di piantina forestale a radice nuda); **A16a/b/c**, (Approvvigionamento di piantina forestale in fitocella); **A31** (Sfollo di soprassuolo di resinose), **A25**, (Diradamento di fustaia transitoria), **A28** (Incremento del 10% per pendenze superiori al 70% applicabile solo per la voce A25); **A29**, (Sovraprezzo per l'esbosco applicabile solo per la voce A25); **A43** (Tabellone indicatore dei lavori).

Fustaie di conifere

Diradamento. L'operazione dovrà essere effettuata mediante il taglio dei soggetti deperienti, malformati, biforcati, sottomessi o sovranumerari.

Rinfoltimento. Sono previsti nelle aree rimboschite in cui non vi siano stati attecchimenti o nelle radure create per disturbi di origine naturale. Sono previsti i seguenti interventi: decespugliamento, apertura manuale meccanica delle buche, messa a dimora dei tutori, collocamento a dimora della piantina forestale.

Spalcatura. Sarà eseguita mediante il taglio da terra delle corone fino all'altezza massima di $\frac{1}{4}$ del soggetto.

Per i costi di riferimento si consideri il Prezzario Regionale per Interventi di Forestazione e Valorizzazione Ambientale (D.D.Dh31 n. 714 del 06.08.2013. Nello specifico i costi di riferimento sono quelli riferiti alle voci **A4**, (Scavo per l'apertura di buca delle dimensioni di cm 40x40x40); **A7**, (La voce A4 è aumentata del 20% qualora il terreno sia frammisto a roccia nella misura fra il 10% ed il 30%); **A10**, (Apertura di buca con trivella della profondità di cm 40); **A14a**, (Collocamento a dimora di piantine forestali); **A15a/b/c**, (Approvvigionamento a piè d'opera di piantina forestale a radice nuda); **A16a/b/c**, (Approvvigionamento di piantina forestale in fitocella); **A27**; (Diradamento di pineta adulta mediante il taglio dei soggetti deperenti, malformati, biforcati, sottomessi o soprannumerari). **A43** (Tabellone indicatore dei lavori).

Si riportano le specie di latifoglie e di conifere utilizzabili per il rinfoltimento.

LATIFOGIE
Fascia fitoclimatica (Pavari) Castanetum
Ainus cordata (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano, Alnus glutinosa (L.) Gaertner Ontano nero, Alnus incana (L.) Moench Ontano bianco, Castanea sativa Mill. Castagno, Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo, Juglans regia L. Noce, Quercus cerris L. Cerro, Quercus frainetto Ten. Farnetto, Quercus pubescens Willd. Roverella, Quercus robur L. Farnia, Sorbus domestica L. Sorbo comune, sorbo domestico, Ulmus campestris L. Olmo campestre
Fascia fitoclimatica (Pavari) Castanetum /Fagetum
Acer obtusatum Waldst. et Kit. Acero d'Ungheria, Quercus petraea (Matt.) Liebl. Rovere,
Fascia fitoclimatica (Pavari) Fagetum/Castanetum
Acer platanoides L. Acero riccio, Acer pseudoplatanus L. Acero montano, Prunus avium L. Ciliegio, Sorbus torminalis (L.) Crantz Ciavardello,, Tilia cordata Miller Tiglio selvatico, Tilia platyphyllos Scop. Tiglio nostrano, Tilia x vulgaris Hayne Tiglio comune, Populus tremula L. Pioppo tremulo
Fascia fitoclimatica (Pavari) Fagetum
Betula Pendula, Betulla, Fagus sylvatica L. Faggio, Fraxinus excelsior L. Frassino maggiore, Sorbus aria (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano, Sorbus aucuparia L. Sorbo degli uccellatori, Ulmus glabra Huds. Olmo montano
Fascia fitoclimatica (Pavari) Lauretum sottozona media e fredda
Quercus ilex L. Leccio, elce
CONIFERE
Fascia fitoclimatica (Pavari) Fagetum
Abies alba Miller Abete bianco, Pseudotsuga menziesii Abete odoroso, abete di Douglas, douglasia

Allegato 4 Interventi selvicolture finalizzati al recupero ed alla valorizzazione economico produttiva di popolamenti forestali specifici, quali boschi di castagno

Ai fini dell'ammissibilità, al momento della presentazione della domanda, devono sussistere le seguenti condizioni:

- il bosco deve trovarsi in buone condizioni fitosanitarie;
- età minima di 8-12 anni
- numero di ceppaie non inferiori a 900 ad ettaro.

Si effettueranno i diradamenti mediante il prelievo massimo del 50% del numero dei polloni sulle ceppaie.

Per i costi di riferimento si consideri il Prezzario Regionale per Interventi di Forestazione e Valorizzazione Ambientale (D.D.Dh31 n. 714 del 06.08.2013. Nello specifico i costi di riferimento sono quelli riferiti alle voci: **A25**, (Diradamento di fustaia transitoria) **A28**, (Incremento del 10% per interventi effettuati in terreni con pendenza media superiore al 70%), **A29**, (Sovrapprezzo per l'esbosco); **A43**, (Tabellone indicatore dei lavori).

Allegato 5 - Interventi volti alla valorizzazione economica produttiva di prodotti non legnosi per una diversificazione della produzione di superfici forestali

Tartufaie naturali. Nell'ambito di tale intervento sono previsti, al fine di migliorare le tartufaie naturali, i seguenti interventi selvicolturali.

Diradamenti. Nel caso di presenza di un'eccessiva copertura arborea, sono ammissibili a finanziamento, lo sfoltimento di polloni sulle ceppaie, il diradamento selettivo di piante arboree, il taglio della vegetazione infestante

Rinfoltimenti. La scelta delle specie forestali simbiotiche delle diverse specie di tartufi coltivabili deve essere effettuata in funzione di quelle già presenti nell'area oggetto di intervento al fine di garantire il successo dell'operazione. Si dovranno utilizzare piantine micorrizzate con funghi del genere *Tuber* di buona qualità, robuste e sane, con buon equilibrio tra la parte aerea e la parte ipogea, con apparato radicale ben sviluppato, ramificato e senza malformazioni. Le piantine devono possedere un buon grado di micorrizzazione e deve essere garantita la specie di tartufo inoculata. Le caratteristiche di cui sopra devono risultare da apposita certificazione o attestazione.

Per le operazioni di raccolta, trasformazione e commercializzazione del tartufo si fa riferimento alla LR 66/2012 "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi d'Abruzzo".

Per i costi di riferimento si consideri il Prezzario Regionale per Interventi di Forestazione e Valorizzazione Ambientale (D.D.Dh31 n. 714 del 06.08.2013). Nello specifico i costi di riferimento sono quelli riferiti alle voci **A25** (Diradamenti di fustaie transitorie voci) **A4**, (Scavo per l'apertura di buca delle dimensioni di cm 40x40x40); **A7**, (La voce A4 è aumentata del 20% qualora il terreno sia frammisto a roccia nella misura fra il 10% ed il 30%); **A10**, (Apertura di buca con trivella della profondità di cm 40); **A14b**, (Collocamento a dimora di piantine forestali); **A16a/b/c**, (Approvvigionamento di piantina forestale in fitocella);

Allegato 6 – Certificazione forestale

Sono ammissibili a finanziamento le spese propedeutiche alla Certificazione Forestale secondo lo schema di certificazione FSC, PEFC o altri sistemi di certificazione.

Si precisa che la Certificazione Forestale è subordinata alla presenza di un Piano di Gestione Forestale di cui alla LR 03/2014, già approvato dagli organi competenti.

Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute per :

- costi per la redazione del manuale aziendale di gestione forestale sostenibile;
- spese di consulenza con esclusione di quelle dell'OdC che rilascia la certificazione;
- altre spese tecniche inerenti esclusivamente la certificazione.

Non sono ammesse a finanziamento le spese sostenute per :

- costi di certificazione veri e propri;
- costi di mantenimento;
- costi relativi a modifiche di manuali o altre spese relative a certificazioni già acquisite.

Allegato 7 – Elaborazione revisione di Piani di Gestione Forestali

Sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti per la redazione e la revisione dei Piani di Gestione Forestale, così come definiti dagli artt. 13 e 14 della LR 03/2014.

Non sono ammissibili a finanziamento i Piani di Gestione in corso di istruttoria per l'approvazione.

Si precisa che il pagamento del saldo finale sarà subordinato all'approvazione del Piano da parte del Servizio Competente

Per la stima dei costi, il riferimento è la voce D) del Prezzario regionale per interventi di forestazione della regione Abruzzo

Allegato 8 – Piano di investimenti

Gli interventi oggetto di finanziamento, devono essere motivati da miglioramenti economici delle produzioni forestali. I beneficiari sono tenuti alla presentazione di un Piano di Investimenti che fornisca dati verificabili dell'aumento del valore economico delle foreste a seguito della realizzazione dell'investimento.

Per gli **interventi selvicolturali** (Tipologie di intervento d), e) ed f) di cui al par. 1.1) il miglioramento del valore economico delle foreste si intende dimostrato quando sussistono le seguenti condizioni:

- nel caso di sfolli se l'intervento interessa almeno il 45% delle piante presenti sulla superficie oggetto di finanziamento;
- nel caso di diradamenti di fustaie se l'intervento interessa almeno il 25% (30% nei diradamenti di conifere) delle piante presenti sulla superficie oggetto di finanziamento
- nel caso di interventi di avviamento all'alto fusto, se l'intervento interessa boschi cedui di età due volte il turno minimo previsto dalle PMPF;
- nel caso di rinfoltimento, se l'incremento del numero delle piante è almeno pari al 25% ;

Tale condizione dovrà essere dimostrata sia in via previsionale, al momento della presentazione della domanda di sostegno, sia al termine della realizzazione dell'intervento, in fase di presentazione della domanda di pagamento dello Stato Finale secondo le modalità di seguito indicate.

Per le **operazioni di sfollo**, il miglioramento economico si considererà raggiunto, dimostrando, tramite rilievi eseguiti con metodo campionario che, a seguito della realizzazione dell'intervento, il numero delle piante rilasciate non sia superiore 55% di quelle inizialmente presenti.

Per le **operazioni di diradamento**, il miglioramento economico si considererà raggiunto, dimostrando, tramite rilievi eseguiti con metodo campionario che, a seguito della realizzazione dell'intervento, il numero delle piante rilasciate non sia superiore al 75% e al 70% di quelle inizialmente presenti, rispettivamente se trattasi di fustaia di latifoglie o di fustaia di conifere.

Per **interventi di avviamento all'alto fusto**, l'età del bosco, dovrà essere dimostrata tramite: presentazione di documentazione idonea (autorizzazioni, dati storici ecc.) o tramite determinazione del numero degli anelli di accrescimento degli alberi dimostrata tramite apposita documentazione fotografica.

Per le **operazioni di rinfoltimento**, il miglioramento economico si considererà raggiunto, dimostrando, tramite rilievi eseguiti con metodo campionario che a seguito della realizzazione dell'intervento, il numero delle piante presenti sarà almeno superiore al 25% di quelle presenti prima del rinfoltimento.

Per gli **investimenti diversi da quelli selvicolturali**, (Tipologie di intervento a), b) e c) del par. 1.1) la dimostrazione del raggiungimento del requisito relativo ai miglioramenti attesi da dimostrare sia in via previsionale, al momento della presentazione della domanda di sostegno, sia al termine della realizzazione dell'intervento, in fase di presentazione della domanda di pagamento dello Stato Finale deve avvenire secondo le modalità di seguito indicate:

- in fase di presentazione della domanda di sostegno, in via previsionale, una quota pari o superiore al 40% alla spesa preventivata dell'investimento è riconducibile ad almeno uno degli aspetti generali di cui alla Tabella 1 Tipologie di miglioramenti. A tal fine devono essere soddisfatte le condizioni indicate nella Tabella 2 Miglioramenti Attesi. Fase di presentazione della domanda di sostegno
- in fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale, una quota pari o superiore al 40% della spesa sostenuta è riconducibile ad almeno uno degli aspetti generali di cui alla Tabella 1. Tipologie di Miglioramenti. A tal fine devono essere soddisfatte le condizioni indicate nella Tabella 3 Miglioramenti Attesi.

Tabella 1 Tipologie di miglioramenti	
Tipologie di Miglioramento	
Aspetti specifici	
A	Miglioramento delle prestazioni economiche
	Ammodernamento con introduzione di tecnologie innovative e sostenibili Innovazioni di processo Diversificazione delle attività e incremento delle quote di mercato Ottimizzazione dei fattori di produzione
B	Miglioramenti ambientali
	Acquisizione di certificazioni forestali, Pianificazione territoriale

Tabella 2 Miglioramenti Attesi			
Fase di presentazione della domanda di sostegno			
Tipologia di intervento	Descrizione degli Investimenti previsti ⁽¹⁾	Tipologia di miglioramento ⁽²⁾	Spesa prevista ⁽³⁾
Interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi			
Interventi in strutture e attrezzature funzionali alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi			
Interventi in infrastrutture logistiche necessarie alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi			
A) Totale spesa prevista			
B) Spesa totale dell'investimento come da progetto presentato⁽⁴⁾			
C) % della spesa prevista sulla spesa totale (A/B) x 100			
<p>(1): indicare sinteticamente il o gli investimenti previsti ascrivibili alle singole tipologie di intervento (2): indicare quale tipologia di miglioramento (Tabella 1: A o B) è attesa a seguito della realizzazione dell'intervento (3): riportare la quota della spesa prevista per gli investimenti che concorre al raggiungimento delle tipologie di miglioramento (4): riportare esclusivamente il totale delle spese imputabili alle Tipologie di Intervento a), b), e c) di cui al paragrafo 1.1 del' Avviso</p>			

Tabella 3 Miglioramenti Attesi			
Fase di presentazione della domanda di pagamento			
Tipologia di intervento	Descrizione degli Investimenti realizzati ⁽¹⁾	Tipologia di miglioramento ⁽²⁾	Spesa effettuata ⁽³⁾
Interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi			
Interventi in strutture e attrezzature funzionali alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi			
Interventi in infrastrutture logistiche necessarie alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi			
A) Totale spesa prevista			
B) Spesa totale dell'investimento come da progetto presentato⁽⁴⁾			
C) % della spesa prevista sulla spesa totale (A/B) x 100			
<p>(1): indicare sinteticamente il o gli investimenti realizzati ascrivibili alle singole tipologie di intervento (2): indicare quale tipologia di miglioramento (Tabella 1: A o B) è stata raggiunta a seguito della realizzazione dell'intervento (3): riportare la quota della spesa effettuata per gli investimenti che concorre al raggiungimento delle tipologie di miglioramento (4): riportare esclusivamente il totale delle spese imputabili alle Tipologie di Intervento a), b), e c) di cui al paragrafo 1.1 del' Avviso</p>			

Allegato 9 – Calcolo del valore di macchiatico

In economia forestale si definisce valore di macchiatico il valore di trasformazione del legname in piedi (grezzo) in assortimenti aventi valore mercantile. In pratica il valore di macchiatico costituisce il risultato economico che si ottiene realizzando un bilancio parziale dell'attività di utilizzazione forestale e corrisponde quindi alla differenza fra valore dei prodotti trasformati e costi di trasformazione.

La procedura di calcolo del valore di macchiatico, come per qualsiasi analisi di bilancio, si basa su una differenza fra ricavi e costi:

$$VdM = R - CT$$

Dove

VdM = valore di macchiatico;

R = ricavi ottenibili dalla vendita all'imposto degli assortimenti ritraibili dall'intervento;

C = costi totali di produzione.

Nel caso in cui dall'intervento selvicolturali si ottenga più di un assortimento i ricavi saranno determinati con la seguente formula:

$$R = Q_1p_1 + Q_2p_2 + \dots + Q_n p_n$$

dove Q e p rappresentano rispettivamente la quantità e il prezzo di mercato dei diversi assortimenti.

I dati relativi alla ripartizione in assortimenti (Q_1 , Q_2 , ecc.) possono essere ottenuti per rilievo diretto tramite cavallettamento totale del bosco o attraverso la realizzazione di un campionamento per aree di saggio. In quest'ultimo caso il numero di aree di saggio dovrà essere tanto più elevato quanto più disomogeneo è il soprassuolo oggetto di intervento.

Calcolo dei Ricavi.

Nell'ambito del presente bando, per determinare il valore mercantile degli assortimenti utili ritraibili i progettisti dovranno procedere nel modo seguente, tenendo presente che i valori di cui trattasi devono essere stabiliti con riferimento all'imposto raggiungibile da qualunque mezzo meccanico dotato di cassone (autocarro, trattore, ecc.).

Il valore da attribuire agli assortimenti ritraibili al fine di stabilire le somme da detrarre dall'importo dei lavori dovrà essere determinato:

1. in via prioritaria, utilizzando la media dei prezzi medi all'imposto rilevati periodicamente presso la Camera di Commercio competente per territorio;
2. qualora non sia possibile procedere secondo quanto indicato al punto 1 sarà il tecnico progettista ad effettuare apposita e documentata indagine di mercato nella zona di intervento e aree limitrofe (a partire dai territori dei Comuni immediatamente confinanti con quello ove viene proposto l'intervento) mediando i prezzi all'imposto, opportunamente documentati, verificatisi nell'ultimo triennio fra almeno tre interventi ed applicando il prezzo medio così ottenuto;
3. qualora non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai punti 1 e 2 si dovranno utilizzare i prezzi rilevati dalla C.C.I.A.A. di Teramo.

Legname di conifere per produzione di cippato. Il prezzo all'imposto del legname di conifere da destinarsi a biomassa per scopi energetici dovrà essere determinato mediante apposita e documentata indagine di mercato nella zona di intervento e aree limitrofe o, ove ciò non sia possibile, sull'intero territorio regionale, mediando i prezzi all'imposto, debitamente documentati, verificatisi nell'ultimo triennio fra almeno tre interventi ed applicando il prezzo medio così ottenuto. In mancanza potranno essere utilizzati i prezzi rilevati nelle regioni limitrofe e riportati in documenti ufficiali o nelle pubblicazioni di settore. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare i metodi sopra descritti si dovrà attribuire a tale legname un valore minimo pari ad € 20,00/t.

Calcolo dei Costi.

I costi necessari all'esecuzione dell'intervento saranno determinati utilizzando a tal fine il computo metrico redatto secondo le specifiche di cui al presente bando per le singole tipologie di intervento.

In alternativa il tecnico progettista potrà utilizzare i costi per l'esecuzione di interventi analoghi per tipologia di soprassuolo e di intervento selvicolturale già verificatisi nell'ambito del territorio nel quale è

previsto l'intervento. In tal caso dovranno essere utilizzati i prezzi di affidamento, opportunamente documentati, determinati in esito a procedure di evidenza pubblica nella zona di intervento e aree limitrofe (a partire dal Comune nel cui territorio è prevista la realizzazione dell'intervento, estendendo ove necessario l'indagine ai Comuni direttamente confinanti con quello ove viene proposto l'intervento) mediando i prezzi verificatisi nell'ultimo triennio fra almeno tre interventi ed applicando il prezzo medio così ottenuto.

Allegato 10: Interventi selvicolturali - stima del valore degli assortimenti ritraibili

Gli importi da detrarre al fine di determinare l'entità del contributo concedibile sono determinati in funzione della destinazione che avranno gli assortimenti utili ritraibili dagli interventi, come di seguito esposto.

CASO A: Legna da ardere destinata al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico a favore dei cittadini aventi diritto.

In questo caso, essendo di norma l'importo a carico dei cittadini aventi diritto determinato volta per volta in relazione ai costi effettivi che l'Ente esponenziale (Comune o ASBUC) sostiene per l'esecuzione dell'intervento selvicolturale, che variano sensibilmente in risposta a una complessa serie di fattori di carattere ambientale e socio-economico nonché in esito a regolari procedure di evidenza pubblica volte all'affidamento dei lavori, non sarebbe corretto utilizzare per il calcolo degli introiti i valori degli assortimenti derivanti da rilevazioni inerenti la vendita del legname sul libero mercato.

Per il calcolo del valore unitario del materiale legnoso destinato al soddisfacimento dell'uso civico si dovrà pertanto prendere a riferimento il costo pagato dai cittadini aventi diritto al netto delle spese di trasporto a domicilio e delle eventuali ulteriori lavorazioni (p.es. depezzamento).

Il valore unitario dei materiali ritratti dall'intervento, resi ad imposto raggiungibile da mezzo meccanico, è calcolato quale media delle ultime tre forniture di legnatico effettuate nel comune interessato, con esclusione di quelle derivanti da interventi selvicolturali che hanno goduto di contributi pubblici.

Nel caso in cui i dati richiesti non siano disponibili per il comune interessato, si farà riferimento ai valori realizzatisi nei comuni direttamente confinanti con il territorio di quest'ultimo.

CASO B: Assortimenti ritraibili dall'intervento destinati totalmente alla vendita sul libero mercato.

Nel caso in cui gli assortimenti ritratti dall'intervento siano destinati interamente alla vendita sul libero mercato gli introiti previsti dovranno essere calcolati prendendo a riferimento la media dei prezzi unitari per assortimento verificatisi nelle tre ultime vendite "uso commercio" realizzate nel comune interessato a seguito di gara di evidenza pubblica, utilizzando gli stessi in funzione degli assortimenti ritraibili dall'intervento oggetto di richiesta di sostegno.

Qualora i dati necessari non fossero disponibili per il comune nel cui territorio ricade l'intervento si procede come per il caso A.

CASO C: Assortimenti ritraibili destinati in parte al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico a favore dei cittadini aventi diritto e in parte alla vendita sul libero mercato.

Gli introiti derivanti dalla fornitura di legna da ardere agli aventi diritto saranno calcolati con le modalità descritte per il caso A; gli introiti derivanti dalla quota di legname eccedente il soddisfacimento dell'uso civico, destinata alla vendita sul libero mercato, saranno calcolati con le modalità descritte per il caso B.

CASO D: Assortimenti ritraibili destinati all'autoconsumo. Il calcolo delle detrazioni effettuate per destinazione dei materiali ritratti all'autoconsumo è effettuato con il procedimento illustrato per il caso B.

I calcoli effettuati in sede di presentazione della domanda hanno sempre carattere di stima; in sede di liquidazione del contributo si adatteranno i prezzi effettivamente verificatisi, fatto salvo quando previsto per il caso della destinazione del legname ad autoconsumo. Pertanto gli introiti da detrarre all'importo dei lavori saranno quelli effettivamente realizzati, da accertarsi mediante produzione, a cura del beneficiario, della documentazione necessaria. In tal sede:

- a) qualora gli introiti effettivamente realizzati siano inferiori a quelli preventivati il contributo sarà liquidato sulla base dell'importo ritenuto ammissibile a liquidazione in istruttoria, con la conseguenza che nulla potrà essere preteso dal beneficiario in relazione a tale evenienza;
- b) qualora invece gli introiti effettivamente realizzati siano superiori a quelli preventivati, il contributo spettante sarà rideterminato detraendo dal costo dell'intervento gli introiti effettivamente realizzati.

Allegato 11
DICHIARAZIONE "PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS" ¹

Procedura

La Società (di seguito denominata Società),
 con sede legale in via n.
 codice fiscale/P.IVA, rappresentata da.....
 in qualità di

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex -dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.²;
- di aver conferito incarichi professionali e concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex - dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- di aver conferito incarichi professionali e concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex – dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

L'Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

L'Aquila li

Firma

¹ La dichiarazione viene resa una sola volta e resta valida fino a comunicazione di eventuale variazione nello stato del dichiarante

² In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell'ex dipendente senza aver rispettato le disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 s.m.i., comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l'incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, e l'obbligo per l'ex dipendente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Allegato 2 alla Determinazione Dirigenziale n.284 del 23/12/2016

Disposizioni in ordine all'inquadramento della Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste".– Tipo di Intervento 8.6.01 "Investimenti in nuove tecnologie silvicole" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano la conformità della Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" Sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste".– Tipo di Intervento 8.6.01 "Investimenti in nuove tecnologie silvicole" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.

Riferimenti normativi

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;

Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli 25 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" e 81 "Aiuti di stato";

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014) in toto;

Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7994 final del 13.11.2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale nella versione notificata il 29.10.2015;

Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 7288 final del 9.11.2016, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1056 del 19.12.2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della regione Abruzzo CCI2014IT06RDRP001.

Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo".

Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

dell'art. 1 "Campo d'applicazione" e nello specifico:

- par. 1 lett. e) che dispone che gli aiuti al settore forestale siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
- par. 4 lett. a) che precisa che la dotazione annuale media dei regimi di aiuto di stato riguardanti i temi compresi nell'articolo 41, non possano superare 150 milioni di EUR, per essere esentati dall'obbligo di notifica;
- par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica :1) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 2) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- par. 5 lett. a) che chiarisce non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- par. 6 che stabilisce che il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà ad eccezione dei casi previsti alle lettere a) e b);
- par. 7 che sottolinea non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

dell'art. 2 "Definizioni", con particolare riferimento ai punti: (1), (2), (10), (14), (25), (26), (28), (29), (31), (55);

dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato;

dell'art. 4 "Soglie di notifica" e in particolare il par. 1 che dispone che il regolamento di esenzione 702/2014 non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di cui alla lettera j) "Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all'art. 41: 7,5 milioni di EUR per il progetto di investimento;

dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza

che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che sono considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni.

dell'art. 6 "Effetto incentivazione" che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 702/2014 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, ovvero che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Gli aiuti erogabili in più quote devono essere attualizzati al valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili devono essere attualizzati al valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;

dell'art. 8 "Cumulo";

dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione", che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo, in raccordo con il Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato, trasmette alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo al contempo garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500.000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

dell'art. 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione" che dispone che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento(UE) 702/2014 a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 702/2014;

dell'art. 12 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

dell'art.13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri sono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo fornisce alla Commissione, su richiesta, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti

giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014.

1. Disposizioni specifiche per Tipologia di Intervento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo.

Titolo del regime: "Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste"

Il regime concerne la Sottomisura 8.6 - *Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste*- con l'intervento 8.6.01 *Investimenti in nuove tecnologie silvicole* La misura è parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo, cofinanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7994 final del 13.11.2015.

La dotazione complessiva dell'intervento è pari a € 2.000.000,00 (euro due milioni) di cui il 48%, ossia € 960.000,00 (euro novecentosessantamila) quale quota FEASR.

Il regime sarà attuato nel rispetto dell'art. 41 "Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" del regolamento (UE) 702/2014.

Il bando corrispondente all'Intervento 8.6.01 potrà essere attuato solo a seguito della formale ricezione della registrazione del presente regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli aiuti agli *investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste* concessi a imprese forestali e agroforestali singole e associate, cooperative e consorzi forestali, proprietari, titolari e gestori di territori agro silvo-pastorali, singoli o associati, PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso in quanto soddisfano le condizioni di cui al Capo III del reg. (UE) 702/2014 articolo 41 del medesimo.

In particolare:

1. gli aiuti sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento come aiuti cofinanziati dal FEASR (*Reg. UE 702/2014, art. 41, par. 2, lettera a), punto i)*);
2. gli aiuti sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui al punto 1;
3. gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;
4. gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - a) costruzione e miglioramento di beni immobili;
 - b) acquisto di macchinari e attrezzature al massimo fino al loro valore di mercato;
 - c) costi generali collegati alle spese di cui alla lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica;
 - d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici;

e) costi di stesura di piani di gestione forestali;

La misura non prevede l'ammissibilità a finanziamento dei costi relativi a:

- a) acquisizione, incluso il leasing, di beni immobili;
- b) noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature;
- c) costi relativi a studi di fattibilità.

Non sono inoltre contemplati:

- gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia;
- gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa;
- gli aiuti ai progetti di investimento bio-energetici

In ottemperanza al Reg. (UE) 702/2014, art. 41, par. 7 il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

L'intensità di aiuto è limitata al 40% dei costi ammissibili.

Gli interventi sovvenzionabili con la misura riguardano:

1. Interventi di natura selvicolturale come avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati, sfolli, diradamenti, rinfoltimento, tagli di preparazione eseguiti in fustaie, diradamenti, rinfoltimenti e spalcatura in fustaie di conifere, diradamenti in boschi di castagno, diradamenti e rinfoltimenti in tartufaie naturali.
2. Interventi relativi all'acquisto di macchine e attrezzature per intervento di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi (relativi alla fase di abbattimento, allestimento, esbosco e trasporto in azienda) e non legnosi (fase di raccolta).
3. Interventi in strutture e attrezzature relativi alla lavorazione, produzione e prima trasformazione dei prodotti legnosi e non legnosi.
4. Spese relative alla redazione dei Piani di Gestione Forestale purché correlate con uno degli interventi previsti nei punti 1., 2., 3.
5. Spese propedeutiche al rilascio della certificazione forestale purché correlate con uno degli interventi previsti nei punti 1., 2., 3.

La zona geografica di applicazione della Sottomisura 8.6 – Intervento 8.6.1 è rappresentata dal territorio della Regione Abruzzo.

I beneficiari del sostegno sono:

- Imprese forestali e agro-forestali singole e associate;
- Cooperative e Consorzi Forestali di cui alla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 – art. 23;
- Proprietari titolari e gestori di territori agro silvo-pastorali, singoli o associati
- PMI esclusivamente per interventi inerenti la trasformazione pre-industriale di assortimenti legnosi e non legnosi a condizione che acquisiscano direttamente la materia prima dai soggetti prima elencati.

I Consorzi forestali sono disciplinati dall'art. 23 della L.R. 3/2014 “*“* Si tratta di forme associative o contrattuali fra proprietari di boschi e pascoli, imprese forestali iscritte nell'albo di cui all'articolo 27, imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, soggetti della filiera bosco-legno, che hanno quale finalità migliorare la gestione dei boschi e dei pascoli di proprietà pubblica e privata nonché agevolare e razionalizzare le attività di pianificazione, quelle silvo-pastorali e lavori ed opere silvo-pastorali. La loro costituzione è promossa dalla Regione e/o dagli enti locali. Le condizioni per il loro riconoscimento da parte della Regione sono: che siano costituiti da almeno due proprietari; che la superficie gestita sia non inferiore

ad ettari tremila; che il potere decisionale sia esercitato esclusivamente in rapporto alla estensione della superficie conferita indipendentemente dalle quote dell'eventuale fondo consortile sottoscritte.

In ogni caso non sono concessi aiuti alle "Imprese in difficoltà" con riferimento agli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", di cui al Reg. UE 702/14 e alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02.

Ulteriori condizioni di ammissibilità al sostegno sono:

- gli investimenti devono interessare esclusivamente superfici ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo e gli interventi selvicolturali devono essere localizzati all'interno del perimetro di superfici boscate come definite dall'art. 3 della L.R. 3/2014;
- per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 50 ha la realizzazione degli investimenti è subordinata alla presenza di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente;
- la realizzazione degli interventi selvicolturali sono previsti una sola volta nel periodo di programmazione ;
- sono previsti esclusivamente interventi inerenti la fase pre-industriale dei prodotti legnosi e non legnosi;
- per ogni singolo richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di sostegno, nella quale sono ricomprese tutte le tipologie di intervento di cui alla Sottomisura che lo stesso intende attuare. L'importo del sostegno richiesto deve essere compreso fra un minimo di 30.000,00 e un massimo di 500.000 Euro;
- sono ammissibili solo le spese sostenute dal beneficiario ove inerenti lavori avviati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;
- non sono ammissibili al sostegno gli interventi selvicolturali che risultino con valore di macchiatico positivo;
- non sono ammissibili al sostegno gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di assestamento forestale e dei Criteri Minimi di Conservazione delle Aree Natura 2000 e dei Piani di Gestione delle stesse

Inoltre le domande di sostegno devono essere corredate da apposito progetto predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati all'esercizio della professione in funzione delle specifiche competenze attribuite alle stesse dal vigente ordinamento in materia, composto da una serie di elaborati fra i quali una dettagliata relazione tecnica dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati con sufficiente dettaglio e precisione: caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario; localizzazione dell'intervento; sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi; studio dei fattori stagionali; obiettivi dell'intervento; descrizione analitica delle operazioni e delle opere; calcolo del valore di macchiatico.

La scadenza del regime è fissata al 31.12.2020. L'Autorità di Gestione si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Allegati: Scheda della Sottomisura 8.6 "Investimenti in nuove tecnologie silvicole" estratta dal PSR Abruzzo 2014/2020.

8.2.8.3.4. (8.6.1) Investimenti in nuove tecnologie silvicole con approccio individuale

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni di produzione e trasformazione determinano un aumento del valore patrimoniale delle aziende, così come l'introduzione di nuove tecnologie e processi di lavorazione determinano una riduzione dei costi di taglio e prima lavorazione del legno con conseguenti effetti positivi sulla redditività aziendale.

L'esecuzione degli interventi selvicolturali eseguiti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile, recepiti all'interno della L.R. 3/2014, rappresenta per i possessori/gestori delle superfici boschive, lo strumento principale per valorizzare le potenzialità dei boschi. La produzione dei prodotti legnosi e non legnosi consente la creazione di nuovi sbocchi di mercato per gli operatori del settore, così come la realizzazione di filiere aziendali legno-energia consente di migliorare la competitività e l'efficienza delle aziende, come pure il livello qualitativo delle loro produzioni. Inoltre la gestione pianificata degli interventi selvicolturali, svolge anche un'importante funzione di miglioramento della stabilità dei boschi sotto un profilo prettamente ecologico ed ambientale, contribuendo indirettamente al raggiungimento degli obiettivi specifici connessi a "Conservazione della biodiversità", "tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico", "Riduzione dei gas serra" e "Tutela del territorio".

Le azioni sovvenzionabili si identificano in:

- interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi;
- interventi in strutture e attrezzature funzionali alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi;
- interventi in infrastrutture logistiche necessarie alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi, quali piattaforme, piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco;
- interventi selvicolturali, finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati;
- interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali boschi di castagno;
- interventi volti alla valorizzazione economica produttiva di prodotti non legnosi per una diversificazione della produzione di superfici forestali (.es. castagne, tartufi, funghi ecc.)

La sottomisura lavorerà sinergicamente con le misure 1 e 2.

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale pari al costo delle spese ammesse e sostenute, calcolato nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e aliquote di sostegno".

In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite dal dall'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

D.lgs. n.18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e s.m.i.

Programma quadro per il settore forestale" (PQSF) approvato in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 18/12/2008

<p>D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p> <p>Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati</p> <p>L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo</p> <p>Reg. UE n. 702/2014 (così detto "ABER")</p> <p>Reg. UE n. 1303/2013 capo III, art 65, in riferimento all'ammissibilità delle spese</p>

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

<p>In relazione a quanto previsto dall'Art. 26 del Reg. UE n. 1305/2013, e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprese forestali e agro-forestali singole e associate; • Cooperative e consorzi forestali di cui alla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 - art. 23; • Proprietari, titolari e gestori di territori agro silvo pastorali, singoli o associati. <p>Limitatamente agli interventi di trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi e non legnosi, possono accedere all'aiuto anche le PMI che acquisiscano direttamente la materia prima da soggetti di cui ai precedenti punti.</p> <p>Sono esclusi gli Enti pubblici e le loro associazioni.</p> <p>Quando l'investimento proposto è pensato per servire diverse aziende forestali deve essere indicato e comprovato nella domanda di sostegno.</p>

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

<p>Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • macchine, attrezzature e impianti per la gestione e utilizzazione del bosco, l'esbosco, la raccolta di biomasse legnose e lo stoccaggio; • macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali; • macchine, attrezzature e impianti per raccolta, stoccaggio, lavorazione, commercializzazione di prodotti non legnosi; • realizzazione o adeguamento di immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi, nonché dei prodotti non legnosi; • realizzazione o adeguamento di immobili destinati alla trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi; • realizzazione di piattaforme logistiche per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti legnosi; • conversioni permanenti della struttura del bosco volte a modificarne la composizione specifica al fine di ottenere assortimenti legnosi di maggior pregio; • tagli colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari di eliminazione di essenze alloctone, tagli di conversione e avviamento, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate, purché previsti una sola volta nel periodo di programmazione, compreso il miglioramento o recupero di boschi a prevalenza di castagno. (1 tantum); • Spese preliminari alla certificazione forestale ai sistemi del Forest Stewardship Council (FSC) e/o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) o di altre forme di certificazione; • Elaborazione e revisione dei Piani di Gestione Forestale. <p>Sono inoltre ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli interventi di cui al punto precedente, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato nella misura massima del 6% rispetto all'importo complessivo delle precedenti voci.</p> <p>La sostituzione di alberi morti e/o deperienti può rientrare nella voce costi di impianto solamente nel primo anno dall'avvenuta realizzazione del rimboschimento. Viene inoltre specificato che è possibile riconoscere un sostegno per la sostituzione di alberi morti e/o deperienti dopo il primo anno (a causa di avversità biotiche o abiotiche) quando il danno supera il 20% dell'intera</p>
--

superficie oggetto di intervento.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e deve corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La concessione del sostegno di cui alla presente sottomisura, per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 50 ha, è condizionato dalla presenza di un piano di gestione forestale, come definiti dagli articoli 12, 13, 14 dalla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", vigente e/o adottato dal proprietario o gestore ed inviato al servizio competente regionale e comunque coerenti con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Gli interventi proposti devono inoltre essere:

- motivati da miglioramenti economici delle produzioni forestali. A tal fine i soggetti proponenti sono tenuti alla presentazione di un piano di investimenti che fornisca una informazione oggettiva e verificabile dell'aumento del valore economico delle aree forestali in conseguenza dell'intervento proposto;
- limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti legnosi;
- non riconducibili alle operazioni di rinnovamento dopo il taglio definitivo di utilizzazione;
- non riconducibili a spese di manutenzione e costi di funzionamento;
- non riconducibili a costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado che trova sostegno nell'ambito dell'art. 17 (UE) n. 1305/2013;
- non riconducibili a costi di beni non durevoli (materiali di consumo).

I macchinari da destinare alle operazioni in bosco devono avere caratteristiche tali da garantire il mantenimento del buono stato del suolo e il non danneggiamento delle risorse forestali.

Gli impianti destinati alla trasformazione pre industriale di assortimenti legnosi non devono avere capacità superiore a 10.000 m³ annui.

La domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo di idoneità ai fini della selezione dei progetti finanziabili.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sono individuati i seguenti principi ispiratori:

- Criteri di redditività dell'investimento
- Superficie prevalente nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
- Acquisto di macchinari ed attrezzature ad alta innovazione di recente introduzione sul mercato (2 anni)
- Adesione al PEI
- progetti realizzati in forma aggregata
- Adesione a sistemi di certificazione forestale
- maggiore estensione della superficie forestale del Piano di gestione o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sostegno pari al 40% del costo dell'investimento ammissibile.

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di € 30.000,00 e massima di € 500.000,00.

--

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

Riguardo alle imprese terze che acquisiscano direttamente la materia prima limitatamente agli interventi di trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi e non legnosi, può sussistere il rischio di riconoscere come beneficiari imprese che acquisiscono materia prima solo in parte trascurabile dai soggetti che hanno requisiti di accesso alla misura.

8.2.8.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento, ai sensi dell'art. 67.1.b del Regolamento UE n.1303/13.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

Riguardo le imprese terze che acquisiscono direttamente la materia prima limitatamente agli interventi di trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi e non legnosi, saranno definiti i quantitativi minimi che i beneficiari "imprese terze che acquisiscono materia prima" devono acquisire dai soggetti che hanno requisiti di accesso alla misura.

8.2.8.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Valutata l'esperienza del precedente periodo di programmazione per la misura 122, verranno presi accorgimenti utili a migliorare le esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi e di attuazione previste. In particolare i provvedimenti di miglioramento interesseranno la tempistica di emanazione dei bandi, la semplificazione degli stessi e i tempi di istruttoria.

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere paragrafo Importi e aliquote di sostegno (applicabili).

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

L'operazione è applicabile all'intero territorio della regione Abruzzo, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca, e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

--

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedere condizioni di ammissibilità.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso

di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

0

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

0

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

0

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

0

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

0

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

0

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

0

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

0

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

0

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

0

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

0

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

0

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

0

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

0

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

0

DETERMINAZIONE 23.12.2016, n.
DPD021/285

Reg.(UE) n° 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo (CCI2014IT06RDRP001) - Approvazione Avviso Pubblico Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Tipo di Intervento 8.5.1 "Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri

organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

- riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 13.11.2015 (C82015)7994, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale nella versione notificata il 29.10.2015;
 - la Decisione di esecuzione della Commissione del 9.11.2016, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1056 del 19.12.2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della regione Abruzzo CCI2014IT06RDRP001;
 - il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo;

VISTI altresì:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
- la Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo".

PRESO ATTO:

- delle Determinazioni DPD/141/2016 del 15.04.2016 e DPD178/2016 del 14.12.2016, con le quali l'Autorità di Gestione ha approvato il documento "Linee guida operative per l'attuazione del PSR 2014/2020" e la successiva revisione dello stesso, nel quale è tra l'altro stabilito che per la Misura in oggetto il soggetto attuatore è individuato nel Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso efficiente delle Risorse;
- dei Criteri di Selezione da applicare alla Sottomisura in oggetto, come approvati

dall'AdG con propria Determinazione n. DPD161/16 del 21.07.2016;

- di quanto comunicato dall'AdG con nota prot. 0068875/16 del 14.10.2016 in merito agli adempimenti, posti a carico di questo Servizio, inerenti la compatibilità degli aiuti previsti con il mercato interno e le dovute comunicazioni previste per i regimi di aiuto in esenzione;
- che con nota prot. 114680/16 del 07.12.2016 l'Autorità di Gestione ha comunicato di aver assegnato la somma di € 2.000.000,00 (euro duemilioni) quale budget per l'attuazione della Sottomisura in oggetto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale;

APPURATO che è necessario porre in essere, per il tramite del competente Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato (DRG005) gli adempimenti inerenti le comunicazioni di cui all'articolo 9 (Pubblicazione ed informazione), paragrafo 1, secondo alinea, del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione;

DATO ATTO che con nota prot. RA0117970/16 del 13.12.2016 questo Servizio ha formulato al Servizio Avvocatura Regionale apposito quesito volto a chiarire la natura giuridica delle Amministrazioni Separate Beni di Uso Civico al fine di determinare con certezza a quale categoria dei Beneficiari individuati nella scheda della Sottomisura 8.5 del PSR 2007/2014 debbano essere ascritte dette Amministrazioni;

VISTI i documenti predisposti dall'Ufficio Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di questo Servizio, recanti:

- "Avviso Pubblico Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio

- ambientale degli ecosistemi forestali” – Tipo di Intervento 8.5.1 “Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, composto da n. 46 facciate numerate da 0 a 45, che allegato al presente provvedimento sotto il n. 1 ne forma parte integrante e sostanziale;
- “Disposizioni in ordine all’inquadramento della Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” – Tipo di Intervento 8.5.01 “Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo”, composto da n. 12 facciate, che allegato al presente provvedimento sotto il n. 2 ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l’importo complessivo posto a bando con il presente provvedimento risulta pari a € 2.000.000,00 (euro duemilioni) a valere sulle risorse del PSR 2014/2020;

DATO ATTO che con l’Avviso in oggetto sono rispettate le condizioni di cui al Capo I (Disposizioni Comuni), al Capo II (Requisiti procedurali) e al Capo III (categorie di aiuti), articolo 35, del Reg. (UE) n. 702/2014;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per approvare i documenti sub allegato 1 e sub allegato 2;

RITENUTO altresì di dover procedere, in raccordo con il competente Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato (DRG005), agli adempimenti inerenti le comunicazioni di cui all’articolo 9 (Pubblicazione ed informazione), paragrafo 1, secondo alinea, del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione;

RITENUTO di conferire, ai sensi della L.241/90 e s.m.i e della L.R. 31/2013 e al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza del funzionamento del Servizio nonché la tempestività nell’espletamento dei procedimenti tecnico-

amministrativi di competenza, l’incarico di responsabile del procedimento di competenza del Servizio al Dott. For. Francesco CONTU, responsabile del competente Ufficio;

RITENUTO, altresì, di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell’adozione dei provvedimenti finali;

VISTA la legge regionale 77/1999

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di approvare** l’Avviso Pubblico Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” – Tipo di Intervento 8.5.1 “Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, documento composto da n. 46 facciate a stampa, che allegato al presente provvedimento sotto il n. 1 ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** le “Disposizioni in ordine all’inquadramento della Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” – Tipo di Intervento 8.5.01 “Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo”, composto da n. 12 facciate, che allegato al presente provvedimento sotto il n. 2 ne forma parte integrante e sostanziale;
3. **di pubblicare** il presente provvedimento completo degli allegati, come da disposizioni dell’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020:
 - sul sito web della Regione Abruzzo, Sezione Agricoltura, dedicato al PSR Abruzzo 2014/2020;

- nella sezione del sito della Regione Abruzzo “amministrazione trasparente”;
 - sul BURAT a fini meramente notiziali;
4. **di disporre** l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno per l’Avviso di cui al precedente punto 1 per un importo a bando di € 2.000.000,00 (euro duemilioni) a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Abruzzo, Sezione Agricoltura, dedicato al PSR Abruzzo 2014/2020;
 5. **di inviare** il presente provvedimento, completo dei relativi allegati al Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato (DRG005) per gli adempimenti inerenti le comunicazioni di cui all’articolo 9 (Pubblicazione ed informazione), paragrafo 1, secondo alinea, del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione attraverso il sistema SANI2;
 6. **di attestare** che gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 9 del Reg. UE 702/2014 saranno soddisfatti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta Regionale dei dati e delle informazioni previste dal medesimo art. 9;
 7. **di conferire**, ai sensi della L.241/90 e s.m.i e della L.R. 31/2013, l’incarico di responsabile dei procedimenti in questione al Dott. For. Francesco CONTU;
 8. **di inviare** il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020 per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Pasquale Di Meo

Segue Allegato

ALLEGATO I ALLA DD DPD021/285 DEL 23.12.2016



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali
e Promozione dell'Uso efficiente delle Risorse

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Reg. (UE) 1305/2013

AVVISO PUBBLICO

(Reg. (UE) 702/2014 - articolo 35)

- MISURA: 08** Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
- Sottomisura: 8.5** *Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*
- Intervento: 8.5.1** Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca
DPD021 Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali
e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse

INDICE

1. DESCRIZIONE GENERALE	2
1.1 Descrizione del tipo di intervento	2
1.2 Azioni sovvenzionabili	2
1.3 Ambito territoriale di applicazione	2
1.4 Beneficiari del sostegno	3
1.5 Interventi ammissibili	3
2. PROFILI FINANZIARI	9
2.1 Dotazione finanziaria (<i>Budget</i>)	9
2.2 Aliquota ed importo dell'aiuto	9
2.3 Limiti minimo e massimo per singola Domanda di sostegno	9
2.4 Cumulo con altri sostegni e agevolazioni	9
3. DOMANDA DI SOSTEGNO	10
3.1 Modalità e termini per la presentazione	10
3.2 Documentazione da allegare alla domanda	10
4. PROCESSO VALUTATIVO	13
4.1 Criteri di selezione e punteggi	13
4.2 Fasi del Procedimento	14
5. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	18
5.1 Avvio dei lavori	18
5.2 Termini per l'esecuzione dei lavori	18
5.3 Varianti	18
5.4 Proroghe	20
6. DOMANDE DI PAGAMENTO	20
6.1 Modalità e termini di presentazione	20
6.2 Documentazione da allegare	21
6.3 Istruttoria della domanda di pagamento	23
6.4 Errori palesi	25
7. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	25
8. SANZIONI	26
9. VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE	27
10. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO	27
11. ESCLUSIONE, DECADENZA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI	28
11.1 Ricorsi avverso provvedimenti	31
12. IL SISTEMA DI CONTROLLO	31
12.1 Natura dei controlli	31
12.2 Separazione delle funzioni	32
13. RIFERIMENTI E CONTATTI	32
14. RIFERIMENTI NORMATIVI	32
14.1 Normativa UE	33
14.2 Normativa nazionale	33
14.3 Normativa e disposizioni regionali	33
15. ALLEGATI TECNICI	34
ALLEGATO 1: Specifiche tecniche e stima dei costi ammissibili	34
ALLEGATO 2: Calcolo del Valore di Macchiatico	41
ALLEGATO 3: Interventi selvicolturali - stima del valore degli assortimenti ritraibili	43
ALLEGATO 4: Determinazione delle superfici d'intervento	44
ALLEGATO 5: Fac-simile dichiarazione <i>Pantouflage – revolving Doors</i>	45

1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1 DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

Tenuto conto che la maggior parte delle aree protette (soprattutto quelle Natura 2000), ricade all'interno delle superfici forestali regionali, la presente sottomisura promuove investimenti non remunerativi necessari per il raggiungimento di obiettivi ambientali, con particolare riguardo alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità e alla valorizzazione in termini di fruibilità delle aree forestali regionali. Inoltre, gli interventi in questione possono favorire indirettamente la prevenzione dei rischi degli incendi boschivi e la lotta ai cambiamenti climatici, coerentemente con gli strumenti di pianificazione regionale e nazionale, conformi con i principi della Gestione Forestale Sostenibile.

Gli interventi saranno prioritariamente realizzati sulle superfici forestali regionali ricadenti nelle aree montane, dove sono presenti le formazioni boscate più importanti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, e nei boschi artificiali (la maggior parte di conifere) soggetti a vincolo forestale, che pertanto non possono essere destinati ad altri usi del suolo.

1.2 AZIONI SOVVENZIONABILI

Alla luce di quanto sopra esposto, gli interventi sovvenzionabili con la presente misura riguardano:

1. Interventi di natura selvicolturale come sfolli in giovani impianti, diradamenti eseguiti in fustaie, avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati, disetaneizzazione di fustaie coetanee, rinaturalizzazione di fustaie di conifere, recupero dei boschi di castagno (con esclusione dei castagneti da frutto), finalizzati al miglioramento della struttura dei boschi regionali, al fine di esaltare l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, aumentandone anche la resilienza contro gli effetti dei cambiamenti climatici in corso.
2. Interventi quali il miglioramento della segnalazione della rete di accesso e della relativa attrezzatura, realizzazione di sentieri natura, realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici, la ristrutturazione di bivacchi e rifugi forestali (liberamente accessibili al pubblico, non a pagamento).
3. Con riferimento alle indicazioni dei Piani di Gestione e delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000, ove vigenti e qualora in essi previsti, interventi finalizzati:
 - a) alla conservazione e diffusione di specie forestali nobili e rare;
 - b) alla valorizzazione di elementi sporadici come alberi vetusti/monumentali (se inseriti nell'elenco approvato con DGR 1103/2015);
 - c) alla realizzazione di interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone;
 - d) alla realizzazione e/o ripristino di stagni o laghetti all'interno di superfici forestali.

Le norme tecniche di dettaglio relative agli interventi ammissibili a finanziamento e le disposizioni inerenti la stima preventiva dei costi ammissibili a finanziamento sono contenute nell'Allegato 1.

1.3 AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

La zona geografica di applicazione della Sottomisura 8.5 – Intervento 8.5.1 è rappresentata dal territorio della Regione Abruzzo.

1.4 BENEFICIARI DEL SOSTEGNO

1.4.1 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI SOSTEGNO

I beneficiari del sostegno sono:

- Enti pubblici;
- Consorzi Forestali di cui alla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 – art. 23;
- Conduttori privati di superfici forestali.

1.4.2 CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

Al momento della presentazione della domanda di sostegno deve essere garantito il rispetto delle specifiche condizioni soggettive di ammissibilità di seguito elencate.

1. Il richiedente deve appartenere a una delle categorie di Beneficiari elencate nel paragrafo 1.4.1.
2. Il richiedente deve essere titolare del fascicolo aziendale ai sensi del D.Lgs. 173/98, del DPR n. 503 del 01.12.1999 e delle Circolari AGEA di riferimento. La non concordanza dei dati dichiarati nel fascicolo con la situazione aziendale o la non corrispondenza degli stessi con i dati riportati nella domanda di sostegno comportano la pronuncia di non ammissibilità di quest'ultima, con conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase dell'iter istruttorio.
3. Il richiedente deve essere titolare di un conto corrente dedicato all'operazione per la quale è richiesto il sostegno o comunque adottare apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento oggetto di finanziamento.
4. Il richiedente deve avere la piena disponibilità delle superfici oggetto di intervento nelle forme specificate al paragrafo "Criteri di Selezione".
5. I Consorzi Forestali devono possedere i requisiti di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3.
6. Il richiedente non deve essere "Impresa in difficoltà" con riferimento agli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", di cui al Reg. UE 702/14 e alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02;
7. Il richiedente non deve essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (Reg (UE) 702/2014, art. 1, par. 5, lett. a)).

1.5 INTERVENTI AMMISSIBILI

1.5.1 COSTI AMMISSIBILI

I costi ammissibili riguardano le spese sostenute per le seguenti attività:

- a. interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali di origine artificiale o naturale al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;
- b. interventi conservativi di soprassuoli forestali di elevato valore storico paesaggistico quali i boschi a prevalenza di castagno e le pinete, interventi di selezione delle piante, eliminazione di specie infestanti, potature, al fine di ottenere habitat colturali estensivi vitali e stabili, di grande pregio ambientale;
- c. conversione di boschi cedui invecchiati in alto fusto finalizzati all'aumento della naturalità, o in formazioni naturaliformi miste per favorire la differenziazione strutturale e specifica;
- d. eliminazione di specie alloctone e invasive;

- e. realizzazione e ripristino di infrastrutture di servizio per favorire la fruizione pubblica del bosco, come sentieristica e accessi secondari, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi, punti di informazione o di osservazione;
- f. selezione nei soprassuoli in bosco e nelle aree circostanti di specie forestali nobili, rare, sporadiche e degli alberi vetusti nonché per favorire la rinnovazione delle specie dei generi *Abies*, *Taxus* ed *Ilex*;
- g. interventi selettivi e di eliminazione degli infestanti negli ecotoni agro-silvo-pastorali di margine e nei soprassuoli forestali di neoformazione;
- h. costruzione o ripristino di elementi naturali presenti nei boschi quali: stagni, pozze di abbeverata, torbiere, doline, fossi, muretti a secco;
- i. lavori, acquisti, spese generali e progettazione necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento nel limite massimo del 6%.

Gli interventi di cui alle lettere f., e h. limitatamente al ripristino/realizzazione di stagni e laghetti, sono ammissibili al sostegno solo se previsti nei Piani di Gestione di Aree Natura 2000 vigenti o nelle Misure Minime di Conservazione per i SIC e le ZPS.

Gli importi delle spese ammissibili, fino alla determinazione dei costi standard delle tipologie di intervento finanziate, saranno verificati a consuntivo dalla Regione, sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta del direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione.

La spesa ammissibile corrisponde in ogni caso all'importo dei costi ritenuti ammissibili in fase di istruttoria, o di quelli realizzati in sede di affidamento dei lavori ove complessivamente più favorevoli, effettivamente sostenuti dal Beneficiario.

1.5.2 CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

Gli interventi oggetto della Domanda di Sostegno proposti devono presentare, per poter accedere al finanziamento richiesto, i requisiti di seguito elencati.

1. Devono interessare esclusivamente superfici ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo.
2. Devono essere localizzati all'interno del perimetro di superfici boscate come definite dall'art. 3 della L.R. 3/2014. Nell'ambito del presente bando sono esclusi i castagneti da frutto, le tartufaie naturali, le tartufaie controllate e le tartufaie coltivate di cui al c. 4 del medesimo articolo. Il requisito non si applica per interventi a carico di rifugi e bivacchi, che sono considerati ammissibili a finanziamento ove ricorrano i requisiti di cui all'Allegato 4.
3. Per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 50 ha la realizzazione degli investimenti previsti è subordinata alla presenza di un Piano di Gestione Forestale, come da definizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo". Il Piano deve essere vigente, ossia approvato dal competente Servizio della G.R., o formalmente inviato a quest'ultimo per la relativa istruttoria.
4. Gli interventi devono essere coerenti con i requisiti di Gestione Sostenibile delle Foreste definiti nella Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993: tale coerenza dovrà essere adeguatamente dimostrata negli elaborati di progetto dell'intervento.
5. Gli interventi non possono prevedere attività di manutenzione ordinaria e in generale tutte le azioni che non si configurano come "investimento". Sono altresì esclusi gli interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia.

6. La realizzazione di una medesima tipologia di intervento sulla stessa area è consentita una sola volta in un periodo di sette anni. Detto periodo è calcolato a ritroso a partire dal termine ultimo utile per la presentazione della domanda di sostegno.
7. Non possono essere ammessi al sostegno progetti per i quali sono stati richiesti o ottenuti contributi ai sensi di norme comunitarie, statali o regionali.
8. Il punteggio attribuito alla domanda di sostegno, così come stabilito al paragrafo 8.2.8.3.3.6. del PSR e secondo le disposizioni emanate dall'AdG del PSR Abruzzo 2014-2020 al paragrafo 4.8 delle "Linee Guida operative per l'avvio di attuazione del PSR 2014-2020" deve essere superiore alla soglia minima di idoneità. Tale soglia è determinata in ragione del raggiungimento di un punteggio non inferiore al 50% della media aritmetica semplice dei punteggi assegnati alle domande ammissibili, e comunque deve essere non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile. Il punteggio da attribuire alla singola domanda è determinato in base a quanto definito dal paragrafo "Criteri di selezione e punteggi".
9. Per ogni singolo richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di sostegno, nella quale sono ricomprese tutte le tipologie di intervento di cui al presente bando che lo stesso intende attuare. L'importo del sostegno richiesto deve essere compreso fra un minimo di 30.000,00 e un massimo di 300.000 Euro.

1.5.3 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Ai fini dei principi sull'ammissibilità delle spese e per quanto non disposto nel presente bando si rinvia a quanto indicato nel documento "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" disponibile sul sito www.politicheagricole.it.

Sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito del presente bando:

- a) le spese sostenute per interventi decisi dall'AdG del PSR Abruzzo 2014/2020 o sotto la sua responsabilità, selezionate secondo i criteri di selezione di cui all'art. 49 (art. 60 comma 2 reg. (UE) 1305/2013) emanati dall'AdG medesima;
- b) le spese sostenute dal beneficiario ove inerenti lavori avviati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.

Per i soli interventi selvicolturali sono ammissibili al sostegno le spese sostenute successivamente alla data di effettuazione, in sede di esecuzione dei controlli amministrativi, della visita in situ necessaria al fine di verificare lo stato dei luoghi ante intervento, la congruità dei costi rappresentati negli elaborati progettuali, la efficacia dell'intervento proposto in termini di perseguimento degli obiettivi della Sottomisura; sono tuttavia fatte salve le spese generali se sostenute dopo la presentazione della domanda.

- c) le spese generali e di progettazione, nel limite complessivo del 6% (sei per cento) dell'importo dell'investimento, al netto dell'IVA, sostenute per: il pagamento degli onorari dei professionisti abilitati e/o dei consulenti; l'acquisto di brevetti e licenze; gli oneri relativi alla corresponsione di incentivi per la progettazione e la direzione dei lavori al personale dipendente nel caso in cui il beneficiario sia un Ente Pubblico.

Non sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito del presente Bando:

- a) le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e, per i soli interventi selvicolturali, della data di effettuazione, in sede di esecuzione dei controlli amministrativi, della visita in situ;
- b) le spese sostenute per il pagamento dell'IVA che sia comunque recuperabile, anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario;
- c) le spese sostenute per il pagamento di interessi passivi;
- d) le spese sostenute per l'acquisto di terreni.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto di piante annuali e la loro messa a dimora;
- b) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Infine, non sono ammissibili a contributo:

- a) le spese per interventi ascrivibili ad interventi selvicolturali che risultino con valore di macchiatico, calcolato secondo le specifiche di cui all'Allegato 2 al presente bando, positivo;
- b) le spese per lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- c) le spese e gli oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- d) le spese per lavori iniziati prima della presentazione della domanda di sostegno e, per i soli interventi selvicolturali, della data di effettuazione, in sede di esecuzione dei controlli amministrativi, della visita in situ, fatte salve le spese sostenute per la presentazione della domanda di sostegno;
- e) le spese per interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di assestamento forestale approvati o in corso di istruttoria, dei Criteri Minimi di Conservazione delle Aree Natura 2000 e dei Piani di Gestione delle stesse, anche se non ancora approvati;
- f) tutte le spese che, in sede di istruttoria delle istanze di sostegno, saranno motivatamente considerate non ammissibili;
- g) tutte le spese che, pur essendo necessarie alla corretta esecuzione degli interventi, non sono esplicitate in sede di calcolo delle spese nel computo metrico o negli altri allegati di progetto.

1.5.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

In ottemperanza a quanto stabilito nel Paragrafo 8.2.8.3.3.9.2. del PSR Abruzzo 2014/2020, al fine di garantire la ragionevolezza dei costi e ridurre la possibilità di errore, si riportano di seguito specifiche condizioni di ammissibilità relative ad alcune tipologie di spesa previste nell'ambito della sottomisura 8.5.

Gli importi delle spese ammissibili, fino alla determinazione dei costi standard delle tipologie di intervento finanziate, saranno verificati a consuntivo dalla Regione, sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta dal direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione.

Per la stima delle spese necessarie alla realizzazione degli interventi proposti si dovrà procedere con le modalità di seguito dettagliate.

Investimenti materiali

Nell'**acquisizione di beni materiali**, quali impianti e componenti non a misura o non compresi nelle voci dei prezzi ufficiali, perché la spesa possa essere considerata ammissibile il beneficiario è tenuto ad adottare una procedura di selezione del fornitore basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dal venditore, devono riportare:

- a. l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA;
- b. lo sconto percentuale rispetto al listino ufficiale della ditta produttrice;
- c. il prezzo netto;
- d. i termini di pagamento;
- e. i tempi di consegna.

Qualora il criterio di scelta non sia il prezzo più basso, la scelta del fornitore deve essere illustrata con una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, che dovrà essere allegata alla domanda di finanziamento.

Il ricorso ai tre preventivi potrà essere omesso nel caso in cui il fornitore sia esclusivista, per la specifica tipologia di bene, a livello almeno di territorio regionale. Tale situazione dovrà opportunamente essere attestata e documentata nella relazione di cui sopra.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture nelle quali deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto (natura e quantità e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

Realizzazione di opere a misura.

La realizzazione di opere a misura è ammessa quando sono presentati progetti corredati da disegni, una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari ufficiali, come individuati dall'AdG nelle "Linee Guida" approvate con Determinazione Direttoriale DPD141/16 al paragrafo "20. Parametri di riferimento".

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, sia gli Enti pubblici sia le imprese private beneficiarie delle misure del PSR 2014/2020 per la predisposizione della documentazione richiesta dai bandi devono far riferimento:

- al "Prezzario Regionale per interventi di forestazione" di cui alla determinazione DH31/714 del 6 agosto 2013 pubblicata sul BURA ordinario n. 33 del 18/9/2013 per gli interventi di forestazione;
- per le voci di spesa non contemplate nel Prezzario di cui sopra e per le opere edili ed affini propriamente dette, all'Elenco Regionale dei "Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo" approvato con DGR 469 del 8/7/2014. Nell'ambito del presente bando, per le domande presentate da richiedenti non ascrivibili alla categoria degli Enti pubblici, all'importo complessivo dei lavori dovrà essere applicata la percentuale di ribasso medio di gara dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia, come riportata per l'annualità di più recente rilevazione nel "Rapporto regionale sui contratti pubblici" elaborato dal competente Servizio del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali.

L'analisi dei costi è ammessa esclusivamente per voci di costo non contemplate nei Prezzari sopra indicati. La stessa è redatta applicando alle quantità di materiali, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi prezzi elementari, dedotti da listini ufficiali o dai listini delle C.C.I.A.A. o, in difetto, da indagini di mercato opportunamente documentate. Per la manodopera si dovrà fare riferimento al vigente C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. All'importo così determinato andrà aggiunta, per tener conto dei normali costi relativi alla sicurezza nei cantieri, una percentuale pari al 2% dell'importo stesso.

I richiedenti aventi personalità giuridica di diritto privato, utilizzando il computo metrico di progetto, sono tenuti a richiedere ad almeno tre ditte in concorrenza fra di loro appositi preventivi, nei quali dovrà essere riportato il ribasso in termini percentuali rispetto al costo determinato nel computo metrico.

Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dalla ditta interpellata, devono riportare:

- a. il ribasso percentuale rispetto all'importo dei lavori come determinato nel computo metrico di progetto;
- b. l'importo netto;

- c. i termini di pagamento;
- d. i tempi di consegna dei lavori ultimati.

Tale adempimento non è necessario per gli Enti pubblici in quanto per gli stessi il valore dei lavori è determinato a seguito di procedure di evidenza pubblica.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.

La spesa effettuata è comunque documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro.

Nell'ambito del presente bando non sono ammissibili a finanziamento forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro.

Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici, gli stessi devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al Decreto Legislativo 18-4-2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato nella G.U.R.I. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti Pubblici dovranno utilizzare esclusivamente procedure e modalità previste nel D. Lgs. 50/2016 anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Anche per gli Enti Pubblici la realizzazione di opere a misura è ammessa quando sono presentati progetti corredati da disegni, una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari ufficiali.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.

La spesa effettuata va comunque documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

1.5.5 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Per poter accedere ai benefici il Beneficiario deve rispettare gli impegni di seguito indicati:

1. acquisire, entro i termini prescritti in sede di concessione del finanziamento, tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, rilasciati dalle competenti Autorità, necessarie per rendere l'intervento cantierabile;
2. presentare, contestualmente all'avvio dei lavori, domanda di pagamento per anticipazione;
3. realizzare l'intervento nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato e approvato;
4. mantenere un sistema contabile distinto con apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento oggetto di finanziamento;

5. conservare per tutto il periodo di impegno la documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
6. collaborare per consentire alle Autorità Competenti l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio;
7. mantenere in efficienza le opere realizzate, mediante esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie, per i 5 anni successivi al pagamento del contributo concesso.
8. rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg 808/2014 Allegato III punto 2 come da disposizioni contenute nel "Manuale d'uso per la predisposizione di materiale informativo del PSR Abruzzo 2014/2020" approvato con determinazione dell'AdG n. DPD158/2016 del 04.07.2016;

Il mancato rispetto degli impegni di cui ai numeri da 1 a 7 comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al n. 8 comporta l'applicazione di riduzioni.

1.5.6 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Il termine massimo per il completamento degli interventi ammessi a finanziamento in attuazione del presente Bando è fissato in mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

Qualora il beneficiario sia tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, i termini di cui sopra sono incrementati di 6 mesi.

2. PROFILI FINANZIARI

2.1 DOTAZIONE FINANZIARIA (*BUDGET*)

La dotazione finanziaria resa disponibile per il presente Bando dall'Autorità di gestione del PSR Abruzzo 2007/2014 è pari a € 2.000.000,00 (euro due milioni), di cui € 960.000,00 (euro novecentosessantamila) a carico del FEASR.

2.2 ALIQUOTA ED IMPORTO DELL'AIUTO

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% dei costi ritenuti ammissibili ed effettivamente sostenuti dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento.

Per gli interventi selvicolturali di cui alla presente sottomisura i costi ammissibili sono calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato (compreso l'autoconsumo).

2.3 LIMITI MINIMO E MASSIMO PER SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Il richiedente non può presentare più di una domanda di sostegno per l'adesione alla Sottomisura. Per ogni domanda presentata è previsto un importo massimo di spesa ammissibile pari a Euro 300.000,00 e un importo minimo di spesa richiesto pari a euro 30.000,00.

Progetti che contemplano una spesa superiore all'importo massimo ammissibile a finanziamento potranno essere realizzati a fronte dell'impegno del beneficiario a farsi carico della quota di spese eccedente l'importo ammesso a finanziamento.

Non sono invece ammissibili a finanziamento progetti che presentino un importo di spesa richiesto inferiore a quello previsto.

2.4 CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti fondi strutturali e d'investimenti europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. UE 1303/2013 e art. 59 del Reg. UE 1305/2013).

Non sono ammissibili a finanziamento, in ogni caso, interventi che usufruiscono di contributi pubblici, qualunque sia il soggetto concedente.

3. DOMANDA DI SOSTEGNO

3.1 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Nell'ambito del presente bando è prevista esclusivamente la presentazione della domanda in modalità "dematerializzata".

La domanda deve essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'AGEA sul portale SIAN, previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati.

La domanda di sostegno deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni continuativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale della Regione Abruzzo settore Agricoltura-(www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

Nel caso in cui i termini sopra stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.

Ai fini della dimostrazione della data di presentazione vale la data di rilascio sul Portale SIAN.

L'inoltro con modalità diverse da quelle prescritte determina la pronuncia di non ricevibilità

Gli aspiranti beneficiari possono richiedere, fino a 15 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di sostegno, chiarimenti procedurali e documentali al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali. Detti chiarimenti possono essere richiesti, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: dpd021@pec.regione.abruzzo.it. I chiarimenti richiesti saranno pubblicati sul sito istituzionale (www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

Ai fini della dimostrazione della data di presentazione vale la data di rilascio della domanda sul Portale SIAN.

3.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di sostegno dovrà essere allegata in formato elettronico la documentazione completa di cui all'elenco che segue.

Al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per la conclusione della procedura di istruttoria delle domande di sostegno, sia la mancanza della copia in formato elettronico della domanda sia la mancanza anche di uno solo dei documenti di cui all'elenco che segue, eccezion fatta per l'indice di cui al n. 1, comporta l'archiviazione della domanda, che è considerata non ricevibile.

1. Indice degli allegati alla domanda.
2. Dichiarazione "*Pantouflage – Revolving Doors*" come da Allegato 5.
3. Scheda di validazione del fascicolo aziendale.

4. Documentazione attestante la proprietà delle particelle o dei manufatti interessati dagli interventi o il diritto di disporre degli stessi per la durata dei lavori previsti e per tutto il periodo di impegno. In caso di forma di possesso diversa dalla proprietà e qualora negli atti attestanti il possesso non sia esplicitamente dichiarato l'assenso del proprietario dei terreni o dei manufatti all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto, tale documentazione dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario con firma autenticata nei modi di legge. I contratti, le concessioni ecc. dovranno essere in regola con le norme relative alla registrazione. Gli atti non registrati sono considerati, nell'ambito del presente bando, non idonei alla dimostrazione del diritto di disporre delle aree interessate dagli interventi, pertanto le istanze corredate da atti non in regola con le norme sulla registrazione non saranno ammesse a finanziamento.

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale 10
F. C. M. F. P. S.

DPD021 Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali
e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse

Non costituiscono titolo di possesso valido per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla presente misura i contratti di Comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, neanche se registrati.

5. Progetto definitivo/esecutivo, elaborato nel rispetto delle definizioni di cui alla normativa sui lavori pubblici, predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati all'esercizio della professione in funzione delle specifiche competenze attribuite alle stesse dal vigente ordinamento in materia.

Il progetto deve essere sempre composto dagli elaborati di seguito elencati, tutti a firma del progettista e sottoscritti dal richiedente.

A. Relazione tecnica dettagliata dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati con sufficiente dettaglio e precisione almeno gli aspetti di seguito elencati.

- a) Descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali, personalità giuridica, titolo di possesso delle aree oggetto di intervento, ecc.). Nel caso di soggetti aggregati, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai Criteri di selezione, devono essere individuati ed identificati i soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto.
- b) Localizzazione dell'intervento: Comune, Provincia, estremi catastali delle particelle interessate, riferimento alle cartografie ufficiali della Regione Abruzzo.
- c) Sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi.
- d) Studio del clima (temperature, piovosità, ecc.) e inquadramento fitoclimatico (*non necessario per interventi relativi a sentieri, rifugi, bivacchi e simili*).
- e) Inquadramento geo-pedologico.
- f) Caratteri morfologici e dati topografici.
- g) Vegetazione.
- h) Descrizione del soprassuolo (composizione, struttura, dati dendrometrici, ecc.) (*solo per interventi selvicolturali*).
- i) Obiettivi dell'intervento.
- j) Descrizione analitica delle operazioni e delle opere per le quali si richiede il finanziamento, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzate per la loro quantificazione fisica ed economica.
- k) Stima del volume degli assortimenti utili ritraibili dagli interventi selvicolturali.
- l) Calcolo del valore di macchiatico (*solo per interventi selvicolturali*). Il calcolo del valore di macchiatico del soprassuolo oggetto di intervento, al fine di uniformare le procedure e le modalità da parte dei diversi tecnici-progettisti ed evitare possibili sperequazioni dovrà essere effettuato secondo quanto esposto nell'apposito Allegato 2.
- m) Cronoprogramma e stima dei tempi di esecuzione delle operazioni di progetto.
- n) Particolari costruttivi delle opere previste.
- o) Calcolo del punteggio proposto per il progetto.

B. Documentazione fotografica idonea ad evidenziare lo stato dei luoghi ante intervento anche in funzione dei controlli sulle domande di pagamento. Le riprese dovranno essere effettuate da punti facilmente individuabili in maniera da consentire il confronto delle situazioni ante e post intervento.

C. Copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse interessate dai lavori. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento dovranno essere individuate, a seguito di apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici interessate.

D. Cartografia, costituita da estratto della carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 o 1:5.000 o dell'Ortofotocarta in scala 1:10.000 con evidenziati i confini dell'area oggetto dell'intervento. Non sono ammesse cartografie diverse da quelle indicate.

E. Planimetria stato futuro in scala idonea, con l'indicazione degli interventi previsti distinti in base alle tipologie ammissibili. *Questo elaborato potrà essere omissivo nel caso in cui il progetto preveda esclusivamente interventi selvicolturali.*

F. Computo metrico estimativo relativo alla realizzazione dell'investimento redatto secondo quanto previsto per le singole tipologie di intervento (Allegato 1).

Eventuali voci di spesa non riportate nel computo metrico estimativo non potranno essere considerate ammissibili a finanziamento. Lo stesso dicasi per le opere, operazioni e/o acquisti che, non previsti in progetto, verranno in sede di istruttoria considerate necessarie per la buona riuscita degli interventi: gli stessi dovranno essere oggetto di apposita prescrizione e dovranno essere realizzati con oneri a completo carico del beneficiario.

G. Piano di manutenzione e conservazione delle opere realizzate o adeguate, secondo le specifiche relative alle diverse tipologie di intervento (interventi di manutenzione ordinaria della viabilità, dei manufatti, ecc.) per i cinque anni successivi alla realizzazione, con indicazione delle operazioni da porre in atto nelle singole annualità.

H. Estratto dell'eventuale Piano di Gestione Silvo-Pastorale o del Piano di gestione del SIC o della ZPS, dal quale sia possibile rilevare le operazioni previste sulle superfici oggetto di intervento.

I. Tavole e disegni necessari in funzione della tipologia di intervento, con particolare riferimento agli interventi ascrivibili alla Linea di Azione B.

6. Preventivi forniti da almeno tre ditte in concorrenza fra di loro relativi all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto (eccettuati i soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016).

7. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, inerente il pagamento dell'IVA in relazione alla recuperabilità o meno della relativa spesa.

8. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, inerente il rispetto del divieto di cumulo di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, art. 8.

9. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di non essere "impresa in difficoltà" come da definizione di cui all'art. 2 punto (14) del Reg. (UE) 702/2014

Per le **istanze presentate dagli enti pubblici, oltre ai documenti sopra elencati** dovranno essere allegati anche:

- a) Atto di nomina del RUP;
- b) Atto di incarico per la progettazione;
- c) Approvazione amministrativa da parte dell'organo competente.

I **soggetti aventi caratteristiche di forma associativa** (società, cooperative, consorzi, ecc.) oltre alla documentazione relativa ai punti precedenti (con esclusione di quanto previsto per gli enti pubblici), dovranno produrre:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello Statuto completo di eventuale regolamento interno se previsto dallo Statuto;
- b) copia conforme della delibera dell'organo sociale competente con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici;
- c) copia conforme dell'atto che autorizza il rappresentante legale all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresi la presentazione della domanda e la riscossione del contributo, nonché a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso.

Nell'atto dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti.

- d) dichiarazione del legale rappresentante attestante: l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
- e) autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A..

4. PROCESSO VALUTATIVO

4.1 CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI

Le graduatorie di merito nell'ambito della sottomisura 8.5- intervento 8.5.1. sono elaborate secondo i criteri di attribuzione dei punteggi definiti dall'AdG nel documento "Criteri di selezione degli interventi" approvato con Determinazione n. DPD/161/16 del 21.07.2016 come di seguito riportati.

Criteri di selezione	Punteggio massimo	Modalità di valorizzazione
Criterio localizzativo	20	100%: interventi prevalentemente realizzati in zone montane di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013 ¹ . 50%: interventi prevalentemente realizzati in zone svantaggiate diverse dalle zone montane di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013 ² . 25%: interventi prevalentemente ricadenti in aree Natura 2000 ³ . 0%: interventi non localizzati nelle aree di cui sopra ovvero localizzati in una di esse in misura non prevalente.
Estensione delle superfici ⁴	30	100%: estensione maggiore di 40 ettari 75%: estensione compresa tra 20 e 40 ettari 50%: estensione compresa tra 10 e 19 ettari 0%: estensione minore di 10 ettari
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	5	100%: area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 30 della L.R. n. 3 del 10.01.2014 0%: area non soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 30 della L.R. n. 3 del 10.01.2014
Progetti presentati in forma aggregata ⁵	15	100%: progetti prodotti da almeno 5 soggetti pubblici e/o privati associati tra loro nelle forme consentite dalle vigenti norme in materia. 50%: progetti prodotti da almeno 3 soggetti pubblici e/o privati associati tra loro nelle forme consentite dalle vigenti norme in materia. 0%: progetti prodotti da meno di tre soggetti pubblici e/o privati associati tra loro nelle forme consentite dalle vigenti norme in materia.
Qualità progettuale ⁶	30	100%: il progetto delinea efficaci soluzioni tecniche ed attitudine elevata al durevole mantenimento nel tempo dei risultati conseguiti e dei benefici indotti con gli interventi realizzati 50%: il progetto delinea soluzioni tecniche pertinenti 0%: il progetto delinea soluzioni tecniche lacunose inefficaci o non pertinenti.

¹ Il requisito della prevalenza è posseduto ove le superfici interessate dagli interventi ricadono per oltre il 50% nei territori dei Comuni ricompresi nell'"Elenco comuni in zone svantaggiate ex art. 18 regolamento 1257/1999" di cui al documento "Zonizzazione PSR 2014-2020"

² Il requisito della prevalenza è posseduto ove le superfici interessate dagli interventi ricadono per oltre il 50% nei territori dei Comuni ricompresi nell'"Elenco comuni in zone svantaggiate ex art. 18 regolamento 1257/1999" di cui al documento "Zonizzazione PSR 2014-2020"

³ Il requisito della prevalenza è posseduto ove le superfici interessate dagli interventi ricadono per oltre il 50% all'interno dei confini di SIC o ZPS presenti nel territorio regionale.

⁴ L'estensione è calcolata con le modalità e i parametri stabiliti nell'Allegato 4.

⁵ Per la determinazione del numero dei soggetti associati sono presi in considerazione solo i soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto.

⁶ La valutazione della qualità progettuale è effettuata da apposita Commissione interna istituita con provvedimento del Dirigente del Servizio Tutela Ecosistemi Agroambientali e Forestali.

4.2 FASI DEL PROCEDIMENTO

4.2.1 DESCRIZIONE SINTETICA

Una volta acquisita la domanda viene avviato il procedimento amministrativo composto dalle seguenti fasi, appresso più dettagliatamente disciplinate:

a) **Valutazione di ricevibilità:** è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza, la tempestività e regolarità dell'invio, e la corretta compilazione della stessa. La verifica può avere esito positivo o negativo: in caso di esito positivo l'istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata all'istruttoria di ammissibilità. In caso di esito negativo l'istanza è giudicata non ricevibile e viene archiviata.

b) **Valutazione di ammissibilità:** consiste nell'accertamento della sussistenza e conformità dei requisiti e delle condizioni di accesso al finanziamento previsti dai singoli bandi.

c) **Valutazione di merito:** consiste nella attribuzione dei punteggi così come previsti nei criteri di selezione adottati dal CdS ed indicati nei relativi bandi.

d) **Graduatoria:** all'esito della valutazione delle istanze si procede all'approvazione della graduatoria provvisoria delle stesse. La graduatoria si intende provvisoria in quanto è concessa al beneficiario la possibilità di presentare richiesta di riesame. Completata la fase del riesame viene adottata la graduatoria definitiva.

e) **Concessione dei benefici:** sono ammessi ai benefici i soggetti utilmente inclusi in graduatoria. L'ammissione a contributo è disposta con Determina Dirigenziale contenente il riepilogo degli importi ammissibili e degli importi finanziabili. Il limite finanziario di utilizzabilità della graduatoria è rappresentato dalle risorse indicate nel bando.

f) **Domande di pagamento:** attengono all'erogazione del contributo mediante una anticipazione, uno o più acconti (avanzamenti successivi), ed un saldo finale.

g) **Varianti e proroghe:** è ammessa, per ragioni motivate, la richiesta di una sola variante e di una sola proroga.

h) **Controllo:** tutte le domande di sostegno e di pagamento sono soggette ai controlli amministrativi effettuati dai servizi competenti. Sono previsti inoltre controlli in loco ed ex post su base campionaria.

4.2.2 ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE PER LA VALUTAZIONE

Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, Il Servizio procede al protocollo ed alla presa in carico delle domande di sostegno. L'iter istruttorio viene avviato presso gli uffici competenti mediante l'individuazione del responsabile del procedimento e del/degli incaricato/i delle valutazioni di ricevibilità, ammissibilità, merito che verranno comunicati ai beneficiari ai sensi della L.241/90 tramite comunicazione di PEC.

4.2.3 RICEVIBILITÀ DELLE ISTANZE

La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza. Essa è accertata mediante in relazione:

1. alla presentazione entro i termini stabiliti;
2. alla completezza della documentazione allegata;
3. alla sottoscrizione dell'istanza mediante firma OTP;
4. alla presenza di valido documento di identità datato e firmato.

Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande:

1. presentate oltre i termini stabiliti;
2. non "rilasciate" dal sistema SIAN;

3. prive della firma del richiedente;
4. prive della copia di documento di identità valido;
5. prive anche di uno solo dei documenti prescritti;
6. diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAN.

Gli incaricati dell'istruttoria concludono la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.

In caso di esito negativo della valutazione, l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC.

In caso di esito positivo della valutazione, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità

4.2.4 AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

Tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità. La valutazione di ammissibilità consiste nella verifica:

1. della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
2. della congruità dell'investimento proposto con gli obiettivi del bando;
3. della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando;
4. del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dal bando;
5. della ragionevolezza dei costi presentati, della conformità di essi rispetto alla categoria di operazione che si vuole realizzare;
6. dell'impiego dei prezzari ammessi;
7. della presenza di almeno tre preventivi per ciascun lavoro/fornitura/servizio da acquisire e le motivazioni di scelta del preventivo selezionato;
8. del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM.

Il Servizio competente, in caso di accertate carenze sotto il profilo formale o contenutistico della documentazione prodotta dal richiedente, richiede al medesimo apposite integrazioni, assegnando per la produzione delle stesse il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi decorrenti da quello di notifica della richiesta.

Qualora dette integrazioni non pervengano al Servizio entro il termine prescritto o nel caso in cui le integrazioni prodotte dal richiedente entro il termine prescritto risultino inidonee a rendere i documenti rispondenti, sul piano formale e/o contenutistico, alle prescrizioni del bando, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative. Di ciò è data comunicazione al richiedente mediante PEC.

Una volta conclusa la valutazione di ammissibilità, si procede alla valutazione di merito.

4.2.5 ERRORI PALESI

Nel rispetto dell'art.4 del Reg.(UE) n.809/2014 e dell'art. 59 punto 6 del Reg.(UE)n.1305/2013, le domande di sostegno (e di pagamento) possono essere corrette di ufficio in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dal Servizio DPD021 purché il beneficiario abbia agito in buona fede

Il Servizio riconosce gli errori palesi che si possono individuare facilmente durante il controllo amministrativo dei documenti prodotti, ossia:

- meri errori di trascrizione;
- campo o casella non riempiti o informazioni mancanti;

- codice statistico o bancario errato;
- errori aritmetici;
- informazioni contraddittorie;
- discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda.

Se mancano le informazioni minime necessarie a definire la ricevibilità e ammissibilità delle domande gli errori sono considerati non sanabili.

Le correzioni sono formalmente comunicate all'interessato.

4.2.6 VALUTAZIONE DI MERITO

Per tutte le domande risultate ammissibili si procede con la valutazione di merito. Essa consiste nella valorizzazione, a cura degli incaricati del Servizio, dei progetti attraverso l'applicazione a ciascuno di essi dei punteggi contemplati nei criteri di selezione di cui al paragrafo "Criteri di selezione e punteggi".

Per la selezione dei beneficiari è utilizzato un sistema di assegnazione dei punteggi con l'indicazione di una soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno. Essa consiste in un punteggio non inferiore al 50% della media aritmetica semplice dei punteggi assegnati ai progetti ammissibili, e comunque in un punteggio assoluto non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.

4.2.7 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Dopo la valorizzazione di tutti i progetti, il Dirigente del Servizio approva, con proprio provvedimento, la graduatoria provvisoria, che consta dei seguenti documenti:

1. elenco provvisorio delle domande ammissibili in ordine di punteggio;
2. elenco provvisorio delle domande ammissibili e finanziabili fino a concorrenza dello stanziamento, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo concedibile;
3. elenco provvisorio delle domande non ammissibili per carenza di fondi, in ordine di punteggio;
4. elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili;
5. elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili.

In ottemperanza a quanto disposto dall'AdG nelle più volte citate "Linee Guida", il provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione: la pubblicazione ha valore di notifica *erga omnes*. L'avvenuta pubblicazione è altresì comunicata tramite PEC ai beneficiari o ai soggetti da essi formalmente delegati.

Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, sul sistema è registrata la chiusura di tale fase, associando all'evento la data di pubblicazione e il nominativo del funzionario responsabile.

Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione, richiesta di riesame del punteggio o del contributo assegnato solo per ragioni desumibili dalla documentazione già prodotta.

Il riesame non può vertere su profili di ricevibilità o di inammissibilità, in quanto già oggetto di atti definitivi.

La richiesta del riesame può essere inoltrata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo dpd021@pec.regione.abruzzo.it.

Le domande oggetto di richiesta di riesame sono segnalate sul sistema ai fini della riapertura delle funzioni.

Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del Servizio adotta la graduatoria definitiva, che consta dei seguenti documenti:

1. elenco definitivo delle domande ammesse in ordine di punteggio;

2. elenco definitivo delle domande ammesse e finanziate fino a concorrenza dello stanziamento, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo concedibile;
3. elenco definitivo delle domande non ammesse in ordine di punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura, nonché sul sito istituzionale di "Amministrazione Trasparente"

4.2.8 CONCESSIONE DEI BENEFICI

Sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco definitivo dei beneficiari.

Ai sensi di quanto disposto dall'AdG nelle "Linee guida", l'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto. A tal fine al medesimo è richiesta dal Servizio, in sede di notifica del provvedimento di concessione, apposita dichiarazione. Ove la stessa non dovesse pervenire entro il termine assegnato di 10 (dieci) giorni consecutivi, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Le risorse indicate nel bando costituiscono il limite finanziario di utilizzabilità delle corrispondenti graduatorie. Nell'ambito dell'elenco definitivo dei progetti idonei, possono essere disposti eventuali scorrimenti entro tale importo fino ad un anno dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva del bando.

L'AdG si riserva di valutare nel tempo modifiche ed integrazioni ai meccanismi di utilizzabilità delle graduatorie, in funzione dell'esigenza di ottimizzazione del programma.

L'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente del competente Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali.

Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo, ma che abbiano allegato all'istanza autorizzazioni/certificazioni in itinere e/o dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dal presente Bando, l'Ufficio competente, chiede a mezzo PEC di produrre, entro il termine decadenziale di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della stessa, le certificazioni/autorizzazioni non ancora prodotte.

Tutta la documentazione trasmessa dai beneficiari ai fini della concessione dei contributi spettanti è corredata dall'elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni.

Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione specifica:

- a) il nominativo beneficiario o ragione sociale;
- b) il codice fiscale o P. IVA;
- c) il numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
- d) il codice unico progetto;
- e) la spesa ammessa;
- f) il contributo concesso;
- g) la data massima per l'inizio dell'intervento e quella per la sua conclusione.

Al provvedimento sono allegati il quadro economico degli investimenti e/o interventi approvati, la contabilità conseguentemente revisionata e ogni altro documento funzionale alla corretta esecuzione degli interventi. Lo stesso è notificato al beneficiario tramite PEC.

L'elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

5. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

5.1 AVVIO DEI LAVORI

Entro e non oltre 90 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, i beneficiari sono tenuti a dare avvio ai lavori e a darne relativa comunicazione al Servizio Tutela degli Ecosistemi ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per gli adempimenti di competenza.

E' ammessa la possibilità di eseguire i lavori e le opere ritenute ammissibili a proprio rischio, anche per i richiedenti le cui istanze siano state classificate ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi. In tal caso, per non perdere il diritto alla corresponsione dei contributi cui potrebbero accedere in caso di ammissione a finanziamento per scorrimento della graduatoria, gli stessi sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme procedurali stabilite nel presente bando.

La dichiarazione è supportata dalla documentazione attestante l'avvio dei lavori e da copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità.

Nel caso di interventi che comportino esclusivamente acquisti, la data di inizio lavori corrisponde a:

- data del primo d.d.t. o fattura accompagnatoria;
- data della caparra confirmatoria
- data del contratto di fornitura (qualora registrato).

La comunicazione di inizio lavori riporta le seguenti informazioni:

- a) nominativo del beneficiario
- b) localizzazione dell'intervento (Comune, Provincia, Località)
- c) numero di domanda AGEA
- d) nominativo del direttore dei lavori
- e) dichiarazione del direttore dei lavori attestante la categoria di lavori, fra quelle riportate nel computo metrico di progetto, con le quali è dato avvio all'intervento.

Non sono previste proroghe per l'avvio dei lavori. Il mancato o tardivo avvio dei lavori è motivo di decadenza dai benefici.

5.2 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori ammessi a finanziamento dovranno essere conclusi entro e non oltre 24 mesi, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, salvo proroga.

Qualora il beneficiario sia tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, i termini di cui sopra sono incrementati di 6 mesi.

Nei termini di cui sopra sono comprese le eventuali sospensioni per motivi climatici o di stagionalità degli interventi.

5.3 VARIANTI

La realizzazione di opere e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, vanno sottoposte in via preventiva, fino a massimo 90 gg prima del termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori al Servizio competente, che le valuta subordinandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria.

Sono considerate varianti in corso d'opera ed in quanto tali oggetto di preventiva autorizzazione:

- a) cambio del beneficiario;
- b) realizzazione di opere e acquisto di forniture non previste nel progetto approvato;
- c) eliminazione di interventi previsti nel progetto approvato;
- d) modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
- e) modifiche della tipologia delle opere approvate.

Tali varianti possono essere ammesse esclusivamente nel caso ricorra almeno uno dei seguenti motivi:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;
- b) cause imprevedute ed imprevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo;
- c) possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione;
- d) modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.

Per quanto concerne il caso di cambio del beneficiario, ai sensi dell'art.8 del Reg (CE) n. 809/2014 e ferme restando eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, dopo la concessione dell'aiuto e nel periodo di esecuzione dell'impegno al beneficiario iniziale (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione dell'azienda, purché questi sottoscriva le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente in sede di domanda.

Non costituisce variante, ed è pertanto direttamente consentito realizzare in corso d'opera, fermi restando contenuti e finalità del progetto presentato, l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente equivalenti di quelli originariamente proposti, nonché adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento delle opere e degli impianti, ivi comprese modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 10% della spesa ammessa per le singole voci di costo. Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.

L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione. In tal caso il Beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione di impegno a sostenere direttamente e a proprio carico detta maggiore spesa.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.

Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile di importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa.

Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.

Qualora sia accertata, in sede di controllo, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva, non sottoposte al Servizio competente o sottoposte allo stesso oltre i termini di cui al primo capoverso del presente paragrafo, le spese sostenute in assenza di autorizzazione sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione. Ove la spesa ammissibile a seguito dei controlli risulti inferiore al 70% di quella inizialmente ammessa il beneficio è revocato.

Al progetto di variante dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria in sostituzione o in integrazione a quella già approvata. Le varianti debbono essere corredate da elaborati grafici modificati, dalle autorizzazioni aggiuntive a quelle iniziali ove occorrenti, da una relazione esplicativa corredata dalla seguente documentazione:

- a) quadro comparativo delle opere concesse e di quelle di variante;
- b) contabilità delle opere redatta secondo le indicazioni riportate nell'atto di concessione del beneficio;
- c) nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere a fornitura completi della relazione tecnico economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

Il progetto di variante dovrà essere presentato al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali. L'istruttoria dei progetti di variante è effettuata con le stesse modalità previste per il progetto originale.

Non è ammessa la presentazione di perizie di variante prima dell'approvazione e pubblicazione delle graduatorie. Eventuali perizie di variante presentate in data antecedente non saranno prese in considerazione e verranno pertanto archiviate.

5.4 PROROGHE

Il beneficiario per la realizzazione degli interventi può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate e dimostrabili, una sola proroga dei termini per l'ultimazione degli investimenti per un periodo non superiore a tre mesi, fatto salvo il limite temporale del programma. Per interventi la cui attuazione è subordinata al rilascio di autorizzazioni comunque denominate la proroga può essere richiesta fino a un massimo di sei (6) mesi. La proroga è valutata e se del caso formalmente assentita dal Servizio competente entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

6. DOMANDE DI PAGAMENTO

6.1 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento, e possono riferirsi all'anticipazione, all'acconto (SAL) e al saldo (SFL).

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione, ovvero da soggetti a tal fine formalmente delegati ad operare sul portale Sian per la presentazione delle domande.

Contestualmente alla comunicazione di avvenuto avvio delle attività ciascun beneficiario è tenuto a presentare una domanda di anticipazione o di acconto.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro i 30 giorni successivi al termine massimo prescritto per la conclusione dell'intervento.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è necessario che:

- a) risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile nel provvedimento di concessione dei benefici;
- b) rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti nello stesso.

In generale per essere ammissibile una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad operazioni dichiarate preventivamente ammissibili;

- 3 verificabile e controllabile;
- 4 legittima e contabilizzata.

Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio competente sulla base dell'esito positivo del controllo delle condizioni appresso indicate.

L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA, ed è erogato secondo le seguenti modalità:

- anticipo fino al 50% del contributo concesso, all'avvio dei lavori;
- acconti per avanzamenti successivi;
- saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento.

Nell'ambito del presente bando è prevista la presentazione delle domande di pagamento di seguito indicate.

- A) Domanda di pagamento per anticipazione, da presentarsi obbligatoriamente contestualmente all'avvio dei lavori.
- B) Domanda di acconto per stato di avanzamento dei lavori (SAL).
La somma degli importi richiesti per anticipazione e acconto non può superare l'80% del contributo ammesso a finanziamento.
- C) Domanda di saldo, da presentarsi entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine prescritto per l'esecuzione degli interventi.

Le domande devono essere presentate, esclusivamente in forma dematerializzata, secondo le modalità procedurali fissate da AGEA utilizzando la specifica modulistica prodotta dal Sistema SIAN, previo mandato del richiedente, dai soggetti specificatamente accreditati. Alle stesse deve essere allegata la documentazione di seguito specificata per le diverse tipologie di domanda in formato elettronico.

La data di presentazione della domanda coincide con la data di rilascio del portale SIAN.

In sede di presentazione delle Domande di Pagamento il Beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale lo stesso attesti che al momento della presentazione della Domanda di Pagamento:

- 1) almeno una sua sede operativa è localizzata nel territorio della Regione Abruzzo;
- 2) di essere in regola con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

La mancata sussistenza delle condizioni oggetto della predetta dichiarazione determina la decadenza dal contributo assentito.

6.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

6.2.1 DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

Alla copia della domanda trasmessa all'AGEA in via telematica, debitamente sottoscritta, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) elenco dei documenti allegati alla domanda;
- b) dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR del 28/12/2000 n. 445, attestante l'avvenuto avvio dei lavori, con indicazione della data di inizio degli stessi, in

coerenza con la nozione di avvio delle attività di cui al presente bando, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità;

- c) polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1/9/1993 n. 385 ovvero prestata da imprese di assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982 n. 348 a cura dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP). Tale Polizza deve essere conforme allo "Schema di garanzia" prodotto automaticamente dal sistema SIAN sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile. Per i beneficiari pubblici la polizza fidejussoria può essere sostituita da apposito atto adottato dall'organo competente con il quale gli stessi assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.

6.2.2 DOMANDA DI ACCONTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Nell'ambito del presente Bando è possibile presentare un massimo di due domande per S.A.L., per un importo complessivo massimo, compresa l'anticipazione per avvio dei lavori, pari all'80% dell'importo ammesso a finanziamento.

La richiesta di erogazione di acconti per S.A.L. va effettuata tramite apposita domanda da inoltrare all'AGEA per il tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN.

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'elenco che segue.

- A. Elenco dei documenti allegati alla domanda.
- B. Documentazione probatoria delle spese effettivamente sostenute.
- C. Contabilità inerente lo Stato Avanzamento Lavori redatta e firmata dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dal beneficiario, costituita almeno da:
 - libretto delle misure
 - prospetto di raffronto fra computo metrico approvato e computo metrico dei lavori realizzati, sia in termini assoluti sia in percentuale;
 - relazione che descriva i lavori eseguiti;
 - cartografia in scala idonea o opportuni elaborati grafici con la delimitazione precisa degli interventi eseguiti (distinti per tipologia) certificata dal professionista;
 - nel caso di Enti pubblici, copia conforme all'originale degli atti di approvazione del SAL.
- D. Quadro riepilogativo delle spese sostenute comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata.
- E. Copia delle fatture debitamente quietanzate, annullate con la dicitura "PSR Abruzzo 2014-2020 Misura 08 sottomisura 8.5" unitamente a dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la conformità della copia agli originali.
- F. Documentazione sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati e copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute.

- G. Dichiarazione liberatoria di quietanza delle fatture rilasciate dalla ditta fornitrice con indicazione della modalità e data di pagamento.
- H. Dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e relativa all'iscrizione alla C.C.I.A.A., attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.
- I. Dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che: le fatture allegare alla domanda di pagamento sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; ha provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi; non sono state emesse su tali fatture note di credito; per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici; le attività contemplate nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo.

6.2.3 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE

La richiesta di pagamento del saldo per S.F.L. va effettuata mediante apposita domanda da inoltrare all'AGEA per il tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data prescritta per il termine dei lavori ammessi a finanziamento. La data di presentazione coincide con la data del rilascio sul portale SIAN.

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando, in sede di verifica finale, si accerti che l'investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente col progetto presentato, e la spesa documentata non sia inferiore al 70 % della spesa originariamente ammessa.

Ove il requisito inerente la spesa documentata non sia rispettato il beneficiario decade dai benefici concessi e si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate. La decadenza e il recupero non sono applicati ove la diminuzione dipenda da economie nell'applicazione dei prezzi e il progetto approvato risulti interamente realizzato.

La domanda di pagamento del saldo finale, debitamente sottoscritta, deve essere corredata, oltre che dalla documentazione indicata al paragrafo precedente, anche dai seguenti documenti:

- Relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati, volta ad evidenziare: la piena esecuzione del programma degli interventi previsti; la loro conformità alla proposta progettuale approvata in sede di istruttoria o all'eventuale variante preventivamente approvata; la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività; il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento. La relazione dovrà inoltre indicare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività ed il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati.
- Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al rispetto degli impegni ed obblighi previsti dalla misura.

6.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

6.3.1 DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

Secondo quanto stabilito dall'Autorità di Gestione nelle già "Linee Guida", l'istruttoria della domanda di anticipazione compete al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali. Il procedimento contempla la verifica del rispetto dei requisiti di seguito elencati.

- Presenza della firma sul modulo di domanda.

- Rispetto dei termini di presentazione, mediante verifica della data di rilascio sul portale SIAN.
- Requisiti del soggetto garante.
- Conformità della Polizza allo schema prestabilito.
- Importo della garanzia.
- Validità della garanzia.
- Presenza della dichiarazione di inizio lavori.
- Regolarità contributiva del richiedente, accertata d'ufficio.
- Acquisizione del nulla-osta di cui all'art. 91 del D.L.gs 159/11 e successive modifiche ed integrazioni (dichiarazioni antimafia) per gli importi di contribuzione superiori ad € 150.000,00.

Al fine delle verifiche e controlli di cui sopra il tecnico istruttore compila la check-list di controllo fideiussioni prodotte da Sistema SIAN (P.G.I.)

La mancata presentazione della domanda di anticipazione all'atto dell'avvio dei lavori determina decadenza dai benefici concessi.

6.3.2 DOMANDE DI PAGAMENTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI E STATO FINE LAVORI

L'istruttoria delle domande di pagamento per SAL e per SFL prevede lo svolgimento di verifiche amministrative e tecniche dirette ad accertare la congruità delle spese dedotte con la domanda di sostegno ammessa e la completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda alla luce del progetto approvato e della documentazione allegata alla domanda di pagamento.

L'istruttoria prevede le verifiche di seguito indicate.

- Presenza della firma del beneficiario sul modulo di domanda.
- Rispetto dei termini di presentazione.
- Completezza della domanda allegata, così come richiesto dal bando.
- Acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo al/ai soggetto/i fornitore/i dei servizi.
- Verifica dell'importo del pagamento complessivo determinato al termine della fase di istruttoria. A seguito dei controlli, nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, ma pari o superiore al 70% di questo nel caso di domanda per SFL, si procede al recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo già erogato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'anticipo ricevuto si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione tecnica e/o amministrativa ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.

L'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari sono eseguiti entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione del saldo; all'esito di detti controlli sarà redatto il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo/saldo.

L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

6.4 ERRORI PALESI

Le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette o adattate d'ufficio, in qualsiasi momento dopo la loro presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede (art. 4 Reg (UE) n. 809/2014 – art. 59 del Reg (UE) 1306/2013).

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni desumibili dai documenti prodotti. A titolo esemplificativo gli errori palesi possono ricondursi a:

- meri errori di trascrizione che risultino palesi in base ad un esame minimale della domanda, quali campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, codice statistico o bancario errato;
- errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
- errori aritmetici;
- discordanza tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda oppure tra quelle fornite nel modulo di domanda e la domanda stessa;
- particella dichiarata per due tipi di utilizzo.

Si considerano non sanabili le domande carenti delle informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità ed ammissibilità.

Della correzione apportata si dà comunicazione tempestiva all'interessato.

7. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al seguente elenco.

1. Mantenere un sistema di contabilità separata. L'obbligo è rispettato nel caso di apertura e tenuta di un conto corrente dedicato o di adozione di codificazione contabile adeguata (es. codice progetto nelle casuali di pagamento/fatture).
2. Assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute.
3. Assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi Comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.
4. Rispettare le norme in materia di pubblicità di cui al Reg. 808/2014 all. 3 punto 2.
5. Eseguire le manutenzioni ordinarie e ogni altra operazione necessaria a mantenere in efficienza gli investimenti realizzati nell'ambito del progetto approvato per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di erogazione del pagamento per SFL.
6. Avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sua sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo;
7. Essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
8. Adottare le modalità di pagamento ammesse. Per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario è tenuto ad utilizzare una o più delle modalità di seguito riportate.

REGIONE ABRUZZO 25

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Economico e della Pesca
DPD021 Servizio Tutela dell'Edilizia e dei Beni Agrari, Forestali e Promozione dell'Uso Energetico

A. Bonifico bancario o ricevuta bancaria. Nella causale dei documenti bancari vanno indicati il numero e la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo, ecc). Ogni fattura deve essere inoltre allegata al corrispondente documento rilasciato dall'istituto di credito.

B. Assegno circolare o bancario non trasferibile. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di presentare l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito al pagamento effettuato e la fotocopia dell'assegno emesso.

C. Carta di credito. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito al pagamento effettuato.

D. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Nella causale devono essere riportati il nominativo del destinatario del pagamento, il numero e la data della fattura, il tipo di pagamento (acconto, saldo, ecc). Il beneficiario deve presentare la copia della ricevuta del bollettino unitamente all'estratto conto in originale.

Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti.

In fase di controllo si procederà alla verifica delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente in originale sulla quale verranno apposti il timbro dell'ufficio che effettua il controllo, la dicitura "Documento utilizzato per la liquidazione del contributo ammesso in applicazione del Bando attuativo della misura 08 sottomisura 8.5 – PSR Abruzzo 2014-2020" e la data e la firma del funzionario incaricato.

8. SANZIONI

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura, sarà sanzionato, previo contraddittorio, con la revoca e il recupero dei benefici concessi. L'applicazione di sanzioni è altresì prevista in caso di esito negativo dei controlli.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla Legge 898/86 e s.m.i., in ottemperanza alla quale il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.

L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre irrogazioni a carico totale o parziale del FEASR.

Competente a determinare l'entità delle sanzioni amministrative è il Dirigente preposto all'attuazione dell'intervento.

Per comminare la sanzione amministrativa si procede a:

- 1) quantificare le somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
- 2) compilare il verbale di accertamento e trasgressione;
- 3) notificare il verbale di contestazione all'interessato nei tempi e modi stabiliti dalla L.898/86.

Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a 150,00 euro.

Per gli importi indebitamente percepiti superiori a € 5.000,00 (euro cinquemila) ai sensi della L. 96 del 4 giugno 2010 oltre alle sanzioni amministrative, è dovuta la comunicazione all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

Ai sensi dell'art. 3 co.1 della L.898/86, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

- a) 30% per indebiti uguali o inferiori al 10% per cento di quanto percepito;
- b) 50% per la parte di indebitato superiore al 10% e fino al 30% di quanto percepito;
- c) 70% per cento per la parte di indebitato superiore al 30% e fino al 50% di quanto percepito;
- d) 100% per cento per la parte di indebitato superiore al 50% di quanto percepito.

Qualora in sede di verifica finale sia ritenuta ammissibile una spesa inferiore a quella originariamente riconosciuta, ma superiore al 70% di essa, il contributo spettante a seguito delle verifiche e dei controlli è decurtato in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata. Qualora siano state autorizzate varianti in diminuzione, il contributo è decurtato in misura direttamente proporzionale alla eventuale minore spesa realizzata rispetto a quella variata.

In ogni caso, se la spesa finale è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa, il contributo è revocato e gli importi già erogati sono recuperati.

9. VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso", durante il quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato.

Il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione sono pari ad almeno 5 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale.

Per tutta la durata del periodo il beneficiario assume l'impegno a non variare la destinazione d'uso e a non alienare i beni oggetto di sostegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito produttivo ubicato nella stessa Regione appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo indicandone espressamente le motivazioni: l'Amministrazione rilascerà il consenso all'operazione, entro 30 gg dalla ricezione della richiesta, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la concessione del finanziamento.

10. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO

In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite ed il subentrante diviene responsabile del rispetto degli impegni assunti per tutta la durata residua.

Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute all'Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.

In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà aziendale. Se ciò non fosse possibile l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:

- A. inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato anche per il periodo antecedente al subentro;
- B. inadempienza rilevata dopo il cambio del beneficiario imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.

11. ESCLUSIONE, DECADENZA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI

Costituiscono motivo di **esclusione** dalle successive fasi del procedimento valutativo:

- A. Accertamento dell'irricevibilità della domanda di sostegno;
- B. Accertamento dell'inammissibilità della domanda di sostegno;

Costituiscono motivo di **decadenza** dai benefici le fattispecie di cui all'elenco che segue.

- A. Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli previsti dal bando, dal PSR Abruzzo 2014/2020, dai regolamenti comunitari e da ogni altra norma o disposizione applicabili.
- B. Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione.
- C. Mancato raggiungimento degli obiettivi sottesi alla Sottomisura 8.5.
- D. Mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa.
- E. Decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività.
- F. Decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento.
- G. Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento.
- H. Esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia".
- I. Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo.
- J. Mancata realizzazione dell'intervento.
- K. Rinuncia da parte del beneficiario.
- L. Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.
- M. Non avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.
- N. Non essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

Costituiscono motivo di **revoca** dei benefici le fattispecie di cui all'elenco che segue.

- A. Avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi.
- B. Accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo.
- C. Mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo.
- D. In ipotesi di indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.
- E. Mutamento della situazione di fatto.

La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative di seguito riportate.

- A. Decesso del beneficiario.
- B. Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
- C. Calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda.
- D. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento.
- E. Epizootia o fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- F. Esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione del premio;
- 2) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
- 3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- 4) proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata al Servizio regionale competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1306/2014, viene di seguito riportata.

a) Decesso del beneficiario. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;

b) Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario. Certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale. Atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole.

c) Calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda. Provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.

d) Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento. Provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento.

e) Epizootia o fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario. Provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie o fitosanitarie) che attesti il fenomeno e che individui gli animali o le superfici interessati all'evento

f) Esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda. Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001.

La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'OP AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle fasi di seguito elencate.

- 1) Invio della comunicazione di avvio del procedimento.
- 2) Esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato.
- 3) Valutazione delle controdeduzioni ed archiviazione del procedimento.
- 4) Valutazione delle controdeduzioni ed approvazione del provvedimento di decadenza/revoca.
- 5) Comunicazione esiti del procedimento.

Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.

L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l'escussione della polizza fidejussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.

L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrata a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite ed l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.

L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.

Costituiscono motivo di applicazione di **riduzione** dei benefici:

- Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
- Mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
- Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

11.1 RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI

Oltre a presentare richieste di riesame, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- A. ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
- B. ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
- C. ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

12.IL SISTEMA DI CONTROLLO

Le domande di sostegno e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corsi di realizzazione sono soggette ai controlli effettuati dai competenti Servizi della Regione Abruzzo e dall'Organismo Pagatore, in base a quanto disposto dal regolamento di esecuzione UE 809/2014 Titolo IV.

12.1 NATURA DEI CONTROLLI

Si riporta la tipologia dei controlli in funzione della fase del procedimento amministrativo.

FASE ISTRUTTORIA

- A. Controllo documentale sul 100% delle domande di adesione presentate, per verificare la completezza e la validità di tutta la documentazione allegata.
- B. Visita in situ per le domande in regola con la documentazione amministrativa, volto a verificare lo stato dei luoghi ante intervento, la corrispondenza degli stessi con quanto descritto/quantificato nella Domanda di Sostegno e nella documentazione tecnica alla stessa allegata, la possibilità dell'intervento proposto di perseguire e realizzare gli obiettivi sottesi all'attuazione della misura.
- C. Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

FASI DI CONTROLLO PRIMA DEI PAGAMENTI

Controllo amministrativo (art 48 reg. (UE) 809/2014)

Si effettua sul 100% delle domande di pagamento e consta nella verifica degli elementi di seguito indicati:

- A) conformità dell'operazione con la domanda iniziale;
- B) conformità dei costi e dei pagamenti sostenuti;
- C) assenza di doppi finanziamenti;
- D) visita sul luogo dell'operazione finanziata per verificare la realizzazione dell'investimento.

Controllo in loco (art. 49 reg. (UE) 809/2014)

Si effettua prima del pagamento del saldo. È effettuato su un campione delle domande presentate tale da coprire almeno il 5% della spesa. Gli ispettori che svolgono il controllo in loco non devono aver partecipato al controllo amministrativo. Il controllo prevede la verifica degli elementi di seguito elencati:

- A) rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal beneficiario;
- B) conformità alle normative;
- C) verifica dei documenti contabili e non a corredo delle domande di pagamento presentate;
- D) conformità dell'operazione realizzata con quanto indicato nella domanda iniziale.

FASE DI CONTROLLO SUCCESSIVO AI PAGAMENTI

Controllo ex post (art. 52 reg. (UE) 809/2014)

Si effettua successivamente ai pagamenti e contempla la verifica del rispetto degli obblighi contemplati dall'art. 71 del reg. (UE) n. 1303/2013.

12.2 SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

I controlli sono effettuati dai Servizi competenti del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca in ossequio al principio della separazione delle funzioni.

13. RIFERIMENTI E CONTATTI

Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca –DPD

Servizio competente: Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse (DPD 021) - Via Salaria Antica Est ,27 - 67100 L'AQUILA.

e-mail dpd021@regione.abruzzo.it - PEC dpd021@pec.regione.abruzzo.it.

Dirigente: Ing. Pasquale Di Meo – Tel. 0862 364636 – pasquale.dimeo@regione.abruzzo.it

Ufficio competente: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (DPD021/002).

Responsabile Ufficio e Responsabile del Procedimento: Dott. For. Francesco Contu - Tel. 0862 364278 – francesco.contu@regione.abruzzo.it

14. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto concerne i riferimenti normativi generali si rinvia al documento "Linee Guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020", approvato dall'Autorità di gestione con determinazione n. DPD/141/16.

Di seguito si riportano pertanto solo i riferimenti che hanno particolare interesse per l'attuazione della presente sottomisura.

14.1 NORMATIVA UE

Decisione di esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) n. 7994 di approvazione del PSR 2014-2020 della Regione Abruzzo

Reg. UE n. 702/2014 (cd. "ABER")

14.2 NORMATIVA NAZIONALE

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (GURI n. 91 del 19.04.2016 - SO n. 10) "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."

Linee Guida spese ammissibili relative allo sviluppo rurale 2014-2020" versione del 30 novembre 2015, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

14.3 NORMATIVA E DISPOSIZIONI REGIONALI

Legge Regionale 04.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo";

D.G.R. n. 1238/P del 29.11.2007 con la quale sono state approvate le "Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale";

DPD/141/16 del 15/04/2016 con la quale sono stati approvati gli Aggiornamenti "Linee Guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014-2020" di cui alla PDP 92/2016 del 17/02/2016;

DPD/178/2016 del 14/12/2016 recante "Revisione "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020" di cui alla DPD 92/16 del 17/02/2016 e DPD 141/16 del 15/4/2016";

DPD/145/16 del 16/05/2016 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli Interventi

NB: L'aggiornamento della normativa che non comporta modifiche alla procedura di controllo non determina aggiornamento della versione del presente bando; le eventuali modifiche ed integrazioni ai riferimenti normativi sopra citati si intendono automaticamente richiamati.

15.ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO 1: SPECIFICHE TECNICHE E STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI

Rinaturalizzazione di fustaie di conifere - diradamenti

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle superfici oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione, come di seguito elencate. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

A27b (diradamento di pineta adulta per interventi fino al 50% delle piante presenti);

A27a (diradamento di pineta adulta per interventi fino al 30% delle piante presenti): da utilizzarsi in alternativa alla voce A27b esclusivamente in soprassuoli nei quali una maggiore intensità di prelievo possa comportare pericoli per la stabilità del soprassuolo e la concreta possibilità di innesco di fenomeni erosivi. Tali evenienze dovranno essere comprovate in sede di progettazione e specificamente avvallate in sede di istruttoria.

N.B.: le voci di prezzario di cui sopra includono l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie. Le ramaglie (ossia i rami con diametro fino a cm 5) possono tuttavia essere lasciate in loco purché sottoposte a cippatura meccanica mediante cippatrice, o a cippatura manuale con riduzione delle stesse in pezzi di lunghezza non superiore a 20-30 cm, e successivamente sparse uniformemente sul terreno. Al fine di ridurre il rischio di incendio l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie dovrà comunque essere effettuato a ridosso della viabilità per una profondità pari ad almeno 20 ml sia a monte sia a valle delle strade o piste che attraversano la superficie oggetto di intervento o che vi confinano. In tali casi le lavorazioni sopra descritte sono considerate, ai fini della stima dei costi, equivalenti all'allontanamento ed eliminazione delle ramaglie.

A28 (incremento del 10% delle voci A27a e A27b per pendenze medie superiori al 70%).

A43 (tabellone con le caratteristiche di cui in allegato).

Per interventi da realizzarsi in aree montane i prezzi sopra indicati possono essere incrementati del 10%. Tale incremento può essere applicato, nell'ambito del presente bando, solo nei comuni ricompresi nell'Elenco dei Comuni in zone svantaggiate ex articolo 18 Reg. UE 1257/1999 di cui al documento "Zonizzazione PSR 2014/2020" reperibile sul sito istituzionale del Dipartimento politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

Per i soli interventi nei quali è prevista l'esecuzione di tagli a buche la stima dei costi dovrà essere effettuata mediante analisi dei costi con le modalità riportate nel Bando utilizzando i parametri riportati a proposito dei tagli volti alla disetaneizzazione di fustaie coetanee.

Esbosco dei materiali utili ritraibili dagli interventi. Per la stima dei costi relativi all'esbosco dei materiali utili ritraibili dall'intervento si utilizzerà, nel caso di interventi di diradamento interessanti l'intera superficie di intervento, la voce A29 del vigente prezzario.

Avviamento ad alto fusto di cedui invecchiati

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle superfici oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione, come di seguito elencate. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

A24a/b (conversione di bosco ceduo). L'intensità dell'intervento e quindi la scelta della voce da applicare dovranno essere determinate tenendo conto del fatto che gli esemplari rilasciati dovranno garantire una copertura tale da impedire il riscoppio delle ceppaie. A tal fine le chiome dei polloni e delle piante rilasciate, scelte fra quelle provenienti da seme e, nell'ambito della singola ceppaia, fra i polloni di maggiore sviluppo, non potranno essere distanziate fra loro di oltre 70-100 cm.

La voce A 24a potrà essere applicata solo per interventi nei quali il numero di soggetti rilasciati a dote del bosco sia compreso fra un minimo di 800 e un massimo di 1.050 esemplari per ettaro. In tutti gli altri casi si applicherà la voce di prezzario A27b.

N.B.: le voci di prezzario di cui sopra includono l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie. Le ramaglie (ossia i rami con diametro fino a cm 5) possono tuttavia essere lasciate in loco disposte in andane o in altro modo se tale disposizione è ammessa in sede di autorizzazione dell'intervento. In tal caso alle voci di prezzario di cui sopra dovrà essere applicata una decurtazione pari al 10% del prezzo di applicazione.

A28 (incremento del 10% delle voci A24a e A24b, eventualmente decurtate del 10%, per pendenze medie superiori al 70%).

A29 (sovrapprezzo per l'esbosco dei materiali utili ritraibili).

A43 (tabellone lavori).

Per interventi da realizzarsi in aree montane i prezzi sopra indicati possono essere incrementati del 10%. Tale incremento può essere applicato, nell'ambito del presente bando, solo nei comuni ricompresi nell'Elenco dei Comuni in zone svantaggiate ex articolo 18 Reg. UE 1257/1999 di cui al documento "Zonizzazione PSR 2014/2020" reperibile sul sito istituzionale del Dipartimento politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Diradamenti in fustaie di latifoglie

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle superfici oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione, come di seguito elencate. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

A25 (diradamento di fustaia transitoria). L'intensità dell'intervento prevista nella voce di prezzario (fino al 30% del totale delle piante presenti) è da ritenersi indicativa e non vincolante ai fini della conduzione dell'intervento, che potrà prevedere intensità superiori in relazione agli effetti attesi dall'intervento con particolare riguardo all'effetto incrementale del medesimo.

N.B.: la voce di prezzario di cui sopra include l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie. Le ramaglie (ossia i rami con diametro fino a cm 5) possono tuttavia essere lasciate in loco disposte in andane o in altro modo se tale disposizione è ammessa in sede di autorizzazione dell'intervento. In tal caso alle voci di prezzario di cui sopra dovrà essere applicata una decurtazione pari al 10% del prezzo di applicazione.

A28 (incremento del 10% della voce A25, eventualmente decurtata del 10%, per pendenze medie superiori al 70%).

A29 (sovrapprezzo per l'esbosco dei materiali utili ritraibili).

A43 (tabellone con le caratteristiche di cui in allegato).

Per interventi da realizzarsi in aree montane i prezzi sopra indicati possono essere incrementati del 10%. Tale incremento può essere applicato, nell'ambito del presente bando, solo nei comuni ricompresi nell'Elenco dei Comuni in zone svantaggiate ex articolo 18 Reg. UE 1257/1999 di cui al documento "Zonizzazione PSR 2014/2020" reperibile sul sito istituzionale del Dipartimento politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Tagli volti alla disetaneizzazione di fustaie coetanee

La tipologia di intervento può essere utilizzata solo nel caso di fustaie di latifoglie, con particolare riferimento a quelle di faggio.

Per la stima dei costi relativi a questa tipologia di intervento occorrerà, non essendo lo stesso ascrivibile a nessuna delle voci contenute nel vigente prezzario forestale, effettuare apposita analisi dei costi di intervento. Tale analisi sarà condotta secondo gli elementi di seguito riportati.

Calcolo dei costi per taglio e allestimento.

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca

OPD021 Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali
e Forestali e Promozione dell'Uso Entitativo della Risorsa

35

Le operazioni sono effettuate da una squadra costituita da un operaio qualificato munito di motosega, che viene utilizzata per 3/4 del tempo di lavoro, coadiuvato da un operaio comune munito di attrezzi manuali.

Individuazione dei costi elementari, costituiti dalla manodopera e dai noli.

Per quanto concerne la manodopera si utilizzerà il costo orario, comprensivo degli oneri riflessi, calcolato con riferimento al vigente CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, per una squadra composta da un operaio qualificato e da un operaio comune.

I noli necessari sono quelli relativi alla motosega di adeguata potenza di cui deve essere dotato l'operaio qualificato, comprensivi di ogni onere (carburanti, lubrificanti, ecc.). Il tempo effettivo di uso della motosega non può eccedere il 75% del tempo-lavoro della squadra addetta al taglio e allestimento.

Individuazione dei rendimenti (R, mc/ora): salvo diversa dimostrazione, da effettuarsi in sede di progettazione mediante puntuali riferimenti bibliografici, il rendimento della lavorazione deve essere compreso fra 1,5 e 2,5 metri cubi per ora di lavoro della squadra in funzione dello sviluppo del soprassuolo e delle condizioni morfo-topografiche.

Calcolo del costo orario (**Ch**, €/ora): il costo orario sarà determinato sommando il costo orario dell'operaio qualificato (**hq**, €/ora), il costo orario dell'operaio comune (**hc**, €/ora) e il 75% del costo orario della motosega (**hm**, €/ora):

$$Ch = hq + hc + hm$$

Calcolo del costo unitario riferito all'unità di volume (**Cu**, €/mc): il costo unitario dell'intervento si otterrà dividendo il costo orario (**Ch**) per la resa della squadra (**R**) espressa in mc/ora:

$$Cu(€/mc) = Ch/R$$

Calcolo del costo dell'intervento al netto degli oneri per la sicurezza (**CP**): il costo dell'intervento si ottiene moltiplicando il costo unitario (**Cu**) per la quantità (**Q**), espressa in mc, degli assortimenti utili ritraibili dall'intervento:

$$CP = Cu \times Q (mc)$$

Calcolo degli oneri per la sicurezza: gli oneri relativi alla fornitura dei DPI e degli altri adempimenti ordinari inerenti la tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro sono calcolati in percentuale sul costo totale (CP) entro il limite del 2%:

$$OS = CP \times 0,02$$

Calcolo del costo totale dell'intervento (**CT**, in €), comprensivo degli oneri per la sicurezza ma al netto delle spese generali:

$$CT = CP + OS$$

Calcolo dei costi per l'esbosco dei materiali utili ritraibili dagli interventi. La stima dei costi relativi all'esbosco dovrà essere effettuata mediante applicazione della voce di Prezzario A29 (sovrapprezzo per l'esbosco dei materiali utili ritraibili).

Tabellone indicatore dei lavori. Voce A43.

Importo complessivo dei lavori.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative al taglio e allestimento (**CT**), alla posa in opera di uno o più tabelloni (voce A43 del prezzario) e all'esbosco.

Agli importi indicati, fatta eccezione per quelli di riferimento riportati nel Prezzario, non possono essere applicate le maggiorazioni applicabili alle voci di Prezzario, ivi comprese quella relativa agli interventi effettuati in zone montane come dianzi definita.

Sfolli in giovani soprassuoli

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle superfici oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione, come di seguito elencate. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

A31 (sfollo di soprassuolo di resinose). La voce si applica anche nel caso di interventi effettuati su soprassuoli a prevalenza di latifoglie.

A 30b (spalcatura di pineta, per soprassuoli giovani di sole conifere).

N.B.: le voci di prezzario di cui sopra includono l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie.

Le ramaglie (ossia i rami con diametro fino a cm 5) possono tuttavia essere lasciate in loco purché sottoposte a cippatura meccanica mediante cippatrice, o a cippatura manuale con riduzione delle stesse in pezzi di lunghezza non superiore a 20-30 cm, e successivamente sparse uniformemente sul terreno. Al fine di ridurre il rischio di incendio, nei soprassuoli a prevalenza di resinose l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie dovrà comunque essere effettuato a ridosso della viabilità per una profondità pari ad almeno 20 m sia a monte sia a valle delle strade o piste che attraversano la superficie oggetto di intervento o che vi confinano. In tali casi le lavorazioni sopra descritte sono considerate, ai fini della stima dei costi, equivalenti all'allontanamento ed eliminazione.

A43 (tabellone).

Per interventi da realizzarsi in aree montane i prezzi sopra indicati possono essere incrementati del 10%. Tale incremento può essere applicato, nell'ambito del presente bando, solo nei comuni ricompresi nell'Elenco dei Comuni in zone svantaggiate ex articolo 18 Reg. UE 1257/1999 di cui al documento "Zonizzazione PSR 2014/2020" reperibile sul sito istituzionale del Dipartimento politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

Esbosco degli eventuali assortimenti utili ritraibili. La stima dei costi relativi all'esbosco dovrà essere effettuata con applicazione della voce A29 del vigente Prezzario per le opere di forestazione.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Ripuliture ed altri interventi a carico di boschi degradati e dei castagneti da legno

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle superfici oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione, come di seguito elencate. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

A 23a/b/c (Intervento selvicolturale su bosco ceduo degradato). L'intensità dell'intervento è riferita alla percentuale di piante sottoposte a taglio riferito al totale dei soggetti presenti. Nel caso dei cedui la percentuale è calcolata con riferimento ai polloni e alle matricine.

N.B.: la voce di prezzario di cui sopra include l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie. Le ramaglie (ossia i rami con diametro fino a cm 5) possono tuttavia essere lasciate in loco disposte in andane o in altro modo se tale disposizione è ammessa in sede di autorizzazione dell'intervento. In tal caso alle voci di prezzario di cui sopra dovrà essere applicata una decurtazione pari al 10% del prezzo di applicazione.

A28 (incremento del 10% per pendenze medie superiori al 70%).

A29 (sovrapprezzo per l'esbosco dei materiali utili ritraibili).

A43 (tabellone lavori).

Per interventi da realizzarsi in aree montane i prezzi sopra indicati possono essere incrementati del 10%. Tale incremento può essere applicato, nell'ambito del presente bando, solo nei comuni ricompresi nell'Elenco dei Comuni in zone svantaggiate ex articolo 18 Reg. UE 1257/1999 di cui al documento "Zonizzazione PSR 2014/2020" reperibile sul sito istituzionale del Dipartimento politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Interventi conservativi di soprassuoli forestali di elevato valore storico paesaggistico (Pinete Litoranee)

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle superfici oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione, come di seguito elencate. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

A27a/b (diradamento di pineta adulta);

A55a/b/c/d (potatura intensiva finalizzata alla ripresa vegetativa degli alberi di qualunque specie).

N.B.: le voci di prezzario di cui sopra includono l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie e/o del materiale di risulta. Le ramaglie (ossia i rami con diametro fino a cm 5) possono tuttavia essere lasciate in loco purché sottoposte a cippatura meccanica mediante cippatrice, o a cippatura manuale con riduzione delle stesse in pezzi di lunghezza non superiore a 20-30 cm, e successivamente sparse uniformemente sul terreno. Al fine di ridurre il rischio di incendio l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie dovrà comunque essere effettuato a ridosso della viabilità per una profondità pari ad almeno 20 ml sia a monte sia a valle delle strade o piste che attraversano la superficie oggetto di intervento o che vi confinano. In tali casi le lavorazioni sopra descritte sono considerate, ai fini della stima dei costi, equivalenti all'allontanamento ed eliminazione delle ramaglie.

A28 (incremento del 10% delle voci A27a e A27b per pendenze medie superiori al 70%).

A43 (tabellone con le caratteristiche di cui in allegato).

Per interventi da realizzarsi in aree montane i prezzi sopra indicati possono essere incrementati del 10%. Tale incremento può essere applicato, nell'ambito del presente bando, solo nei comuni ricompresi nell'Elenco dei Comuni in zone svantaggiate ex articolo 18 Reg. UE 1257/1999 di cui al documento "Zonizzazione PSR 2014/2020" reperibile sul sito istituzionale del Dipartimento politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

Esbosco dei materiali utili ritraibili dagli interventi. Per la stima dei costi relativi all'esbosco dei materiali utili ritraibili dall'intervento si utilizzerà, nel caso di interventi di diradamento interessanti l'intera superficie di intervento, la voce A29 del vigente prezzario.

Interventi sulla vegetazione ripariale

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle superfici oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovrà essere utilizzata la voce **V/1-67 (Taglio a raso e falciatura da eseguirsi a mano di arbusti, essenze legnose ed arboree, erbe palustri, cespugli e rovi...)** del vigente prezzario regionale per le opere pubbliche.

Possono essere inoltre utilizzate le seguenti voci del vigente prezzario regionale per interventi di forestazione:

A43 (tabellone).

Per gli interventi di cui trattasi, anche da realizzarsi in aree montane, non si applica la maggiorazione del 10%.

Stagni e laghetti

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente prezzario regionale per le opere pubbliche.

Possono essere inoltre utilizzate le seguenti voci del vigente prezzario regionale per interventi di forestazione:

A43 (tabellone).

Per gli interventi di cui trattasi, anche da realizzarsi in aree montane, non si applica la maggiorazione del 10%.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Sentieri

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione, come di seguito elencate. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

A39 (apertura di sentiero). La voce si applica anche nel caso di interventi relativi al ripristino di sentieri già esistenti: in tal caso il prezzo elementare deve essere ridotto del 40%.

A42 (costruzione di muretto a secco in pietrame), da utilizzarsi nel caso in cui l'operazione riguardi muretti da costruire o ripristinare per esigenze legate alla percorribilità del sentiero. Nel caso di interventi relativi al ripristino di muretti già esistenti il prezzo elementare deve essere ridotto del 20%.

Per interventi da realizzarsi in aree montane i prezzi sopra indicati possono essere incrementati del 10%. Tale incremento può essere applicato, nell'ambito del presente bando, solo nei comuni ricompresi nell'Elenco dei Comuni in zone svantaggiate ex articolo 18 Reg. UE 1257/1999 di cui al documento "Zonizzazione PSR 2014/2020" reperibile sul sito istituzionale del Dipartimento politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

Nel caso di sentieri utilizzabili anche per attività didattiche o turistico-ricreative potranno essere previste opere accessorie quali:

piccoli attraversamenti in legno;

brevi tratti di staccionata di protezione in pali di castagno o altra essenza forte;

realizzazione e posa in opera di bacheche divulgative in legno con tetto e pannello espositivo di cm 200*60*250h;

pannelli in legno per le indicazioni inerenti il percorso o altre notizie utili, ecc.

realizzazione e posa in opera di piccole strutture in legno da utilizzarsi quali punti di osservazione, in corrispondenza di aspetti peculiari del percorso (paesaggio, presenza di fauna, ecc.)

Per tali opere a seconda dei casi si effettuerà apposita analisi dei costi secondo le modalità definite dal presente bando.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Aree di sosta e Aree pic-nic

Le aree di sosta prevedono la posa in opera di massimo due tavoli. Le aree pic-nic un numero di tavoli variabile da un minimo di 3 a un massimo di 10.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere effettuate apposite analisi costi secondo le modalità previste dal presente bando.

Sono ammissibili le opere di seguito elencate:

movimenti terra nella misura strettamente necessaria a rendere l'opera fruibile;

realizzazione e posa in opera di staccionata di protezione in pali di castagno o altra essenza forte;

realizzazione e posa in opera di tavoli in legno completi di sedute, anche dotati di copertura in legno;

realizzazione e posa in opera di cestini in legno per rifiuti;

realizzazione e posa in opera di bacheche divulgative in legno con tetto e pannello espositivo di cm 200*60*250h;

realizzazione e posa in opera di punti fuoco in pietrame locale;

realizzazione e posa in opera di piccole strutture ricreative in legno, quali giochi per bambini;

realizzazione e posa in opera di piccole strutture in legno da utilizzarsi quali punti di osservazione.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Rifugi

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente prezzario regionale per le opere pubbliche.

Oltre alle opere edili sono ammissibili, qualora ne ricorrano le condizioni, anche le opere di seguito elencate, da realizzarsi all'esterno dei rifugi:

realizzazione e posa in opera di staccionata di protezione in pali di castagno o altra essenza forte;

realizzazione e posa in opera di tavoli in legno completi di sedute (massimo 2 per rifugio);

realizzazione e posa in opera di cestini in legno per rifiuti;

realizzazione e posa in opera di bacheche divulgative in legno con tetto e pannello espositivo di cm 200*60*250h;

realizzazione e posa in opera di punti fuoco in pietrame locale;

realizzazione e posa in opera di piccole strutture ricreative in legno, quali giochi per bambini;

realizzazione e posa in opera di piccole strutture in legno da utilizzarsi quali punti di osservazione.

Non sono invece ammessi a finanziamento gli eventuali arredi interni.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Altri costi ed oneri ammissibili per tutte le tipologie.

Nell'ambito dei costi relativi alla realizzazione dell'intervento potranno essere contemplati anche eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in ogni eventuale altra disposizione in materia.

Sono ammesse le spese generali, da calcolarsi in percentuale sull'importo dei lavori nel limite massimo del 6%, che comprendono soltanto:

- progettazione e direzione lavori;
- consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate;
- spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR.

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento, al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 6%.

ALLEGATO 2: CALCOLO DEL VALORE DI MACCHIATICO

In economia forestale si definisce valore di macchiatico il valore di trasformazione del legname in piedi (grezzo) in assortimenti aventi valore mercantile. In pratica il valore di macchiatico costituisce il risultato economico che si ottiene realizzando un bilancio parziale dell'attività di utilizzazione forestale e corrisponde quindi alla differenza fra valore dei prodotti trasformati e costi di trasformazione.

La procedura di calcolo del valore di macchiatico, come per qualsiasi analisi di bilancio, si basa su una differenza fra ricavi e costi:

$$VdM = R - CT$$

Dove

VdM = valore di macchiatico;

R = ricavi ottenibili dalla vendita all'imposto degli assortimenti ritraibili dall'intervento;

C = costi totali di produzione.

Nel caso in cui dall'intervento selvicolturali si ottenga più di un assortimento i ricavi saranno determinati con la seguente formula:

$$R = Q_1p_1 + Q_2p_2 + \dots + Q_n p_n$$

dove *Q* e *p* rappresentano rispettivamente la quantità e il prezzo di mercato dei diversi assortimenti.

I dati relativi alla ripartizione in assortimenti (*Q*₁, *Q*₂, ecc.) possono essere ottenuti per rilievo diretto tramite cavallettamento totale del bosco o attraverso la realizzazione di un campionamento per aree di saggio. In quest'ultimo caso il numero di aree di saggio dovrà essere tanto più elevato quanto più disomogeneo è il soprassuolo oggetto di intervento.

Calcolo dei Ricavi.

Nell'ambito del presente bando, per determinare il valore mercantile degli assortimenti utili ritraibili i progettisti dovranno procedere nel modo seguente, tenendo presente che i valori di cui trattasi devono essere stabiliti con riferimento all'imposto raggiungibile da qualunque mezzo meccanico dotato di cassone (autocarro, trattore, ecc.).

Il valore da attribuire agli assortimenti ritraibili al fine di stabilire le somme da detrarre dall'importo dei lavori dovrà essere determinato:

1. in via prioritaria, utilizzando la media dei prezzi medi all'imposto rilevati periodicamente presso la Camera di Commercio competente per territorio;
2. qualora non sia possibile procedere secondo quanto indicato al punto 1 sarà il tecnico progettista ad effettuare apposita e documentata indagine di mercato nella zona di intervento e aree limitrofe (a partire dai territori dei Comuni immediatamente confinanti con quello ove viene proposto l'intervento) mediando i prezzi all'imposto, opportunamente documentati, verificatisi nell'ultimo triennio fra almeno tre interventi ed applicando il prezzo medio così ottenuto;
3. qualora non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai punti 1 e 2 si dovranno utilizzare i prezzi rilevati dalla C.C.I.A.A. di Teramo.

Legname di conifere per produzione di cippato. Il prezzo all'imposto del legname di conifere da destinarsi a biomassa per scopi energetici dovrà essere determinato mediante apposita e documentata indagine di mercato nella zona di intervento e aree limitrofe o, ove ciò non sia possibile, sull'intero territorio regionale, mediando i prezzi all'imposto, debitamente documentati, verificatisi nell'ultimo triennio fra almeno tre interventi ed applicando il prezzo medio così ottenuto. In mancanza potranno essere utilizzati i prezzi rilevati nelle regioni limitrofe e riportati in documenti ufficiali o nelle pubblicazioni di settore. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare i metodi sopra descritti si dovrà attribuire a tale legname un valore minimo pari ad € 20,00/t.

Calcolo dei Costi.

I costi necessari all'esecuzione dell'intervento saranno determinati utilizzando a tal fine il computo metrico redatto secondo le specifiche di cui al presente bando per le singole tipologie di intervento;

In alternativa il tecnico progettista potrà utilizzare i costi per l'esecuzione di interventi analoghi per tipologia di soprassuolo e di intervento selvicolturale già verificatisi nell'ambito del territorio nel quale è previsto l'intervento. In tal caso dovranno essere utilizzati i prezzi di affidamento, opportunamente documentati, determinati in esito a procedure di evidenza pubblica nella zona di intervento e aree limitrofe (a partire dal Comune nel cui territorio è prevista la realizzazione dell'intervento, estendendo ove necessario l'indagine ai Comuni direttamente confinanti con quello ove viene proposto l'intervento) mediando i prezzi verificatisi nell'ultimo triennio fra almeno tre interventi ed applicando il prezzo medio così ottenuto.

ALLEGATO 3: INTERVENTI SELVICOLTURALI - STIMA DEL VALORE DEGLI ASSORTIMENTI RITRAIBILI

Gli importi da detrarre al fine di determinare l'entità del contributo concedibile sono determinati in funzione della destinazione che avranno gli assortimenti utili ritraibili dagli interventi, come di seguito esposto.

CASO A: Legna da ardere destinata al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico a favore dei cittadini aventi diritto.

In questo caso, essendo di norma l'importo a carico dei cittadini aventi diritto determinato volta per volta in relazione ai costi effettivi che l'Ente esponenziale (Comune o ASBUC) sostiene per l'esecuzione dell'intervento selvicolturale, che variano sensibilmente in risposta a una complessa serie di fattori di carattere ambientale e socio-economico nonché in esito a regolari procedure di evidenza pubblica volte all'affidamento dei lavori, non sarebbe corretto utilizzare per il calcolo degli introiti i valori degli assortimenti derivanti da rilevazioni inerenti la vendita del legname sul libero mercato.

Per il calcolo del valore unitario del materiale legnoso destinato al soddisfacimento dell'uso civico si dovrà pertanto prendere a riferimento il costo pagato dai cittadini aventi diritto al netto delle spese di trasporto a domicilio e delle eventuali ulteriori lavorazioni (p.es. depezzamento).

Il valore unitario dei materiali ritratti dall'intervento, resi ad imposto raggiungibile da mezzo meccanico, è calcolato quale media delle ultime tre forniture di legnatico effettuate nel comune interessato, con esclusione di quelle derivanti da interventi selvicolturali che hanno goduto di contributi pubblici.

Nel caso in cui i dati richiesti non siano disponibili per il comune interessato, si farà riferimento ai valori realizzatisi nei comuni direttamente confinanti con il territorio di quest'ultimo.

CASO B: Assortimenti ritraibili dall'intervento destinati totalmente alla vendita sul libero mercato.

Nel caso in cui gli assortimenti ritratti dall'intervento siano destinati interamente alla vendita sul libero mercato gli introiti previsti dovranno essere calcolati prendendo a riferimento la media dei prezzi unitari per assortimento verificatisi nelle tre ultime vendite "uso commercio" realizzate nel comune interessato a seguito di gara di evidenza pubblica, utilizzando gli stessi in funzione degli assortimenti ritraibili dall'intervento oggetto di richiesta di sostegno.

Qualora i dati necessari non fossero disponibili per il comune nel cui territorio ricade l'intervento si procede come per il caso A.

CASO C: Assortimenti ritraibili destinati in parte al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico a favore dei cittadini aventi diritto e in parte alla vendita sul libero mercato.

Gli introiti derivanti dalla fornitura di legna da ardere agli aventi diritto saranno calcolati con le modalità descritte per il caso A; gli introiti derivanti dalla quota di legname eccedente il soddisfacimento dell'uso civico, destinata alla vendita sul libero mercato, saranno calcolati con le modalità descritte per il caso B.

CASO D: Assortimenti ritraibili destinati all'autoconsumo. Il calcolo delle detrazioni effettuate per destinazione dei materiali ritratti all'autoconsumo è effettuato con il procedimento illustrato per il caso B.

I calcoli effettuati in sede di presentazione della domanda hanno sempre carattere di stima; in sede di liquidazione del contributo si adatteranno i prezzi effettivamente verificatisi, fatto salvo quando previsto per il caso della destinazione del legname ad autoconsumo. Pertanto gli introiti da detrarre all'importo dei lavori saranno quelli effettivamente realizzati, da accertarsi mediante produzione, a cura del beneficiario, della documentazione necessaria. In tal sede:

- a) qualora gli introiti effettivamente realizzati siano inferiori a quelli preventivati il contributo sarà liquidato sulla base dell'importo ritenuto ammissibile a liquidazione in istruttoria, con la conseguenza che nulla potrà essere preteso dal beneficiario in relazione a tale evenienza;
- b) qualora invece gli introiti effettivamente realizzati siano superiori a quelli preventivati, il contributo spettante sarà rideterminato detraendo dal costo dell'intervento gli introiti effettivamente realizzati.

ALLEGATO 4: DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI D'INTERVENTO

Ai fini del calcolo delle superfici, anche in funzione dell'attribuzione dei punteggi spettanti in esito all'applicazione dei criteri di selezione, sono adottati i parametri di seguito specificati con riferimento alle diverse tipologie di intervento.

Interventi selvicolturali. La superficie interessata corrisponde a quella risultante dalla Domanda di sostegno e dagli elaborati ad essa allegati.

Sentieri. La superficie oggetto di intervento, purché nella disponibilità del richiedente, è convenzionalmente calcolata prendendo a riferimento le superfici boscate poste a monte e a valle del sentiero per una profondità complessiva pari a ml 100. La superficie servita sarà pertanto calcolata moltiplicando lo sviluppo lineare del sentiero per 100 ml.

Rifugi e Bivacchi. Gli interventi su rifugi e bivacchi forestali posti al di fuori del perimetro delle superfici boscate sono ammissibili a finanziamento a condizione che gli stessi siano localizzati in posizione limitrofa alle superfici boscate oggetto di valorizzazione. Ai fini dell'attuazione della sottomisura è considerato in posizione limitrofa il manufatto posto a non oltre ml 500, misurati in linea d'aria, dal limite esterno della superficie boscata.

Definizione di Rifugio e Bivacco. Né il P.S.R. né la scheda di misura contengono la definizione di Rifugio e di Bivacco. Ai fini della sottomisura occorre pertanto adottare le definizioni contenute nella L.R. 28.04.1995 n. 75 "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere" e s.m.i. secondo quanto di seguito esposto.

Per la definizione di rifugio trovano applicazione: l'art. 15 "Definizione di rifugio montano" fatta eccezione per la localizzazione "*in zone favorevoli ad ascensioni ed escursioni*" e per l'altitudine, che può essere anche inferiore a metri 1.000 s.l.m.; l'art. 20 "Requisiti tecnici ed igienico-sanitari dei rifugi montani incustoditi".

Per la definizione di bivacco trova applicazione l'art. 18 "Definizione di bivacco fisso", fatta eccezione: per la localizzazione, che può essere anche non di alta montagna; per i percorsi, che possono anche non essere lunghi e gravosi; per i fruttori, che possono anche non essere alpinisti.

La superficie boscata convenzionalmente attribuibile all'intervento è determinata in funzione del percorso pedonale più breve percorribile per il suo raggiungimento, valorizzata secondo quanto dianzi disposto per i sentieri. A tal fine è considerata esclusivamente la superficie nella disponibilità del richiedente.

ALLEGATO 5: FAC-SIMILE DICHIARAZIONE *PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS*

Procedura

La Società (di seguito denominata Società), con sede legale in
, via codice fiscale/P.IVA
, rappresentata da in qualità di

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex -dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. 7;
- di aver conferito incarichi professionali e concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex - dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- di aver conferito incarichi professionali e concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex – dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

L'Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

(Luogo), li

Firma

⁷ In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell'ex dipendente senza aver rispettato le disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l'incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, e l'obbligo per l'ex dipendente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Allegato 2 alla Determinazione Dirigenziale n. DPD021/285 del 23 / 12 / 2016

Disposizioni in ordine all'inquadramento della Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" – Tipo di Intervento 8.5.01 "Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano la conformità della Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" – Tipo di Intervento 8.5.1 "Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.

Riferimenti normativi

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;

Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli 25 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" e 81 "Aiuti di stato";

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014) in toto;

Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7994 final del 13.11.2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale nella versione notificata il 29.10.2015;

Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 7288 final del 9.11.2016, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1056 del 19.12.2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della regione Abruzzo CCI2014IT06RDRP001.

Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo".

Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

dell'art. 1 "Campo d'applicazione" e nello specifico:

- par. 1 lett. e) che dispone che gli aiuti al settore forestale siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
- par. 4 lett. a) che precisa che la dotazione annuale media dei regimi di aiuto di stato riguardanti i temi compresi nell'articolo 35 non possano superare 150 milioni di EUR, per essere esentati dall'obbligo di notifica;
- par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica :1) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 2) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- par. 5 lett. a) che chiarisce non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- par. 6, che stabilisce che il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
- par. 7 che sottolinea non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

dell'art. 2 "Definizioni", con particolare riferimento ai punti: (1), (10), (14), (25), (28), (29), (31), (55);

dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato;

dell'art. 4 "Soglie di notifica" e in particolare il par. 1 che dispone che il regolamento di esenzione 702/2014 non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di cui alla lettera h) aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all'art. 35: 7,5 milioni di EUR per il progetto di investimento;

dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza

che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che sono considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni.

dell'art. 6 "Effetto incentivazione" che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 702/2014 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, ovvero che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.;

dell'art. 8 "Cumulo";

dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione", che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo, in raccordo con il Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato, trasmette alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo al contempo garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500.000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

dell'art. 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione" che dispone che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento(UE) 702/2014 a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 702/2014;

dell'art. 12 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

dell'art.13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri sono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo fornisce alla Commissione, su richiesta, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014.

1. Disposizioni specifiche per Tipologia di Intervento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo.

Titolo del regime: "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"

Il regime concerne la Sottomisura 8.5 - *Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*, con l'intervento 8.5.01 *Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*. La misura è parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo, cofinanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7994 final del 13.11.2015.

La dotazione complessiva dell'intervento è pari a € 2.000.000,00 (euro due milioni) di cui il 48%, ossia € 960.000,00 (euro novecentosessantamila) quale quota FEASR.

Il regime sarà attuato nel rispetto dell'art. 35 *Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali* del regolamento (UE) 702/2014.

Il bando corrispondente all'Intervento 8.5.01 potrà essere attuato solo a seguito della formale ricezione della registrazione del presente regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali concessi a persone fisiche, a silvicoltori privati e pubblici, a enti di diritto privato e pubblico e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso in quanto soddisfano le condizioni di cui al capo I del Reg. (UE) 702/2014 e al capo III, articolo 35 del medesimo.

In particolare:

1. gli aiuti sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del *regolamento (UE) n. 1305/2013* e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento come aiuti cofinanziati dal FEASR (*Reg. UE 702/2014, art. 35, par. 2, lettera a), punto i)*);
2. gli aiuti sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui al punto 1;
3. gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine;
4. gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della *direttiva 2011/92/UE*, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;
5. gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - a) miglioramento di beni immobili;
 - b) costi generali collegati alle spese di cui alla lettera a), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

La misura non prevede l'ammissibilità a finanziamento dei costi relativi a:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, di beni immobili;

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale
e della Pesca
DPDR21 Servizio Tutela degli Ecosistemi Ambientali
e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse

- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature;
- c) costi relativi a studi di fattibilità;
- d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
- e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

In ottemperanza al Reg. (UE) 702/2014, art. 35, par. 7 il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

L'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

Gli interventi sovvenzionabili con la misura riguardano:

1. Interventi di natura selvicolturale come sfolli in giovani impianti, diradamenti eseguiti in fustaie, avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati, disetaneizzazione di fustaie coetanee, rinaturalizzazione di fustaie di conifere, recupero dei boschi di castagno (con esclusione dei castagneti da frutto), finalizzati al miglioramento della struttura dei boschi regionali, al fine di esaltare l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, aumentandone anche la resilienza contro gli effetti dei cambiamenti climatici in corso.

2. Interventi quali il miglioramento della segnalazione della rete di accesso e della relativa attrezzatura, realizzazione di sentieri natura, realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici, la ristrutturazione di bivacchi e rifugi forestali (liberamente accessibili al pubblico, non a pagamento).

3. Con riferimento alle indicazioni dei Piani di Gestione e delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000, ove vigenti e qualora in essi previsti, interventi finalizzati:

- a) alla conservazione e diffusione di specie forestali nobili e rare;
- b) alla valorizzazione di elementi sporadici come alberi vetusti/monumentali (se inseriti nell'elenco approvato con DGR 1103/2015);
- c) alla realizzazione di interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone;
- d) alla realizzazione e/o ripristino di stagni o laghetti all'interno di superfici forestali.

La zona geografica di applicazione della Sottomisura 8.5 – Intervento 8.5.1 è rappresentata dal territorio della Regione Abruzzo.

I beneficiari del sostegno sono:

- Enti pubblici;
- Consorzi Forestali di cui alla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 – art. 23;
- Conduttori privati di superfici forestali.

I Consorzi forestali sono disciplinati dall'art. 23 della L.R. 3/2014 “ “ Si tratta di forme associative o contrattuali fra proprietari di boschi e pascoli, imprese forestali iscritte nell'albo di cui all'articolo 27, imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, soggetti della filiera bosco-legno, che hanno quale finalità migliorare la gestione dei boschi e dei pascoli di proprietà pubblica e privata nonché agevolare e razionalizzare le attività di pianificazione, quelle silvo-pastorali e lavori ed opere silvo-pastorali. La loro costituzione è promossa dalla Regione e/o dagli enti locali. Le condizioni per il loro riconoscimento da parte della Regione sono: che siano costituiti da almeno due proprietari; che la superficie gestita sia non inferiore ad ettari tremila; che il potere decisionale sia esercitato esclusivamente in rapporto alla estensione della superficie conferita indipendentemente dalle quote dell'eventuale fondo consortile sottoscritte.

In ogni caso non sono concessi aiuti alle “Imprese in difficoltà” con riferimento agli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”, di cui al Reg. UE 702/14 e alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02.

Ulteriori condizioni di ammissibilità al sostegno sono:

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca
DPD021 Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali
e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse 5

- gli investimenti devono interessare esclusivamente superfici ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo e devono essere localizzati all'interno del perimetro di superfici boscate come definite dall'art. 3 della L.R. 3/2014;
- per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 50 ha la realizzazione degli investimenti è subordinata alla presenza di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente;
- gli interventi devono essere coerenti con i requisiti di Gestione Sostenibile delle Foreste definiti nella Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;
- sono esclusi gli interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia;
- la realizzazione di una medesima tipologia di intervento sulla stessa area è consentita una sola volta in un periodo di sette anni calcolato a ritroso a partire dal termine ultimo utile per la presentazione della domanda di sostegno;
- per ogni singolo richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di sostegno, nella quale sono ricomprese tutte le tipologie di intervento di cui alla Sottomisura che lo stesso intende attuare. L'importo del sostegno richiesto deve essere compreso fra un minimo di 30.000,00 e un massimo di 300.000 Euro;
- sono ammissibili solo le spese sostenute dal beneficiario ove inerenti lavori avviati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;
- non sono ammissibili al sostegno gli interventi selvicolturali che risultino con valore di macchiatico positivo;
- non sono ammissibili al sostegno gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di assestamento forestale e dei Criteri Minimi di Conservazione delle Aree Natura 2000 e dei Piani di Gestione delle stesse

Inoltre le domande di sostegno devono essere corredate da apposito progetto predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati all'esercizio della professione in funzione delle specifiche competenze attribuite alle stesse dal vigente ordinamento in materia, composto da una serie di elaborati fra i quali una dettagliata relazione tecnica dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati con sufficiente dettaglio e precisione: caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario; localizzazione dell'intervento; sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi; studio dei fattori stagionali; obiettivi dell'intervento; descrizione analitica delle operazioni e delle opere; calcolo del valore di macchiatico.

La scadenza del regime è fissata al 31.12.2020. L'Autorità di Gestione si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Allegati: Scheda della Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" estratta dal PSR Abruzzo 2014/2020.

8.2.8.3.3. (8.5.1) Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Tenuto conto che la maggior parte delle aree protette (soprattutto quelle Natura 2000), ricade all'interno delle superfici forestali regionali, la presente sottomisura promuove investimenti non remunerativi necessari per il raggiungimento di obiettivi ambientali, con particolare riguardo alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità e alla valorizzazione in termini di fruibilità delle aree forestali regionali. Inoltre, gli interventi in questione possono favorire indirettamente la prevenzione dei rischi degli incendi boschivi e la lotta ai cambiamenti climatici, coerentemente con gli strumenti di pianificazione regionale e nazionale, conformi con i principi della Gestione Forestale Sostenibile.

Gli interventi saranno prioritariamente realizzati sulle superfici forestali regionali ricadenti nelle aree montane, dove sono presenti le formazioni boscate più importanti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, e nei boschi artificiali (la maggior parte di conifere) soggetti a vincolo forestale, che pertanto non possono essere destinati ad altri usi del suolo.

Alla luce di quanto sopra esposto, gli interventi generali perseguiti dalla presente misura riguardano:

1. interventi di natura selvicolturale come sfolli in giovani impianti, diradamenti eseguiti in fustaie, avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati, disetaneizzazione di fustaie coetanee, rinaturalizzazione di fustaie di conifere, recupero dei boschi di castagno, con esclusione dei castagneti da frutto, finalizzati al miglioramento della struttura dei boschi regionali, al fine di esaltare l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, aumentandone anche la resilienza contro gli effetti dei cambiamenti climatici in corso. Non più di una volta in 7 anni.
2. Interventi quali il miglioramento della segnalazione della rete di accesso e della relativa attrezzatura, realizzazione di sentieri natura, realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici, la ristrutturazione di bivacchi e rifugi forestali (liberamente accessibili al pubblico, non a pagamento).
3. Con riferimento alle indicazioni dei Piani di gestione e Misure di conservazione dei siti Natura 2000, ove vigenti, interventi finalizzati alla:
 1. conservazione e diffusione di specie forestali nobili e rare;
 2. valorizzazione di elementi sporadici come alberi vetusti/monumentali;
 3. realizzazione di interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone;
 4. realizzazione e/o ripristino di stagni, laghetti all'interno di superfici forestali.

La sottomisura lavorerà sinergicamente con le misure 1 e 7.6.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

È prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del dall'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

D.lgs. n.18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e s.m.i.

L. N. 353/2000. "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.

Programma quadro per il settore forestale" (PQSF) approvato in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e

le Province Autonome del 18/12/2008

L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo

Reg. UE n. 702/2014 (così detto "ABER")

8.2.8.3.3.4. Beneficiari.

I beneficiari del sostegno sono:

- Enti Pubblici
- Consorzi forestali di cui all'art 23 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3
- Conduttori privati di superfici forestali

Nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi saranno rispettate tutte le norme definite a livello nazionale e comunitario per gli appalti pubblici.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili riguardano le spese sostenute per le seguenti attività sulla base dei costi standard :

- interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali di origine artificiale o naturale al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;
- interventi conservativi di soprassuoli forestali di elevato valore storico paesaggistico quali i boschi a prevalenza di castagno e le pinete, interventi di selezione delle piante, eliminazione di specie infestanti, potature, al fine di ottenere habitat colturali estensivi vitali e stabili, di grande pregio ambientale;
- conversione di boschi cedui invecchiati in alto fusto finalizzati all'aumento della naturalità, o in formazioni naturaliformi miste per favorire la differenziazione strutturale e specifica;
- eliminazione di specie alloctone e invasive;
- realizzazione e ripristino di infrastrutture di servizio per favorire la fruizione pubblica del bosco, come sentieristica e accessi secondari, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi, punti informazione o di osservazione;
- selezione nei soprassuoli in bosco e nelle aree circostanti di specie forestali nobili, rare, sporadiche e degli alberi vetusti nonché per favorire la rinnovazione delle specie dei generi Abies, Taxus ed Ilex.;
- interventi selettivi e di eliminazione degli infestanti negli ecotoni agro-silvo-pastorali di margine e nei soprassuoli forestali di neoformazione;
- costruzione o ripristino di elementi naturali presenti nei boschi quali: stagni, pozze di abbeverata, torbiere, doline, fossi, muretti a secco;
- lavori, acquisti, spese generali e progettazione necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento nel limite massimo del 6%.

Le spese eleggibili, nel rispetto dell'art. 25 del regolamento, sono coerenti con quanto previsto dall'Art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli Art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (The Common Provisions Regulation) (CPR).

Gli importi delle spese ammissibili, fino alla determinazione dei costi standard delle tipologie di intervento finanziate, saranno verificati a consuntivo dalla Regione, sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta dal direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 50 ha la realizzazione degli investimenti previsti è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale, come definiti dagli articoli 12, 13, 14 dalla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge

organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", vigente e/o adottato dal proprietario o gestore ed inviato al servizio competente regionale e comunque coerenti con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Non sono ammessi a finanziamento tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e in generale tutte le azioni che non si configurano come "investimento" sono altresì esclusi gli interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia.

La realizzazione di uno stesso tipo di intervento, sulla stessa area, può essere oggetto di sostegno una sola volta in un periodo di 7 anni.

La domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo di idoneità ai fini della selezione dei progetti finanziabili.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sono individuati i seguenti principi ispiratori:

- interventi prevalentemente ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 o in altre aree Protette (Parchi, riserve ecc);
- Zonizzazione delle aree oggetto dell'intervento con particolare riguardo a quelle sottoposte a vincolo idrogeologico;
- maggiore superficie dell'intervento;
- Priorità tecniche connesse alla qualità progettuale come ad esempio l'efficacia delle soluzioni tecniche di progetto, il grado di urgenza, il mantenimento nel tempo dei risultati conseguiti e dei benefici indotti con gli interventi realizzati;
- Progetti presentati da soggetti in forma aggregata.

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile.

L'importo del singolo progetto è definito: minimo € 30.000,00 e massimo di 300.000 €.

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 8 e loro riferimenti alla formulazione della sotto misura 8.3 nel PSR.

Nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi saranno rispettate tutte le norme definite a livello nazionale e comunitario per gli appalti pubblici.

Riguardo all'identificazione delle superfici su cui si attua l'intervento, la corretta mappatura preventiva delle superfici che saranno interessate dal progetto per il quale viene presentata la domanda assume rilevanza cruciale per l'attribuzione dei criteri di ammissibilità e priorità territoriale.

Relativamente alla gestione delle istruttorie e delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

Per tutti gli interventi dovrà essere valutata la coerenza con gli strumenti di pianificazione forestali esistenti, compresi i piani per la gestione delle aree Natura 2000.

8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici.

Saranno stabilite delle procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre la possibilità di errore.

8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Sulla base della precedente programmazione, nella quale la sottomisura era stata già attuata in modo analogo, verranno presi provvedimenti di miglioramento che interesseranno la tempistica di emanazione dei bandi, la semplificazione degli stessi e i tempi di istruttoria.

I criteri di selezione, basati sui principi espresse nel paragrafo dedicato, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazioni di dettaglio relative ai costi standard, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate a giustificazione del livello di aiuto, sono state effettuate dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione del CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'economia agraria – Sede Regionale per l'Abruzzo, Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita. Le informazioni sono contenute nell'allegato relativo al calcolo dei premi del Programma.

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Le superfici suscettibili di intervento sono le superfici forestali di proprietà pubblica e privata con particolare riguardo a quelle comprese nei Parchi nazionali o regionali, o nelle Riserve naturali, o nelle aree S.I.C. e Z.P.S. costituenti la Rete Natura 2000 con riferimento alle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/49/CEE (Uccelli).

Il beneficiario si impegna al mantenimento per 5 anni e successivamente si applicano le prescrizioni della pianificazione forestale adottata, secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 dalla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", vigente e/o adottato dal proprietario o gestore ed inviato al servizio competente regionale.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedere paragrafo Condizioni di ammissibilità.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Vedere descrizione generale del tipo di intervento.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it